



COMUNE DI MEZZOCORONA

Comunità Rotaliana-Koenigsberg
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


P.R.G. PIANO REGOLATORE GENERALE (L.P. 04 AGOSTO 2015 n.15)

VARIANTE 2024
REVISIONE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI MEZZOCORONA
(ADOZIONE PRELIMINARE)

ALLEGATO

3

NORME DI ATTUAZIONE RAFFRONTO NOVEMBRE 2025

| IL CONSIGLIO COMUNALE | IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO |
|--|--|
| DELIB. COMMISSARIO AD ACTA ADOZIONE PRELIMINARE N. 1 dd. 22/10/2024 N. 1 dd. 20/01/2025 DELIBERA DI ADOZIONE DEFINITIVA N. ____ dd. ____/____/____ | VERBALE N. 7 - dd. 09/05/2025 |
| IL TECNICO | LA GIUNTA PROVINCIALE |
| Arch. Ruggero Mucchi  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento Dott. Architetto RUGGERO MUCCHI 963 sez. A - ARCHITETTURA | |
| Via Trento 164, 38023 Cles TN | |
| COLLABORATORE | |
| Dott. Cesare Benedetti OAPPC Trento – Pianificatore del territorio – SEZ.A Via G. Canestrini 21, 38122 Trento TN | |

ELENCO DEI TIPI DI MODIFICA AL TESTO

In **rosso** le aggiunte relative alla Variante 2024 – adozione preliminare

In **rosso barrato** le cancellazioni relative alla Variante 2024 – adozione preliminare

In **verde** le aggiunte relative alla Variante 2024 – adozione definitiva

In **verde barrato** le cancellazioni relative alla Variante 2024 – adozione definitiva

In **blu** le aggiunte relative al recepimento della Variante al PRG 2-2024 (aree estrattive)

In **blu barrato** le cancellazioni relative al recepimento della Variante al PRG 2-2024 (aree estrattive)

In **viola** le aggiunte relative al recepimento della Variante al PRG 3-2024 (PL-03 Via Borgonuovo)

In **viola barrato** le cancellazioni relative al recepimento della Variante al PRG 3-2024 (PL-03)

INDICE

SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|----|
| Art. 1 – Natura, ambito territoriale e riferimenti del Piano | 10 |
| Art. 2 – Contenuti e funzione degli elementi del Piano | 10 |
| Art. 3 – Parametri urbanistici ed edilizi – Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni | 11 |
| Art. 4 – Modalità generali di attuazione del Piano | 12 |
| Art. 5 – Piani attuativi | 13 |
| Art. 6 – Cautele circa l’edificabilità dei suoli. Rimandi al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), alla Carta delle Risorse Idriche e alla Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP) | 13 |
| Art. 7 – Fasce di rispetto | 14 |
| Art. 7 bis – Interventi ammessi all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale | 15 |
| Art. 8 – Zonizzazione e i suoi effetti | 15 |
| Art. 9 – Tipologie edilizie realizzabili | 15 |
| Art. 10 – Interventi edilizi regolati dal Piano | 16 |
| Art. 10 bis – Classificazione acustica del territorio comunale | 16 |
| Art. 11 – <i>Dotazioni di parcheggio</i> Deroghe | 17 |
| <i>Art. 11 bis – Esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio-STRALCIATO</i> | 17 |
| Art. 12 – Disposizioni in materia di edificazione con criteri ecologici | 17 |
| <i>Art. 12 bis – Articolo stralciato Fronti da Valorizzare e recuperare (FDV)</i> | 18 |
| <i>Art. 12 ter – Disposizioni in materia di edilizia sostenibile-STRALCIATO</i> | 19 |

SEZIONE SECONDA DISPOSIZIONI URBANISTICHE

| | |
|---|----|
| Art. 13 – Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse generale | 20 |
| Art. 14 – Aree <i>prevalentemente</i> residenziali <i>consolidate</i> di antica formazione (zone B1) | 21 |
| Art. 15 – Altre aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2) | 23 |
| Art. 16 – Aree prevalentemente residenziali in località Monte (zone B3) | 24 |
| Art. 16 bis – Recupero abitativo dei sottotetti nelle zone residenziali di Completamento <i>B1b, B2 e B3.</i> | 25 |
| <i>Art. 16 ter – Aree residenziali di espansione insediabili anche attraverso Piani Attuativi (PA), Piani di Lottizzazione (PL) o Progetti Convenzionati (PC) – Zone C1a e C1b</i> | 26 |
| <i>Art. 16 quater – Aree a Verde Privato</i> | 27 |
| Art. 17 – Zone produttive provinciali ZPP (zone D1) | 27 |
| Art. 18 - Aree per insediamenti produttivi e agroindustriali di livello comunale ZPL (zone D2) esistenti e di progetto | 29 |

| | |
|--|----|
| Art. 18 bis - Aree produttive locali D2c con carattere multifunzionale | 31 |
| Art. 18 ter – Aree per esercizi alberghieri e attività turistiche (zone D2d) | 33 |
| Art. 18 quater – Aree per insediamenti produttivi di livello locale – area “Fornaci” – ZPL (Zone D2d) | 34 |
| Art. 19 - Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3) | 35 |
| Art. 20 - Zone agricole E1p, E2p di pregio del PUP | 36 |
| Art. 20 bis - Zone agricole E2pRS di pregio del PUP coincidenti con aree di rispetto storico, ambientale e paesistico del PRG-IS | 39 |
| Art. 20 ter - Zone agricole E1, E2 | 40 |
| Art. 20 quater – Aree agricole di pregio con vincolo di inedificabilità | 41 |
| Art. 21 - Boschi | 42 |
| Art. 22 - Pascoli | 42 |
| Art. 23 - Centrale idroelettrica | 43 |
| Art. 24 - Depuratore | 43 |
| Art. 25 - Ex discarica inerti in località Maso Nuovo | 44 |
| Art. 26 - Suoli sterili e/o non produttivi | 44 |
| Art. 26 bis - Siti bonificati | 45 |
| Art. 27 - Ferrovie | 45 |
| Art. 28 - Viabilità extraurbana di rango nazionale e provinciale | 46 |
| Art. 29 - Viabilità comunale urbana | 48 |
| Art. 30 - Viabilità comunale extraurbana | 49 |
| Art. 30bis - Limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale | 50 |
| Art. 30 ter – Stazioni di servizio | 51 |
| Art. 31 - Funivia del Monte di Mezzocorona | 51 |
| Art. 32 - Elettrodotti e impianti di telecomunicazione | 51 |
| Art. 33 - Gasdotti | 52 |
| Art. 33 bis - Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali esistenti e di progetto | 52 |
| Art. 33 ter - Aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015 | 53 |

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

| | |
|--|----|
| Art. 34 – Edifici particolari meritevoli di attenzione-STRALCIATO | 54 |
| Art. 35 - Tutela e valorizzazione generale del verde nell’ambiente urbano | 54 |
| Art. 36 – Verde privato di pregio-STRALCIATO | 55 |
| Art. 37 - Manufatti isolati, siti e altri elementi di rilevanza storico-artistica, socioculturale, documentaria, ambientale e paesaggistica all'esterno del perimetro del centro storico | 55 |
| Art. 38 - Aree e-siti di interesse archeologico. Rinvenimenti a tutela archeologica | 62 |
| Art. 38 bis - Invarianti del Piano Urbanistico Provinciale | 64 |
| Art. 39 - Aree di protezione fluviale e Parco fluviale del Noce | 65 |
| Art. 39 bis - Articolo stralciato | 66 |
| Art. 39 ter - Ambiti fluviali di interesse ecologico | 66 |
| Art. 40 - Aree di tutela ambientale | 67 |

| | |
|---|----|
| Art. 40 bis - Zone destinate al verde di protezione e di arredo | 67 |
| Art. 40 ter – Area di difesa paesaggistica | 67 |

SEZIONE QUARTA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

| | |
|--|----|
| 1/ Art. 41 - Contenuti | 71 |
| 2/ Art. 42 - Tipologie commerciali e definizioni | 71 |
| 3/ Art. 43 - Localizzazione delle strutture commerciali | 72 |
| 4/ Art. 44 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario | 73 |
| 5/ Art. 45 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli | 73 |
| 6/ Art. 46 - Attività commerciali all'ingrosso | 73 |
| 7/ Art. 47 - Spazi di parcheggio degli esercizi commerciali negli insediamenti storici | 74 |
| 8/ Art. 48 - Altri parametri per l'insediamento degli esercizi commerciali negli insediamenti storici | 74 |
| 9/ Art. 49 - Spazi di parcheggio degli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all'esterno degli insediamenti storici | 75 |
| 10/ Art. 50 - Altri parametri per l'insediamento degli esercizi commerciali al di fuori degli insediamenti storici | 75 |
| 11/ Art. 51 - Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti | 76 |
| 12/ Art. 52 - Criteri specifici per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti | 76 |
| 13/ Art. 53 - Parcheggi pertinenziali | 76 |
| 14/ Art. 54 - Criteri specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita | 78 |
| 15/ Art. 55 - Parcheggi pertinenziali per l'ampliamento di grandi strutture di vendita al dettaglio | 78 |
| 16—Articolo abrogato | 79 |
| 17/ Art. 56 - Servizi a disposizione della clientela nelle grandi strutture di vendita | 79 |
| 18/ Art. 57 - Criteri per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti | 79 |

SEZIONE QUINTA

PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

CAPITOLO I

Generalità

| | |
|--|----|
| Art. 1—Finalità del P.R.G.-I.S. | 80 |
| Art. 2—Elementi del P.R.G.-I.S. | 80 |
| Art. 3/Art. 58 – Contenuto ed oggetto del P.R.G.-I.S. | 81 |
| Art. 4—Rinvio | 81 |

CAPITOLO II

Articolazione del P.R.G.-I.S.

| | |
|---|-----------|
| Art. 5/Art. 59 – Livelli operativi | 81 |
| Art. 6/Art. 60 – Centro storico | 82 |
| Art. 7/Art. 61 – Volumi edificati | 82 |
| Art. 8 – Area ad intervento unitario (PIANI ATTUATIVI) | 82 |
| Art. 9 – Aree inedificate | 82 |
| Art. 10 – Aree speciali | 83 |

CAPITOLO III

Categorie di intervento

| | |
|--|-----------|
| Art. 62 – Categorie di intervento | 83 |
| Art. 11/Art. 63 – Manutenzione ordinaria | 84 |
| Art. 12/Art. 64 – Manutenzione straordinaria | 84 |
| Art. 13/Art. 65 – Interventi di Restauro (R1) | 86 |
| Art. 14/Art. 66 – Interventi di Risanamento Conservativo (R2) | 87 |
| Art. 15/Art. 67 – Interventi di Ristrutturazione Edilizia (R3) | 88 |
| Art. 16 – Sostituzione Edilizia e Demolizione con Ricostruzione | 89 |
| Art. 17/Art. 68 – Interventi di Demolizione senza Ricostruzione (R6) | 89 |
| Art. 18 – Ricostruzione su ruderi | 90 |
| Art. 19/Art. 69 – Unità edilizia | 90 |
| Art. 20/Art. 70 – Unità edilizie costituenti volumi accessori | 91 |
| Art. 21/Art. 71 – Volumi precari e superfetazioni | 91 |
| Art. 22/Art. 72 – Ruderi di interesse storico culturale | 91 |
| Art. 23 – Ruderi di preesistenze edilizie | 92 |
| Art. 24/Art. 73 – Manufatti di interesse storico-culturale | 92 |
| Art. 24bis – Beni architettonici tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali” | 93 |
| Art. 25/Art. 74 – Fronti di pregio (FDP) | 93 |
| Art. 26/Art. 75 – Allineamenti obbligatori | 94 |
| Art. 27/Art. 76 – Destinazioni d’uso | 94 |

CAPITOLO V

Strumenti attuativi del PRG-IS

| | |
|---|-----------|
| Art. 28 – Piani di riqualificazione urbana | 95 |
| Art. 29 – Area soggetta a Piano Attuativo a fini generali | 95 |
| Art. 30 – Area soggetta a Piano Attuativo a fini speciali | 95 |
| Art. 30bis – Piano Attuativo a fini generali (PAG) per la valorizzazione e il recupero del | 95 |

| | |
|---|----|
| complesso storico di Palazzo Martini e relative pertinenze | |
| Art. 31 – Contenuti dei Piani di Recupero | 95 |
| Art. 32 – Comparti edificatori | 96 |

~~CAPITOLO VI~~

~~Interventi sulle aree inedificate~~

| | |
|--|----|
| Art. 33/Art. 77 – Aree di pertinenza | 96 |
| Art. 34 – Area storico artistica | 98 |
| Art. 35/Art. 78 – Viabilità locale esistente all'interno del Centro Storico | 98 |

~~CAPITOLO VII~~

~~Interventi sulle aree speciali~~

| | |
|---|-----|
| Art. 36 – Area di rispetto storico, ambientale e paesistico | 99 |
| Art. 37/Art. 79 – Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici all'interno del Centro Storico | 99 |
| Art. 38/Art. 80 – Viabilità locale da potenziare all'interno del Centro Storico | 100 |
| Art. 39/Art. 81 – Parcheggi di superficie all'interno del Centro Storico | 100 |
| Art. 40 – Parcheggi multipiano | 101 |

~~CAPITOLO VIII~~

~~Attuazione degli interventi~~

| | |
|--|-----|
| Art. 41/Art. 82 – Modalità costruttive ed edilizie per l'esecuzione di interventi edilizi negli insediamenti storici | 101 |
| Art. 42/Art. 83 – Ampliamenti volumetrici e di SUN sempre ammessi | 102 |
| Art. 43 – Ampliamento di volume urbanistico per edifici in Risanamento | 102 |
| Art. 44/Art. 84 – Ampliamenti volumetrici previsti per le unità edilizie in R3 - Ristrutturazione Edilizia | 102 |
| 1. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "A" | 103 |
| 2. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "B" | 103 |
| 3. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "C" | 104 |
| 4. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "D" | 105 |
| 5. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "E" | 105 |
| Art. 44bis/Art. 85 – Sopraelevazione per il recupero abitativo dei sottotetti secondo quanto previsto dall'art. 105 della L.P.15/2015 | 106 |
| Art. 45 – Nuova costruzione | 106 |
| Art. 46 – Costruzioni in aderenza | 106 |
| Art. 46bis – Disposizioni in materia di distanze | 106 |
| Art. 47 – Modalità di presentazione dei progetti | 107 |
| Art. 48 – Modalità di presentazione dei progetti unitari | 107 |

CAPITOLO IX
Prescrizioni finali

| | |
|---|-----|
| Art. 49 — Dereghe | 107 |
| Art. 50 — Norme transitorie e finali | 107 |

PROSPETTO n.1
Tipologie edilizie contemplate dal Piano

| | |
|--|-----|
| Edifici civili (C) | 108 |
| Edifici produttivi (P) | 108 |
| Serre (S) | 108 |
| Fabbricati rurali minori (R) | 109 |
| Costruzioni accessorie (A) | 109 |
| Costruzioni accessorie di tipo A2 | 110 |

ALLEGATI

Allegato A
Schede dei Piani Attuativi e dei Piani Guida

a) PIANI DI LOTTIZZAZIONE

| | |
|--|-----|
| PL n. 0 — Lottizzazione Sottodossi STRALCIATO | 117 |
| PL n. 2 - località Cattanei | 117 |
| PL n. 3 - via Borgonuovo - via San Marco | 121 |

b) PIANI DI RECUPERO

| | |
|-------------------------------------|-----|
| PR n.0-STRALCIATO | 123 |
| PR n. 1 — ex Lega-STRALCIATO | 123 |

c) PIANI ATTUATIVI e PIANI GUIDA

| | |
|-----------------------------------|-----|
| PRU n.1 – Piazza Garibaldi | 125 |
| PG n.1 – Zablani | 129 |

Allegato B

Criteri e indirizzi orientativi per gli interventi nelle aree prevalentemente residenziali di antica formazione

130

Allegato C

STRALCIATO

Criteri e indirizzi orientativi per gli interventi sugli organismi edilizi notevoli

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1. Organismi notevoli di tipo X | 132 |
| 2. Edifici notevoli di tipo Y | 133 |

Allegato D

Criteri e indirizzi orientativi per la corretta progettazione dell'edilizia corrente e la buona tenuta dei luoghi

Sintesi della schedatura delle unità edilizie (Marzo 2018)

| | |
|---|-----|
| 1. Interventi di edilizia corrente | 159 |
| 2. Spazi non edificati e verde privato nell'abitato | 160 |
| 3. Spazi pubblici della scena urbana | 161 |
| 4. Spazi aperti | 162 |

Allegato E

Sintesi della schedatura delle unità edilizie (Marzo 2018)

STRALCIATO

166

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura, ambito territoriale e riferimenti del Piano

1. Le presenti NTA **2018** del PRG del Comune di Mezzocorona, già precedentemente adeguato al PUP 2008 e ai provvedimenti attuativi della L.P. 4 marzo 2008, n.1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, sono adeguate alla L.P. 4 agosto 2015, n.15 “Legge provinciale per il governo del territorio” e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e forniscono le disposizioni da rispettare e gli orientamenti, gli indirizzi e le raccomandazioni cui attenersi in materia di uso dei suoli ed edificazione edilizia, di esecuzione di opere infrastrutturali e impianti tecnologici, di valorizzazione, tutela e sicurezza del sistema ambientale nell’intero territorio comunale. Esse si inquadranano in quelle del Piano urbanistico provinciale vigente, da qui in avanti denominato semplicemente PUP, e quando è necessario vi rimandano direttamente, intendendosi che le disposizioni del PUP sono prevalenti su quelle del PRG che eventualmente se ne discostassero.
2. Valore di riferimento di uguale natura hanno la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) – stralcio relativo al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana- Königsberg- approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1630 dd.07 settembre 2018, la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell’art.21 delle Norme di attuazione del PUP, il cui II° aggiornamento è stato approvato con DGP n.1470 del 31 agosto 2015, che disciplina le aree di salvaguardia di pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione, **il PRG IS per il centro storico originariamente approvato con DGP n. 1303 del 1° giugno 2001 come modificato con la Variante generale 2018**, il Piano provinciale per l’utilizzo delle sostanze minerali e il Piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali, pure vigenti.
3. Le disposizioni del PRG prevalgono su quelle del Regolamento edilizio comunale che siano eventualmente in contrasto con esse, ed è possibile derogarvi nelle forme di legge secondo il disposto del Capo VI° della L.P. 15/2015. Quanto non viene esplicitamente considerato dal PRG e/o dai suoi rimandi agli strumenti di cui sopra è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 2 – Contenuti e funzione degli elementi del Piano

1. Il PRG è costituito **principalmente** dalla Cartografia di progetto **integrata dai fogli 43100, 43130, 43140, 43150 e 60020 della Carta di sintesi geologica provinciale**, dalle presenti Norme tecniche di attuazione, **dal Prontuario per l’uso dei materiali** e dalla Relazione illustrativa.

La Cartografia di progetto, di valore prescrittivo, **oltre che da un quadro d’unione e sintesi in scala 1:10.000**, è composta dalle seguenti tavole:

- 1. Sistemi insediativo e infrastrutturale, territorio comunale, scala 1:5000;**
- 2. Sistemi insediativo e infrastrutturale, **insediamenti principali**, scala 1:2000;**

3. Sistema ambientale e vincoli urbanistici, territorio comunale, scala 1:~~5000~~ 2000;
4. Pianificazione del Centro Storico, scala 1: 1000
2. Le presenti Norme tecniche di attuazione, di carattere prescrittivo, definiscono i parametri urbanistici ed edilizi impiegati nel PRG e stabiliscono le situazioni e le circostanze da esso regolate, la natura degli interventi ammessi, le condizioni cui devono attenersi, le finalità che essi devono perseguire e le procedure richieste per la loro progettazione ed esecuzione. I suoi ~~quattro~~ Allegati espongono invece gli elementi vincolanti e gli indirizzi generali orientativi cui conformarsi per conseguire gli obiettivi di qualificazione territoriale e insediativa cui il Piano si ispira.
3. La Relazione illustrativa ~~originaria~~ del PRG espone gli obiettivi perseguiti dal Piano, le sue valutazioni sullo stato di fatto e le ragioni delle sue scelte, e quindi consente di interpretare e impiegare correttamente tutti gli altri materiali. ~~Essa contiene cinque elenchi di specifici elementi disciplinati dal PRG, che qualora correlati alla Cartografia di progetto e/o alle presenti Norme sono dotati di valenze prescrittive, ed è corredata da un Allegato documentario rappresentato dallo Schema strutturale del Piano Regolatore Generale redatto nel 2002 per conto del Comune e propedeutico alla sua revisione generale del 2004.~~

Art. 3 – Parametri urbanistici ed edilizi – Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg. e in attuazione degli articoli 3 e 74, comma 1, lettera a), della L.P. 4 agosto 2015, n.15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni stabilite dall’art. 3 della L.P. 15/2015 e i parametri edilizi e urbanistici definiti dall’art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai quali si rimanda in applicazione del principio di non duplicazione della disciplina, sancito dal comma 2 dell’art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale stesso.
2. Valgono inoltre le seguenti definizioni non contemplate tra quelle stabilite dall’art. 3 della L.P. 15/2015, né tra i parametri edilizi e urbanistici definiti dall’art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale:

~~Lf = Lunghezza massima del fronte edilizio (m)~~

~~E’ la distanza in pianta tra i due spigoli terminali che delimitano le varie facciate di un edificio. Le porzioni in rientro o sporgenti dalle facciate si considerano fronti se la distanza tra i loro spigoli terminali è superiore a m 6,00.~~

Sd = Superficie drenante (%)

E’ la quota minima di superficie fondiaria non coperta (Sf-Sc) che deve essere mantenuta permeabile, preferibilmente sistemata a verde traspirante. Essa deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscono tale permeabilità. Non si considerano superfici drenanti quelle occupate da costruzioni totalmente interrate, anche se ricoperte con manto

vegetale e i marciapiedi. Si considerano superfici drenanti, invece, le aree pavimentate ~~con masselli di pietra naturale o di calcestruzzo posati unicamente su letto di sabbia si considerano superfici drenanti al 50% della loro estensione; quelle pavimentate~~ col cosiddetto “prato armato” al 100%.

Qualora la % di Sd, indicata nelle rispettive tabelle, relativamente alle aree prevalentemente residenziali di fondovalle B2, B3 e produttive D degli articoli 15, 16, 17 e 18, 18 bis e 18 ter delle presenti Norme non potesse essere raggiunto, a giudizio della Commissione Edilizia, si consente di conseguire le medesime finalità di raccolta e smaltimento nel suolo delle acque meteoriche (e al contempo di quelle bianche) mediante la realizzazione di apposite cisterne con sistema di troppo pieno a dispersione, o di altri simili sistemi.

Art. 4 – Modalità generali di attuazione del Piano

1. Il PRG si attua osservando le indicazioni della Cartografia di progetto e attenendosi alle disposizioni delle presenti Norme e ai criteri forniti dagli Allegati alle Norme stesse e dalla Relazione illustrativa. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni riportate da tavole in scala diversa fanno testo quelle delle tavole in scala di maggior dettaglio.
2. L'esecuzione degli interventi contemplati dal PRG può avvenire in modo diretto o indiretto.
3. L'attuazione diretta, prevista nella generalità delle circostanze, richiede solo il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con le modalità e nei termini sanciti dalla normativa vigente in materia, salvo restando che nel caso di interventi particolarmente delicati, complessi e/o consistenti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di subordinare il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA o della CILA, alla stipula di una convenzione nella quale chi interviene si impegna a precisi adempimenti, che possono consistere nella cessione al comune di determinate porzioni di proprietà per la realizzazione di determinate opere o strutture pubbliche, nella definizione di specifiche modalità di utilizzo di quanto si intende realizzare, e/o altro ancora.
4. Per attuazione indiretta si intende quella degli interventi che ricadono nel perimetro dei piani attuativi di cui al successivo articolo 5, nel qual caso il permesso di costruire può essere rilasciato o è possibile la presentazione di una SCIA o della CILA, solo dopo la formazione e l'approvazione dei medesimi e solo per le opere da essi contemplate. Procedure di formazione e approvazione e modalità di progettazione preliminare d'assieme analoghe a quelle dei piani attuativi possono essere richieste di caso in caso dall'Amministrazione comunale, limitatamente ai piani di lottizzazione e per i casi contemplati dalla normativa vigente, nonché per gli interventi rivolti alla creazione di complessi, organismi e strutture concernenti servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse generale, di cui al successivo articolo 13.
5. Gli interventi edilizi che coinvolgono i tematismi e/o gli elementi di cui ai successivi articoli della presente Sezione delle Norme sono tenuti a osservare le disposizioni generali che essi contengono, prescindendo dall'ambito operativo o dalla zona nella quale si intende eseguirli. In ogni caso, il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA o della CILA, sono subordinati alla presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico delle acque, come previsto nell'art. 32 comma 1 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con DPGP n.1-41/Leg del 26.01.87 e ss. mm.

~~6. Termini quali "esistente/i", "attuale/i" e simili che in diversi articoli delle presenti Norme vengono impiegati per determinare un riferimento temporale alle azioni disciplinate dal Piano vanno intesi nel senso "alla data di adozione del PRG".~~

Art. 5 – Piani attuativi

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG individuano i perimetri dei piani di recupero (PR), dei piani di lottizzazione (PL) e di un Piano Guida per gli insediamenti produttivi, i contenuti e le modalità di progettazione, convenzionamento, approvazione ed esecuzione dei quali sono quelli contemplati dall'art. 49 della LP n.15/2015, in sintonia con le Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all'espropriazione di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
2. Gli elementi vincolanti e quelli orientativi e di indirizzo per la progettazione esecutiva dei **Piani Attuativi**, Piani di Lottizzazione e dei Piani di Recupero, sono forniti dall'Allegato A alle presenti Norme.
3. I perimetri dei piani attuativi possono essere eventualmente modificati in sede di formazione e convenzionamento, ma solo per essere adeguati meglio alle situazioni topografiche e catastali di fatto ovvero per dar luogo a configurazioni planimetriche più vantaggiose sotto i profili urbanistici, paesistici e ambientali, qualora per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.
4. Fintanto che i piani attuativi di progetto non saranno approvati, nei perimetri riportati nelle tavole ~~1-e-2~~ del PRG sono consentiti solo gli interventi edilizi **previsti dall'art. 49 comma 2 della L.P. 15/2015 e di conservazione degli immobili eventualmente esistenti di cui al successivo articolo 10** ed è vietato modificare le attuali configurazioni dei suoli e la consistenza del patrimonio arboreo, nonché eseguire nuovi impianti e/o infrastrutture. In seguito alla approvazione, non sono ammessi interventi diversi da quelli previsti dai progetti dei piani attuativi approvati.
5. Oltre a quanto richiesto dalla normativa vigente, i progetti dei piani attuativi da sottoporre all'approvazione comunale vanno corredati da adeguate visualizzazioni dei risultati architettonici, insediativi, paesistici e ambientali previsti, impiegando fotomontaggi, modelli tridimensionali o altre tecniche analoghe.

Art. 6 – Cautele circa l'edificabilità dei suoli. Rimandi al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), alla Carta delle Risorse Idriche e alla Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP)

1. Per suoli edificabili si intendono solo quelli concretamente dotati delle opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del PRG e dei piani attuativi non conferisce automaticamente la possibilità di eseguire interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino con apposito atto a realizzarle in tempi certi o ad accollarsi i relativi oneri, secondo le disposizioni provinciali e comunali vigenti in materia.

2. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere l'indice di **densità utilizzazione** fondiaria ivi disposto.
3. L'edificazione di un determinato suolo vi fa sorgere un vincolo di inedificabilità per l'estensione necessaria al rispetto del medesimo indice, e ai fini del calcolo della SUN di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella così vincolata.
- ~~4. Gli eventuali aumenti una tantum di parametri di superficie, altezze, volumetrie e/o dei rispettivi rapporti o indici, qualora siano ammessi a vario titolo dalle presenti Norme, non sono consentiti nei casi in cui gli immobili che potrebbero avvalersene abbiano già sfruttato integralmente nel corso degli ultimi 20 anni precedenti alla data di adozione del PRG (variante generale 2004) analoghe possibilità fornite dagli strumenti urbanistici allora vigenti.~~
5. Gli interventi edilizi e/o la presenza di immobili o altri manufatti sono assoggettati alle limitazioni, ai condizionamenti e/o ai divieti riportati caso per caso in diversi articoli delle presenti Norme, ovvero qualora si intervenga:
 - all'interno delle fasce di rispetto di cui al successivo articolo 7;
 - ~~— su edifici particolari meritevoli di attenzione dell'articolo 34;~~
 - ~~— nel verde privato di pregio dell'articolo 36;~~
 - nelle aree e i siti di interesse archeologico dell'articolo 38;
 - nelle aree assoggettate alla tutela ambientale provinciale dell'articolo 40.
6. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, per qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale deve essere assicurato il rispetto della parte VI^a del PGUAP (criteri di tutela e valorizzazione degli Ambiti fluviali di interesse ecologico), della Carta delle risorse idriche in vigore ai sensi dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP, e della Carta di sintesi della pericolosità (CSP) - stralcio relativo al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana- Königsberg- approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1630 dd.07 settembre 2018 e **successivi aggiornamenti**, che costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del piano regolatore comunale. Pertanto tali strumenti vanno sempre obbligatoriamente consultati e verificati dai proponenti di qualunque intervento edilizio e/o urbanistico.
7. Nelle aree che nella vigente Carta di sintesi della pericolosità (CSP), sono individuate come ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva, o sono assoggettate a controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico, oppure ricadono nelle fasce di protezione di pozzi e sorgenti, tutte le opere edilizie e/o infrastrutturali devono attenersi alla regolamentazione fornita dalla parte VI^a del PGUAP, dalla vigente Carta delle risorse idriche e dalla stessa Carta di sintesi della pericolosità (CSP).

Art. 7 – Fasce di rispetto

1. Per fascia di rispetto si intende una superficie posta ai lati di determinati organismi nei cui pressi si impongono speciali cautele, che non è edificabile o nella quale la presenza di edifici o altri manufatti è

ammessa solo a particolari condizioni. Il PRG contempla tre fattispecie di fasce di rispetto, e precisamente:

- a) fasce di rispetto urbanistiche (del cimitero, v. cartografia e art. 9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale; delle aree estrattive, v. articolo 19; delle ferrovie, v. articolo 27; delle strade, v. articoli 28, 29 e 30);
 - b) fasce di rispetto ecologiche (delle stalle, v. articolo 20; della centrale idroelettrica, v. articolo 23; dell'impianto di depurazione delle acque, v. articolo 24 e cartografia; delle discariche inerti e zone per raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani, v. articolo 25; degli elettrodotti e dei gasdotti, v. articolo 32; delle antenne, v. articolo 33; dei siti bonificati, v. articolo 26bis);
 - c) fasce di rispetto ambientali (dei pozzi e delle sorgenti, v. articolo 6; dei manufatti e dei luoghi notevoli, v. articolo 37; dei corsi d'acqua, v. articolo 39).
2. Le ampiezze delle fasce di rispetto di cui sopra sono stabilite caso per caso negli articoli delle presenti Norme sopra elencati, laddove necessario con rimandi alle leggi e alle norme nazionali e provinciali vigenti in proposito.
3. Per quanto riguarda in particolare le fasce di rispetto stradali, si intende che il PRG ne fissa la larghezza solo all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, come definito dalla DGP 909/1995 e ss. mm. tramite le previsioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 30 bis ~~per le strade esistenti e confermate esse sono determinate dalle distanze minime fissate dalle presenti Norme zona per zona, mentre per le strade da potenziare e/o di progetto del PRG vigono i disposti provinciali stabiliti in materia.~~

Art. 7bis – Interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale

1. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi stabiliti dall'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 8 – Zonizzazione e i suoi effetti

1. Le tavole ~~1-e-2~~ e gli articoli delle presenti Norme ad esse collegati espongono quali sono gli usi dei suoli, le funzioni e gli organismi ammessi zona per zona o area per area nell'intero territorio comunale e/o a quali eventuali condizioni, ovvero escludono determinate attività o presenze.
2. Qualunque intervento che modifichi gli usi del suolo e degli edifici esistenti deve attenersi strettamente a tali indicazioni. Gli immobili esistenti che sono utilizzati per funzioni diverse da quelle consentite o non rientrano fra le tipologie ammesse zona per zona possono essere ristrutturati o ricostruiti solo per rendere conformi le loro funzioni alle indicazioni del PRG.

Art. 9 – Tipologie edilizie realizzabili

1. Salvo che nelle aree assegnate a funzioni di equipaggiamento urbanistico del territorio di cui al successivo articolo 13 - i cui immobili hanno per loro natura ciascuno una propria tipologia in ordine alle

funzioni che svolgono - e nei sedimi delle infrastrutture e degli impianti tecnologici di cui agli articoli 27-33 delle presenti Norme, tutti gli interventi di modifica o riforma degli immobili esistenti e quelli di nuova edificazione devono produrre edifici ascrivibili senza equivoco a una delle seguenti classi tipologiche:

- edifici civili (C)
- edifici produttivi (P)
- serre (S)
- fabbricati rurali minori (R)
- costruzioni accessorie (A).**

2. L'ammissibilità o meno della presenza di tali edifici nelle diverse parti del territorio comunale è riportata zona per zona negli articoli 14-22 delle presenti Norme. Gli immobili esistenti la cui tipologia edilizia non rientra fra quelle ammesse, zona per zona, dal PRG possono essere ristrutturati o ricostruiti solo per rendere conformi la loro tipologia a quelle ammesse. Le caratteristiche salienti di ciascuna delle tipologie edilizie regolate dal PRG sono riportate nel prospetto n. 1 in Appendice.

Art. 10 – Interventi edilizi su edifici esistenti regolati dal Piano

1. Le categorie di intervento sugli edifici (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione) sono definite dall'art.77 della L.P.15/2015.

Art. 10bis – Classificazione acustica del territorio comunale

1. In sintonia con la Legge 447/95 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, il Comune di Mezzocorona si è dotato del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, che è stato a suo tempo approvato con delibera del Consiglio comunale n.5 del 12 febbraio 2008.

2. Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mezzocorona deve essere sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento anche rispetto all'applicazione del D.P.R. n.142/2004 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell'articolo 11 della Legge 447/95. In particolare le nuove edificazioni realizzate in vicinanza di infrastrutture stradali esistenti e in vicinanza di discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e di impianti sportivi e ricreativi, devono garantire il rispetto dei valori limite previsti dal citato D.P.R. e presentare una valutazione del “clima acustico”.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.8, comma 3, della legge quadro 447/95, è fatto obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'art. 8 della stessa legge quadro 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.).

4. Ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della medesima legge quadro 447/95, la documentazione di impatto acustico si rende necessaria anche per le nuove edificazioni localizzate in vicinanza alle aree produttive, agroindustriali ed estrattive.
5. Per alcune attività a bassa rumorosità, si rimanda alle disposizioni del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norme dell'art.49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", che prevede l'esclusione dell'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.

Art. 11 – Detrazioni di parcheggio Deroghe

- ~~1. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere superficie inferiore a mq. 12,5 al netto degli spazi di manovra.~~
- ~~2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o in caso di presentazione della SCIA le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ricostruzioni di quelle esistenti, nonché i cambi di destinazione d'uso, devono essere dotati di adeguati spazi netti di parcheggio pertinenziale a seconda della funzione dell'edificio o della struttura, in sintonia con l'art. 13 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.~~
1. Alle norme del P.R.G potrà essere derogato nelle forme di legge, secondo il disposto del Capo VI° della L.P. 4 agosto 2015 n.15, legge provinciale per il governo del territorio.
2. I poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico. L'elenco delle opere di interesse pubblico è riportato nell'Allegato C al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg.

Art. 11bis – Esenzione dall'obbligo degli spazi di parcheggio STRALCIATO

- ~~1. Sono esentati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi elencati dall'art.16 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.~~

Art. 12 – Disposizioni in materia di edificazione con criteri ecologici

- ~~1. Per favorire l'edificazione con criteri ecologici, oltre a quanto raccomandato in proposito nell'Allegato D alle presenti Norme e ai soli fini della determinazione dei parametri volumetrici da rispettare secondo le prescrizioni di zona, sono stabiliti i seguenti incentivi:~~
 - a) ~~nel calcolo delle superfici coperte Sc non si computano gli spessori delle pareti esterne eccedenti i convenzionali 30 cm, qualora conseguenti alla messa in opera di tecniche, elementi costruttivi e/o materiali termoisolanti, coibentanti e fonoassorbenti debitamente certificati;~~

b) ai soli fini del calcolo dei volumi rilevanti per il conteggio del contributo di concessione fermi restando il numero dei piani e le altezze massime stabilite per ogni singola zona e nel rispetto dei parametri De, Ds e Dc (distanze minime tra edifici, dalle strade e dai confini), nella determinazione delle altezze H degli edifici non si computano gli spessori dei solai interni eccedenti i convenzionali 30 cm, qualora conseguenti alla messa in opera di tecniche, elementi costruttivi e/o materiali termoisolanti, coibentanti e fonoassorbenti debitamente certificati secondo quanto previsto dall'Allegato A della DPGP n. 11 *13/Leg. di data 13.07.2009.

2. Anche a fini cautelativi nei riguardi dell'immagine finale dei nuovi insediamenti, delle opere edilizie eseguite e della loro contestualizzazione nell'abitato, nelle aree prevalentemente residenziali ~~del successivo articolo 15~~ B2a, B2b, B2c, C1 e C2, ogni intervento che produca nuove volumetrie V e che avvenga su una superficie fondiaria superiore a 400 mq comporta la messa a dimora di almeno un albero di alto fusto di essenza autoctona o naturalizzata ogni 100 mq di nuova superficie coperta. Tali piante (**adulte**) avranno un'altezza non inferiore a 3 mt misurati fuori piano a verde e andranno disposte in modo da formare gruppi o filari opportunamente collegati fra loro e in rapporto alla configurazione dei fabbricati e alle viste esterne. La piantumazione deve avvenire contestualmente all'intervento edilizio, assicurandone il successo ovvero provvedendo a sostituire le piante eventualmente non attecchite. Tali disposizioni si intendono soddisfatte anche considerando la piantumazione già esistente.

Art. 12bis – **Articolo stralciato** Fronti da valorizzare e recuperare (FDV)

ARTICOLO STRALCIATO

1. Trattasi di fronti edilizi continui, costituiti anche dalla sommatoria di più facciate di singoli edifici affiancati, contigui o in aderenza, prospicienti strade pubbliche, spazi pubblici o inedificati, che per il loro pregio concorrono a creare ambienti urbani significativi che si trovano all'esterno del perimetro degli Insediamenti Storici.
2. Per un efficace governo estetico-formale dei suddetti spazi pubblici e del tessuto urbano principale, il piano individua (con apposita simbologia) i Fronti da Valorizzare e recuperare (FDV), indipendentemente dalla zona urbanistica in cui ricadono.
3. Il FDV, può comunque essere applicato anche a edifici o facciate non direttamente prospicienti gli spazi pubblici, ma che per la loro valenza architettonica, estetica e morfologica è utile trattare con una particolare cura.
4. Sui FDV è possibile realizzare rivestimenti termici a cappotto solo a condizione che l'applicazione del materiale non danneggi irreparabilmente eventuali decorazioni e finiture pregiate esistenti quali: contorni e bugnati in pietra originali, lavorazioni e decorazioni in stile liberty o similare, marcapiano lavorati, fascioni sottogronda decorati, angolari, contorni lavorati dei fori, dipinti, scale di ingresso, poggioli lavorati, balaustre, elementi puntuali artistici e quanto altro sia considerabile di pregio. Nel caso in cui tali elementi siano facilmente ripetibili devono essere riproposti allo scopo di mantenere il carattere della facciata pregiata.
5. I FDV, indipendentemente dalla zona urbanistica in cui ricadono, possono essere demoliti secondo le indicazioni e limitazioni del precedente comma 4. Possono invece essere sopraelevati secondo quanto

previsto per le zone B1a al comma 5 dell'articolo 14 (a meno che non sia già stata raggiunta l'altezza massima di zona). La progettazione per tali fronti (e la relativa scelta dei materiali e finiture) deve sempre svilupparsi in modo rispettoso della continuità del fronte complessivo mantenendo la riconoscibilità delle unità edilizie eventualmente in aderenza.

6. Sui FDV possono essere utilizzati serramenti in legno naturale o laccato bianco, ma anche in PVC e alluminio purché sempre e solo di colore bianco. E' vietato l'uso di finiture "finto legno" per i serramenti, i parapetti e qualunque altro elemento in facciata. Le imposte esterne, nonché i portoni e i portoncini di ingresso possono essere realizzati con le finiture originarie e tradizionali oppure in legno eventualmente laccato.
7. L'inserimento di nuovi poggioli è consentito esclusivamente in quei fronti che utilizzano tale elemento come caratteristica propria e ricorrente e non come caso isolato o eccezionale. In ogni caso tali elementi devono essere posizionati in modo rispettoso di eventuali simmetrie e allineamenti desumibili anche dal carattere generale dell'intero fronte.
8. La configurazione delle coperture può subire lievi modifiche ma deve sempre rispettare il carattere originario dell'intero FDV, è sempre possibile regolarizzare eventuali anomalie e i manti devono sempre essere in tegole. E' consentito l'inserimento di finestre in falda.

Art. 12ter – Disposizioni in materia di edilizia sostenibile-STRALCIATO

1. ~~In relazione all'interesse generale attribuibile alla minimizzazione dell'inquinamento urbano e ai criteri di sostenibilità dello sviluppo, gli alloggi di nuova costruzione e/o gli ampliamenti di alloggi esistenti realizzati secondo i criteri del basso consumo energetico e a basso impatto ambientale, possono beneficiare di un incremento di volume e/o della riduzione del contributo di concessione.~~
2. ~~Per la definizione dei requisiti tecnici e delle procedure per la classificazione dell'"edificio/alloggio a basso consumo e a basso impatto ambientale", valgono le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile emanate con Decreto del Presidente GP n. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009, in attuazione del titolo IV della LP 1/2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).~~
3. ~~Per la determinazione degli incrementi volumetrici e/o per la quantificazione della riduzione del contributo di concessione, valgono le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.1531 del 25 giugno 2010 "Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n.1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n.4" e relativi Allegati.~~

SEZIONE SECONDA

DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Art. 13 – Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse generale (Zone F)

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG individuano e classificano le aree già assegnate e/o da assegnare ai servizi, alle attrezzature e in genere agli equipaggiamenti urbanistici del territorio comunale, siano essi pubblici e/o di interesse generale, ovvero quelli che rientrano nella grande categoria dei cosiddetti standard urbanistici. ~~L'elenco di questi organismi, esistenti o previsti, è riportato nella Relazione illustrativa.~~
2. A seconda della loro funzione si distinguono i seguenti insiemi principali di assegnazioni:

| | |
|------|--|
| CA | servizi e attrezzature civili; |
| AS | servizi e attrezzature sanitarie e/o assistenziali |
| R | servizi e attrezzature religiose; |
| CRM | impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; |
| SC | servizi e attrezzature scolastiche; |
| SF | stazioni ferroviarie (v. art. 27); |
| S | attrezzature sportive e/o ricreative; |
| VP | parchi e giardini urbani; |
| P | parcheggi pubblici o disponibili per la pubblica utilizzazione, esistenti; |
| P-PR | parcheggi pubblici o disponibili per la pubblica utilizzazione, di progetto; |
| OP | opere e impianti di presidio civile per la sicurezza del territorio; |
| IF | impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche di carattere infrastrutturale; |
| TMI | trattamento materiali inerti; |
| TMV | trattamento materiali vegetali; |
| AP | attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico; |
| IP | impianti tecnologici. |
3. Salvo che per la destinazione a CRM, le assegnazioni funzionali indicate nelle tavole ~~1-e-2~~ hanno valore indicativo e le aree individuate dalle sigle di cui sopra, ~~con deliberazione del Consiglio comunale~~, possono avere anche un'utilizzazione diversa da quella prevista dal PRG, purché compresa fra quelle sopra elencate, ~~così come previsto dall'art. 59 della L.P. 15/2015~~.
4. Nelle aree delimitate in Cartografia non sono ammessi organismi edilizi e/o usi del suolo diversi da quelli corrispondenti alle sigle del primo comma, salvo l'eventuale presenza integrativa di:
 - abitazioni dei custodi degli organismi in questione, cui è imposta la SUN massima di 120 metri quadrati;
 - chioschi e piccoli fabbricati di servizio strettamente funzionali al godimento del verde, nelle aree VP;
 - attività terziarie ed esercizi pubblici, limitatamente alle aree CA, AS, S e SF.

5. Nelle aree **PP P-PR** i parcheggi possono essere realizzati sia in superficie che in sottosuolo o in appositi fabbricati fuori terra.
6. Gli interventi possono essere promossi ed eseguiti da soggetti sia pubblici che privati, singolarmente o in concorso, intendendosi che quelli rivolti a realizzare organismi particolarmente conspicui e/o complessi richiedono procedure preliminari di formazione e approvazione uguali a quelle contemplate per i piani attuativi di cui al precedente articolo 5. Nel caso di interventi privati, la loro conformità ai requisiti dell'interesse generale e le condizioni che ne assicurino l'uso ai cittadini vanno formalizzate con appositi atti, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.
7. I parametri e gli indici edificatori degli interventi relativi agli equipaggiamenti di progetto, che non dovranno comunque superare quelli previsti **per la zona B2a dalla seguente tabella**, verranno stabiliti caso per caso sulla base dei requisiti prestazionali degli organismi da realizzare, che possono essere focalizzati mediante appositi progetti di massima e studi preliminari intesi a valutare anche l'impatto urbanistico e ambientale dei rispettivi programmi. Ciascun equipaggiamento deve dotarsi delle superfici di parcheggio **come definite nel precedente articolo 11**, commisurate comunque alle necessità sia degli addetti che degli utenti e site all'interno del rispettivo sedime, con l'avvertenza che le attività commerciali insediabili e i relativi parcheggi pertinenziali devono sempre attenersi alle disposizioni contenute nella Sezione Quarta delle presenti NTA.

| | Sf min mq | Uf max mq/mq | Rc max % | Sd min % | H max del fronte (facciata) m | Piani fuori terra | | |
|---------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Zone F | | | 60% | 10% | 15,00 | 4 | | |

8. Nell'area per servizi e attrezzature pubbliche coincidente con i siti SOIS bonificati **(ex discariche RSU)** **situati in località Casetta lungo la S.P. 90 (SIB116007 e SIB116006), destinata ad impianti tecnologici (IP)**, va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. **Inoltre, nell'ottica prioritaria di tutela della sicurezza della circolazione stradale, l'accessibilità a detta area dovrà convergere in un unico punto, possibilmente utilizzando e/o spostando accessi già esistenti e in ogni caso concordando la soluzione con il Servizio Gestione Strade della Provincia.**
9. Le aree contrassegnate con *Srni art.13 comma 9, fanno riferimento allo Studio di Compatibilità ai fini idrogeologici di cui alle Norme di Attuazione della CSP, allegato alla presente "Variante 2024" al PRG e denominato Allegato 9. L'attuazione della destinazione urbanistica potrà avvenire quindi solo dopo aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel citato Studio in riferimento alla specifica area. Nel caso in cui sia prescritta la realizzazione di opere di protezione e/o mitigazione del rischio, tali opere dovranno essere terminate e collaudate prima di procedere con l'utilizzo dell'area secondo la zona prevista dal PRG.

Art. 14 – Aree **prevolentemente** residenziali **consolidate** di antica formazione (zone B1)

1. Le tavole **1-e-2** del PRG delimitano e classificano come zone B1 le aree **consolidate** prevalentemente residenziali del fondovalle che - pur trovandosi all'esterno degli insediamenti storici **dove vige il PRG-IS** – hanno assunto la configurazione urbanistica ed edilizia attuale già prima della seconda guerra mondiale

e sono tuttora occupate quasi soltanto da edifici e spazi liberi di genere tradizionale, oppure sono costituite da porzioni di edificato particolarmente saturo e consolidato. Tali aree fanno riferimento all'art. 16, commi 2 e 3, del Regolamento Urbanistico-edilizio provinciale. Parte di questo vecchio insediamento ricade in una zona ad elevato rischio geologico, nella quale vigono i disposti del precedente articolo 6.

2. Nelle zone B1 non è consentito realizzare nuovi organismi né ampliare quelli eventualmente esistenti che siano utilizzati per:

- attività zootecniche;
- attività terziarie e artigianali moleste e/o recanti pregiudizio all'igiene a al decoro dei luoghi;
~~attività commerciali con una superficie di vendita superiore ai 250 mq;~~
- attività di deposito all'aperto di qualsiasi genere;
- nuove attività produttive di tipo industriale.

3. La realizzazione di nuove funzioni pubbliche e di attività commerciali, terziarie e produttive di tipo artigianale e l'ampliamento di quelle esistenti sono ammesse solo dove sono compatibili con i caratteri architettonici e con le prestazioni spaziali, strutturali e funzionali tipiche degli organismi edilizi e dei tessuti insediativi consolidati di queste aree.

4. **Nelle zone B1a**, fatte salve le disposizioni sopra richiamate per le aree soggette a rischio geologico, ai fini del recupero abitativo degli edifici esistenti, se ne consente il risanamento conservativo e/o la ristrutturazione edilizia. L'eventuale demolizione con ricostruzione è subordinata alla ~~ricostruzione delle facciate fronte strada nella posizione originaria, riproposte con il riproposizione del~~ medesimo stilema architettonico ~~e nel rispetto delle forature originarie~~. Sono ammessi, anche congiuntamente:

- a. le modifiche dell'attuale destinazione d'uso degli spazi che sono compatibili con i caratteri architettonici e con le prestazioni spaziali, strutturali e funzionali tipiche degli organismi edilizi e dei tessuti insediativi consolidati di queste aree;
- b. un unico eventuale ~~aumento intervento di ampliamento una tantum (ove non già usufruito in qualsivoglia entità all'entrata in vigore della Variante 2024 del PRG) del volume urbanistico di proprietà~~ fino al massimo del ~~10% 20%~~ di quello attuale della SUN di proprietà o anche con ampliamenti superiori della SUN se è rispettato il Volume urbanistico esistente (secondo quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/2015 al c.1, lett. E, p.to 3);
- c. al solo fine del recupero abitativo dei sottotetti, la sopraelevazione dei fronti esterni a condizione che si tratti di un intervento unitario e che l'eventuale aumento di altezza dei fronti, su strade pubbliche, non superi i 40 cm, salvo uguagliare l'altezza maggiore di edifici confinanti. I fronti che si attestano sulla viabilità comunale vanno comunque salvaguardati nella loro configurazione generale.

5. **Nelle zone B1a**, ~~per favorire il al solo fine del recupero abitativo dei sottotetti tale aumento l'ampliamento di cui al comma precedente (p.to b.) può essere ottenuto anche in abbinamento ad altre modalità, elevando l'altezza esistente dei fronti esterni, a condizione che si tratti di un intervento unitario e che l'eventuale aumento di altezza dei fronti su strade pubbliche non superi i 40 cm, salvo uguagliare l'altezza maggiore di edifici confinanti. I fronti che si attestano sulla viabilità comunale vanno comunque salvaguardati nella loro configurazione generale.~~ l'art. 110 bis della L.P. 15/2015 si applica con le limitazioni di cui al precedente comma 4, punto c.

6. Nelle zone B1a e B1b, le nuove coperture saranno sempre a falde e dotate di manti in ~~cette tegole~~. È consentito realizzare finestre in falda e anche abbaini, purché di tipo tradizionale a due falde, non più larghi di m. 2,00, non più alti della quota più elevata della copertura, in numero contenuto (massimo 2 abbaini per falda) e comunque distanziati fra loro di almeno 3,00 m. e purché gli stessi non interrompano la linea di gronda.
7. Tutti gli interventi edilizi di cui sopra devono sempre fare salvo ogni diritto di terzi e si devono attenere ai criteri e agli indirizzi riportati nell'Allegato B alle presenti Norme. Inoltre è richiesto che anche se le opere interessano soltanto una parte di un edificio i progetti presentati considerino ed espongano l'assetto complessivo finale e l'organizzazione funzionale dell'intero organismo edilizio e del fondo nel quale si interviene.
8. Le zone B1a sono considerate sature salvo gli ampliamenti e le sopraelevazioni di cui ai commi precedenti, mentre nelle zone B1b vigono i seguenti indici e parametri edificatori:

| | Sf min mq | Uf max mq/mq | Rc max % | Sd min % | H max del fronte (facciata) m | Piani fuori terra | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|--|
| Zone B1b | 500 | 0,70 | 60% | 30% | 12,50 | 4 | | |

9. La superficie minima (Sf minima) dei lotti liberi (non ancora utilizzati) nelle zone B1 è 500 mq. Per i lotti già edificati, ma di superficie inferiore a 500 mq alla data di approvazione della Variante 2013, sono ammessi tutti gli interventi di completamento nel rispetto dei restanti parametri urbanistici di ciascuna zona (Uf max, Rc max, Sd min, H max del fronte, Piani fuori terra).

Art. 15 – Altre aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2)

1. Le tavole ~~2A e 2B~~ del PRG individuano e classificano come zone B2 tutte le altre aree prevalentemente residenziali nel fondovalle, già edificate o di cui si prevede l'edificazione a completamento degli insediamenti esistenti. Attenendosi alle indicazioni parametriche fin qui riportate in cartiglio, al loro interno si distinguono le zone B2a, B2b e B2c.
2. Nelle zone B2 non è consentito realizzare nuovi organismi né ampliare quelli eventualmente esistenti che siano utilizzati per:
- attività zootecniche;
 - attività terziarie e artigianali moleste e/o recanti pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi:
~~attività commerciali con una superficie di vendita superiore ai 250 mq;~~
 - attività di deposito all'aperto di qualsiasi genere;
 - attività produttive di tipo industriale.
- ~~3. Fatto salvo il caso degli alberghi, la superficie utile su occupata dalle funzioni non residenziali ammesse non può superare la metà di quella complessiva di ciascun edificio.~~
4. Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di completamento degli assetti insediativi esistenti, purché rivolti alla realizzazione di edifici civili dei tipi C di cui al precedente articolo 9, coperti a falde e con i colmi dei tetti sempre orientati nella stessa direzione di quelli esistenti nelle vicinanze.

5. Vigono i seguenti indici e parametri edificatori:

| | Sf min mq | Uf max mq/mq | Rc max % | Sd min % | H max del fronte (facciata) m | Piani fuori terra | Ds min m | Lf max m |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Zone B2a | 700 | 0,70 | 50% | 30% | 12,50 | 4 | 5(*) | 30 |
| Zone B2b | 700 | 0,70 | 50% | 30% | 9,50 | 3 | 5(*) | 25 |
| Zone B2c | 700 | 0,63 | 40% | 30% | 9,50 | 3 | 5(*) | 20 |

(*) Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/95 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana.

6. La superficie minima (Sf minima) dei lotti liberi (non ancora utilizzati) nelle zone B2 è 700 mq. Per i lotti già edificati, ma di superficie inferiore a 700 mq alla data di approvazione della Variante 2013, sono ammessi tutti gli interventi di completamento nel rispetto dei restanti parametri urbanistici di ciascuna zona (Uf max, Rc max, Sd min, H max del fronte, Piani fuori terra, **Ds min, Lf max**).
7. Per gli edifici esistenti è garantito il rispetto del volume lordo fuori terra prescindendo dalla verifica del parametro Uf max stabilito per le singole zone B2a, B2b, B2c nella precedente tabella.
8. Le attività commerciali insediabili e i relativi parcheggi pertinenziali sono regolamentati dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.
9. Per le distanze minime tra edifici nelle aree edificate di completamento B2, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, vale quanto stabilito ~~dall'art. 3 comma 5 e dall'art. 5, comma 1, lettera a), primo periodo, dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. "Disposizioni provinciali in materia di distanze", secondo i quali è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di m. 10,00 dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.~~
10. Le nuove coperture saranno sempre a falde. E' consentito realizzare abbaini, purché di tipo tradizionale a due falde, non più larghi di m. 2,00, non più alti della quota più elevata della copertura, in numero contenuto (massimo 2 abbaini per falda) e comunque distanziati fra loro di almeno 3 m. e purché gli stessi non interrompano la linea di gronda.
11. Le dotazioni minime di parcheggio sono quelle stabilite dall'art. 13 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.
12. L'utilizzo edilizio di lotti residui irregolari - intendendo per tali quelli non modificabili in quanto circondati da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, rogge, altri lotti già edificati e saturati - è consentito solo se la loro Sf non è inferiore a mq 450.

Art. 16 – Aree prevalentemente residenziali in località Monte (zone B3)

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG individuano come zone B3 tutte le aree che costituiscono l'abitato prevalentemente residenziale del Monte di Mezzocorona.
2. Nelle zone B3 è consentita solo la presenza di:

- edifici del tipo C1 descritto nel prospetto n.1 in Appendice, tradizionali, coperti a falde e con i colmi dei tetti sempre orientati nella stessa direzione di quelli esistenti nelle vicinanze, adibiti ad abitazione civile o rurale e/o ad alberghi, ristoranti e a simili funzioni turistiche, con i rispettivi equipaggiamenti;
- fabbricati rurali minori di tipo R (se già esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante 2018), descritti nel prospetto n.1 in Appendice.

3. Vigono i seguenti parametri edificatori:

| | Sf min mq | Uf max mq/mq | Rc max % | Sd min % | H max del fronte (facciata) m | Piani fuori terra | Ds min m | Lf max m |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Zone B3 | 700 | 0,48 | 30% | 60% | 6,50 | 2 | 5(**) | 15 |

(*) Per i fabbricati contraddistinti da “**” (asterisco) nella Tav. 2-B del PRG è ammesso un aumento una tantum ~~del volume urbanistico della SUN esistente~~ fino a un massimo del 10 % di quello esistente alla data del 10.01.2005 (1^ adozione PRG 2004).

(**) Vale per le strade esistenti. Il PRG non prevede strade da potenziare o di progetto in località Monte.

4. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.
5. Per gli edifici esistenti è garantito il rispetto del volume lordo fuori terra prescindendo dalla verifica del parametro Uf max stabilito nella precedente tabella.
6. Le nuove coperture saranno sempre a falde e dotate di manti in cotto o in cemento color cotto. E' anche consentito l'uso della lamiera color testa di moro, mentre altri materiali metallici di colori diversi possono eventualmente essere utilizzati in abbinamento alle tegole per porzioni minori di edificio e integrate in una nuova progettazione complessiva dell'immobile. E' consentito realizzare finestre in falda e anche abbaini, purché di tipo tradizionale a due falde, non più larghi di m. 2,00, non più alti della quota più elevata della copertura, in numero contenuto (massimo 2 abbaini per falda) e comunque distanziati fra loro di almeno 3 m. e purché gli stessi non interrompano la linea di gronda.
7. Per le distanze minime tra edifici nelle aree edificate di completamento B3, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, vale quanto stabilito ~~dall'art. 3 comma 5 e dall'art. 5, comma 1, lettera a), primo periodo, dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. "Disposizioni provinciali in materia di distanze", secondo i quali è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di m. 10,00 dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.~~

Art. 16 bis – Recupero abitativo dei sottotetti nelle zone residenziali di Completamento B1b, B2 e B3.

1. Per tutti gli edifici residenziali esistenti nelle zone B1b, B2 e B3 alla data di entrata in vigore del PRG denominato “Variante 2011” approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n.1501 del 13 luglio 2012, ai fini del recupero abitativo dei sottotetti esistenti e nell'ottica del risparmio di territorio, è consentita, per una sola volta, la sopraelevazione sul sedime esistente ai sensi dell'art.3 lettera e) del

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti, alle seguenti condizioni:

- a) ~~per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.;~~
 - b) la sopraelevazione oltre il limite di zona è consentita ~~nel limite di altezza~~ per quanto strettamente necessario (~~altezza sotto tavolato a filo muro interno fino a un massimo di 1,80 mt~~) per l'ampliamento di unità abitative esistenti e/o per la realizzazione di nuove unità abitative, ~~mantenendo la tipologia della copertura e il numero delle falde esistenti~~;
 - c) anche nell'ipotesi di sopraelevazione non in allineamento con le murature perimetrali, deve essere mantenuta una coerenza architettonica complessiva per l'intero edificio oggetto di sopraelevazione; le falde di copertura devono avere pendenze riferibili al contesto edilizio dell'intervento.
2. Subordinatamente alle medesime condizioni e limitazioni di cui al comma precedente ~~e nel rispetto dell'altezza massima e del numero massimo di piani previsti per la specifica zona~~, è altresì consentita la realizzazione di una o più unità abitative negli edifici privi di sottotetto (in quanto mansardati o ultimi di un edificio avente il tetto piano), purché l'alloggio sia destinato a ~~prima abitazione di un familiare fino al secondo grado soddisfare le esigenze abitative di uno o più dei proprietario componenti del nucleo familiare residente nell'edificio oggetto di sopraelevazione~~.

Art. 16 ter – Aree residenziali di espansione insediabili anche attraverso Piani Attuativi (PA), Piani di Lottizzazione (PL) o Progetti Convenzionati (PC) – (Zone C1a e C1b)

1. Sono le aree inedificate nell'ambito di zone a prevalente destinazione residenziale nelle quali le principali reti infrastrutturali vanno realizzate o completate e per il cui insediamento può essere prevista l'applicazione di strumenti di progettazione urbana e di dettaglio.
2. I piani subordinati (PA – PL – PC) individuati dalla cartografia trovano specifica descrizione degli obiettivi, indici, parametri urbanistici e modalità di perequazione, al successivo Allegato A. Per quanto non previsto valgono i parametri del successivo comma 4.
3. Tali aree potranno essere edificate attraverso la preventiva approvazione di un PA, PL o PC sulla base di previsioni da definire in modo specifico per ogni singolo piano (PA - PL - PC) in relazione agli obiettivi di insediamento e all'interesse pubblico che lo caratterizza.
4. I seguenti indici parametrici sono da utilizzarsi come misura di riferimento in fase di redazione dei piani di cui al comma 3, ma possono naturalmente essere previsti anche indici e parametri diversi in applicazione di specifica previsione perequativa. I successivi parametri diventano invece prescrittivi per le aree prive o di piani subordinati (PA – PL – PC) od oltre il termine della loro efficacia.

| | Sf min Mq | Uf max mq/mq | Rc max % | Sd min % | H max del fronte (facciata) m | Piani fuori terra | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|--|
| Zone C1a | 700 | 0,63 | 30% | 45% | 9,50 | 3 | | |
| Zone C1b | 700 | 0,50 | 30% | 45% | 8,50 | 3 | | |

5. Per le aree sulle quali è in vigore un piano subordinato, approvato con delibera del Consiglio Comunale alla data di adozione del presente PRG (2024) sono fatte salve e per esse valgono, le destinazioni e i parametri urbanistici già approvati.
6. Le aree oggetto di trasformazione urbanistica/edilizia con superficie territoriale inferiore a 2.500 mq potranno essere attuate anche tramite Progetto Convenzionato che contenga una puntuale valutazione delle opere di urbanizzazione interne all'area e le eventuali perequazioni (opere e/o aree di interesse pubblico).

Art. 16 quater – Aree a Verde Privato

1. Le aree destinate dal PRG a Verde Privato sono aree agricole, ortive, prative e/o incolte ubicate nei centri abitati o ai margini di essi anche limitrofe ad aree agricole che, in relazione alle loro dimensioni, ovvero alla loro localizzazione, ovvero per la presenza di alberature, sono da mantenere prevalentemente a verde.
2. Tali aree sono destinate al mantenimento o alla formazione di verde ad uso privato, quali giardini, orti, frutteti o verde domestico in generale.
3. Le aree a verde privato sono inedificabili, fatta eccezione per l'ampliamento degli edifici (entro o fuori il Centro Storico) che ne hanno titolo (e secondo i parametri ad essi riferiti), adibiti a funzioni prevalentemente residenziali. L'ampliamento su Verde Privato è consentito anche nei casi in cui sia la sola porzione in aggiunta laterale (o parte di essa) a ricadervi.
4. Nelle aree a Verde Privato è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie.
5. Qualsiasi modifica delle alberature, nonché le opere di manutenzione straordinaria, costruzione, ricostruzione dei percorsi e delle opere d'arte ricomprese nelle aree a Verde Privato sono ammesse qualora supportate da relativo titolo abilitativo.
6. In tali aree (anche in Centro Storico) è possibile realizzare garages completamente interrati al solo scopo di garantire lo standard urbanistico di edifici confinanti e limitrofi, a condizione che al termine dei lavori sia ripristinata la destinazione a verde del soprassuolo.
7. È inoltre possibile realizzare strade di accesso o piazzali a servizio della residenza con relative pavimentazioni, qualora si configurino come pertinenza di edifici esistenti e per l'entità strettamente necessaria alla fruizione dell'immobile. A tale scopo, per gli edifici del Centro Storico si faccia riferimento al Prontuario per la scelta dei materiali utilizzabili.
8. Le aree a Verde Privato contraddistinte dallo Specifico Riferimento Normativo (SrN *art. 16 quater comma 8), sono da ritenere completamente inedificabili, sono vietati aumenti di volume (anche interrati) in caso di edifici esistenti, mentre sono ammesse le costruzioni accessorie così come definite dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale e dal Regolamento Edilizio Comunale. Si applichino inoltre le indicazioni dello Studio di Compatibilità (a firma della geologa Giuseppina Zambotti), Allegato 9 della Variante 2024 del P.R.G. di Mezzocorona, nei casi da esso trattati riguardo alle aree a Verde Privato.

Art. 17 – Zone produttive provinciali ZPP (zone D1)

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG delimitano le zone produttive (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968, dell'art. 33 della L.P. 5/2008, degli artt. 117 e 118 della L.P. 15/2015 e del Capo III del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale) che il Piano stralcio del PTC della Comunità Rotaliana-Königsberg relativo alle aree produttive e alle aree agricole, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione della n° 1170 dd. 06 luglio 2018, definisce di livello provinciale e dove vigono i disposti delle relative Norme di attuazione.
2. In queste aree ZPP (corrispondenti alle zone D1 di PRG) sono ammessi solo organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9 e si consente esclusivamente lo svolgimento delle seguenti attività:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - realizzazione e uso di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.
 - commercializzazione dei prodotti aziendali.
3. Le zone produttive provinciali sono distinte in:
 - aree esistenti (quando risultano prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione);
 - aree di progetto (quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare o prevalentemente non utilizzate).
4. Fatte salve tutte le altre norme, all'interno delle zone ZPP (D1) è ammessa la realizzazione di servizi di interesse collettivo quali mense, bar, ristoranti, funzionali alle attività consentite in tali aree.
5. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 33 del PUP, nelle aree produttive può essere realizzato un primo alloggio per un massimo di 400 mc e, in base all'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, un'ulteriore unità abitativa, al fine di garantire la continuità gestionale, nel limite di ulteriori 120 mq di SUN, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto delle "Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive" di cui al Titolo IV "Disciplina edilizia per specifiche finalità", Capo II, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio".
6. Le lavorazioni chimiche nocive sono vietate e gli impianti produttivi devono essere attrezzati in modo da non produrre l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera secondo la legislazione vigente, e in particolare ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare del permesso di costruire o della attivazione di una SCIA.

7. Per gli interventi edilizi nelle zone ZPP (D1) vigono i seguenti indici e parametri edificatori:

| | Sf min mq | Rc max % | Sd min % | H max m | Piani fuori terra | Ds min m | Tipologie |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Zone ZPP (D1) | 1000 | 50% | 30% | 12,50 | 4 | 7,50(**) | P |

(*) Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/1995 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana.

8. Come stabilito dall'art.117 della L.P.15/2015, il permesso di costruire o la SCIA nelle aree produttive sono soggetti alla verifica di ammissibilità delle attività che s'intendono insediare nella specifica zona.

9. Le attività commerciali insediabili nelle zone ZPP (D1) sono regolamentate dall'art.4 della Sezione Quarta delle presenti NTA. Le dotazioni minime di parcheggio sono quelle dell'articolo 11.

10. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.

11. Ai sensi dell'art.74, comma 1, lettera f), della L.P. 15/2015, il Capo II del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree produttive del settore secondario individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione (PTC e PRG), alla quale le presenti NTA fanno esplicito riferimento.

Art. 18 - Aree per insediamenti produttivi e agroindustriali di livello comunale ZPL (zone D2) esistenti e di progetto

1. Le tavole 1-e-2 del PRG delimitano le aree destinate a insediamenti produttivi del settore secondario di livello comunale (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968, dell'art. 33 della L.P. 5/2008, degli artt. 117 e 118 della L.P. 15/2015 e del Capo III del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale) esistenti e di progetto, costituiti da organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9. In tali zone ZPL (D2) si distinguono:

- le zone **D2a**, dove - oltre a quelle contemplate nel precedente articolo 17 per le zone ZPP (D1) produttive provinciali - si possono svolgere anche attività di deposito per prodotti e attrezzi agricoli e attività commerciali secondo le indicazioni dell'art.4 della Sezione Quarta delle presenti NTA.
- le zone **D2b**, che sono invece strettamente riservate alle attività agroindustriali e dove sono consentite soltanto attività di deposito, immagazzinamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con la presenza di organismi quali cantine e magazzini di frutta e ortaggi.

2. In entrambe le zone ZPL (D2), all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa, coerentemente con quanto disposto dall'art. 33 del PUP, può essere realizzato un primo alloggio per un massimo di 400 mc e, in base all'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, un'ulteriore unità abitativa, al fine di garantire la continuità gestionale, nel limite di ulteriori 120 mq di SUN, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel

rispetto delle “Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive” di cui al Titolo IV “Disciplina edilizia per specifiche finalità”, Capo II, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 4 agosto 2015, n.15 “Legge provinciale per il governo del territorio”.

3. Le lavorazioni chimiche sono pure vietate e gli impianti produttivi devono essere attrezzati in modo da non produrre l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera secondo la legislazione vigente, e in particolare ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare del permesso di costruire o della attivazione di una SCIA.
4. Fatte salve tutte le altre norme, all'interno delle zone ZPL (D2) è sempre ammessa la realizzazione autonoma di servizi di interesse collettivo quali mense, bar, ristoranti funzionali alle attività consentite in tali aree. Inoltre all'interno delle zone ZPL (D2) è altresì ammessa la realizzazione di bar con funzione autonoma nel limite dimensionale di 60 mq di superficie utile massima, aperta al pubblico.
5. Per gli interventi edilizi vigono i seguenti indici e parametri edificatori, validi per entrambe le zone ZPL (D2):

| | Sf min mq | Rc max % | Sd min % | H max m | Piani fuori terra | Ds min m | Tipologie |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| Zone ZPL (D2) esistenti e di progetto | 1000 | 50% | 30% | 12,50 (*) | 4 | 7,50(**) | P |

(*) Esclusi silos e altri impianti tecnici.

(**) Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/95 e ss.mm.o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana.

6. Come stabilito dall'art.117 della L.P.15/2015, il permesso di costruire o la SCIA nelle aree produttive sono soggetti alla verifica di ammissibilità delle attività che s'intendono insediare nella specifica zona. Le dotazioni minime di parcheggio sono quelle stabilite dall'art. 13 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.
7. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito ~~dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.~~ dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.
8. La zona D2a “ex Distillerie Valdadige” sita in località Pineta, è vincolata alla seguente prescrizione (in cartografia riferimento normativo N.02): “In considerazione della destinazione ad uso Industriale/Commerciale, il sito non risulta inquinato. Il certificato di destinazione urbanistica, dovrà riportare la limitazione permanente dell'area ad uso Industriale/Commerciale e tale circostanza dovrà essere comunicata all'ufficio erariale competente”.
9. ~~Nel perimetro delimitato allo scopo nella zona ZPL (D2a) di Mezzocorona est, situata in località Zablani, vale quanto disposto dal Piano Guida approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.21 di data 09 agosto 2018, avente lo scopo di fornire indicazioni per il corretto futuro sviluppo dell'intera area~~

~~asseggettata a piano attuativo, al fine di garantire un ordinato sviluppo, una efficace riqualificazione ambientale e un'adeguata infrastrutturazione.~~

10. In particolare il piano guida persegue i seguenti obiettivi:

- ~~riorganizzazione complessiva del sito con particolare riguardo alla riqualificazione dei fronti stradali, degli spazi aperti a essi prospicienti e all'organizzazione degli accessi veicolari;~~
- ~~riqualificazione dell'edificio ex Valman con caratteri adeguati al contesto rurale in cui è inserito;~~
- ~~integrazione, nel complesso delle costruzioni esistenti, di un edificio di alta qualità architettonica, in grado di porsi come "vetrina" della produzione agricola, vinicola e gastronomica locale.~~

11. Il piano guida prevede altresì:

- ~~a) l'obbligo di cedere al Comune a titolo gratuito l'area necessaria alla viabilità pubblica di progetto;~~
- ~~b) l'obbligo di cedere al Comune, a titolo gratuito il 20% della restante superficie territoriale St, da destinare a verde pubblico VP e a parcheggi pubblici PP.~~

12. Ai sensi dell'art.74, comma 1, lettera f), della L.P. 15/2015, il Capo II del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree produttive del settore secondario individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione (PTC e PRG), alla quale le presenti NTA fanno esplicito riferimento.

13. Le aree contrassegnate con *Srn art.18 comma 13, risultano sovrapposte a siti bonificati (SIB116006 e SIB116007 – Ex discarica RSU Loc. Casetta) e pertanto necessitano di subordinare gli eventuali Permessi di Costruire alla preventiva verifica, effettuata dal richiedente, che i siti rientrino nei parametri di qualità del terreno e delle acque sotterranee per le aree ad uso produttivo (tab. 1 colonna B e tab. 2 dell'allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06); in caso contrario dovranno essere attuate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati.

14. Le aree contrassegnate con *Srn art.18 comma 14, fanno riferimento allo Studio di Compatibilità ai fini idrogeologici di cui alle Norme di Attuazione della CSP, allegato alla presente "Variante 2024" al PRG e denominato Allegato 9. L'attuazione della destinazione urbanistica potrà avvenire quindi solo dopo aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel citato Studio in riferimento alla specifica area. Nel caso in cui sia prescritta la realizzazione di opere di protezione e/o mitigazione del rischio, tali opere dovranno essere terminate e collaudate prima di procedere con l'utilizzo dell'area secondo la zona prevista dal PRG.

Art. 18bis - Aree produttive locali D2c con carattere multifunzionale

1. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare sulle tavole ~~1-e-2~~ del PRG, ~~con specifica variante cartografica~~, le aree ZPL destinate a insediamenti produttivi del settore secondario di livello locale (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968) aventi carattere multifunzionale (zone D2c), costituiti da organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9, nelle quali, oltre a quanto previsto dal precedente art.18, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio per ogni merceologia, ai sensi dell'art.4, comma 3. della Sezione Quarta delle presenti Norme. Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di

superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio, di medie strutture di vendita al dettaglio, è subordinato al rispetto dei seguenti criteri e parametri:

- a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la **superficie del lotto SUN** non può essere superiore al 50 per cento;
- b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60 per cento;**
- c) almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;**
- d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.
- e) le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente "Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento" Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

2. Per gli interventi edilizi vigono i seguenti indici e parametri edificatori:

| | Sf min mq | Rc max % | Sd min % | H max m | Piani fuori terra | Ds min m | Tipologie |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Zone ZPL (D2c) | 1000 | 60% | 30 20% | 12,50 | 4 | 7,50(**) | P |

() Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/95 e ss.mm.o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana.**

- 3. Le dotazioni minime di parcheggio sono quelle stabilite dall'art. 13 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.
- 4. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito **dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.**
- 5. Ai sensi dell'art.74, comma 1, lettera f), della L.P. 15/2015, il Capo II del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree produttive del settore secondario individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione (PTC e PRG), alla quale le presenti NTA fanno esplicito riferimento.

Art. 18ter - Aree per esercizi alberghieri e attività turistiche Aree turistico-ricettive (zone D2d)

1. Le tavole del PRG delimitano le aree destinate a insediamenti produttivi del settore secondario di livello locale (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968) legate alle attività turistiche e ricettive (D2d), costituite da organismi edilizi del tipo C del precedente articolo 9. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dall'art. 5 della L.P. n. 7 del 15 maggio 2002 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica" e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 25/09/2003, n.28-149/Leg e s.m. limitatamente alle seguenti attività:

- alberghi
- alberghi-garnì
- ~~— residenze turistico alberghiere~~
- villaggi alberghieri

nei limiti del successivo terzo comma del presente articolo, nonché tutte le funzioni di tipo commerciale o terziario legate all'attività turistica. Le attività commerciali all'interno di dette aree, come successivamente precisato nella Sezione quarta sono limitate all'esercizio di vicinato. L'attività di ristorazione è ammessa anche in forma autonoma rispetto all'attività ricettiva.

2. Gli indici parametrici previsti per queste aree sono i seguenti:

| | Sf min mq | Rc max % | Sd min % | H max M del fronte | Piani fuori terra | | Tipologie |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|--|-----------|
| Zone ZPL (D2d) | 1000 | 60% | 30% | 12,50 | 4 | | C |

3. Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti all'articolo 77 della legge provinciale n. 15/2015, compreso l'ampliamento della SUN in caso di Ristrutturazione edilizia fino a un massimo del 20%.
4. Per gli edifici che già raggiungono le altezze massime di zona, sono ammesse (una tantum) sopraelevazioni oltre l'altezza dell'edificio di 0,60 m applicabile per i corpi edilizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa (PRG Variante 2024).
- ~~5. Gli edifici (o porzioni di essi) a destinazione residenziale esistenti nelle zone alberghiere alla data di entrata in vigore del PRG (Variante 2024) possono essere ampliati per una sola volta fino al 20% della SUN esistente da destinare esclusivamente a scopi abitativi.~~
6. E' ammessa la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale secondo i limiti disposti dall'art. 119 delle l.p. n. 15/2015 e dall'art. 96 del RUEP.
7. Per la sola area identificata con il simbolo (*art.18 ter c.7), compendio La Cacciatora, è ammesso anche l'insediamento di esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30 della L.P. 7/2002.
8. Per la sola area identificata con il simbolo (*art. 18 ter c.8), compendio al Monte, i parametri urbanistici massimi utilizzabili sono i seguenti:

| | Sf min mq | Rc max % | Sd min % | H max M del fronte | Piani fuori terra | | Tipologie |
|--|--------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|--|-----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|-----|------|---|--|--|
| Zone ZPL (D2d) | 1000 | 40% | 30% | 9,50 | 3 | | |
|---------------------------|------|-----|-----|------|---|--|--|

9. Le aree contrassegnate con *Srn Art. 18ter comma 9, sono completamente inedificabili anche in interrato e non ammettono alcun tipo di ampliamento di eventuali volumi esistenti o di carico antropico.

Art. 18quater – Aree per insediamenti produttivi di livello locale – area “Fornaci” – ZPL (zone D2d)

1. La tavola 1 del PRG delimita l'area destinata a insediamenti produttivi del settore secondario di livello comunale (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968) legati alle attività estrattive, nonché di recupero e di riciclaggio di materiali in genere.
2. In tali zone ZPL (D2d) è ammessa:
 - la realizzazione di organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9;
 - la realizzazione di silos, nastri di trasporto e impianti tecnici.
3. In tali zone, in coerenza con le disposizioni dell'art. 17 (zone produttive ZPP D1) è consentito esclusivamente lo svolgimento delle seguenti attività:
 - lavorazioni di inerti e loro derivati (confezionamento conglomerati bituminosi, confezionamento di conglomerati cementizi, lavorazione e riciclaggio inerti e similari, comprese attività di recupero e riciclaggio di materiali contenenti bitume);
 - attività di cui all'art. 33 c.1 lettera h) delle NTA del PUP.
4. Indici di piano:
 - Rc non superiore al 60%;
 - H max del fronte (facciata) = 20m, con esclusione di impianti tecnologici e/o silos, che possono assumere altezze maggiori in funzione di reali esigenze produttive, fino a un massimo di 30m.
5. All'interno di tali zone è sempre ammessa la realizzazione di:
 - aree funzionali all'esercizio delle attività (parcheggi, cabine elettriche, impianti, ecc.);
 - dispositivi e opere di protezione e/o mitigazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 40 ter;
 - opere di ripristino ambientale;
 - opere e dispositivi di protezione e mitigazione del rischio;
 - depositi di materiale.
6. Fatte salve maggiori disposizioni prescritte da fasce di rispetto stradale, per i nuovi edifici dovrà essere garantito il rispetto di una distanza dal ciglio stradale pari alla loro altezza, con un minimo di 20m dal ciglio stradale. Gli eventuali impianti di altezza maggiore di 20m (cfr. nastri trasportatori, macchinari, frantoi, impianti e relative coperture, impianti tecnologici, silos o similari) possono essere collocati ad una distanza minima dal ciglio stradale pari all'altezza e dovranno essere collocati preferibilmente in posizione arretrata rispetto agli altri manufatti.
7. Sono soggette ad intervento diretto tutti gli interventi previsti dall'art. 77 lettere a), b), c), d), e), f) della L.P. 15/2015, sugli edifici ed impianti esistenti, nonché gli interventi di cui alla lettera g) che:

- siano finalizzati all'adeguamento degli edifici e degli impianti esistenti per il loro riammodernamento, best-practice, sopravvenute normative, prescrizioni in materia ambientale e ottimizzazioni in materia di risparmio energetico dei cicli produttivi;
 - non costituiscano interventi di riordino sostanziale complessivo degli impianti mediante demolizione con ricostruzione o copertura integrale di cicli produttivi;
 - non prevedano l'insediamento di nuove attività rispetto a quelle presenti e autorizzati alla data del 31/12/2023;
 - per tipologia e caratteristiche intrinseche non richiedano opere di infrastrutturazione da pianificarsi mediante strumenti attuativi.
8. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio, come individuate negli studi di compatibilità alla CSP predisposti in fase di pianificazione e allegati alla variante “2-2024 Aree estrattive”. Tali opere potranno essere eseguite per stralci, in funzione dell'estensione e della tipologia dei singoli interventi previsti, nonché dello stato di avanzamento della coltivazione del giacimento minerario, previa elaborazione di uno studio di compatibilità specifico in fase progettuale.
9. L'area individuata con specifico riferimento normativo è subordinata alla preventiva realizzazione delle opere di mitigazione (vallitomo e copertura di protezione). L'utilizzo è consentito esclusivamente per la formazione di baie e cumuli di materiali inerte di lavorazione, nel rispetto di quanto prescritto dallo studio di compatibilità allegato alla variante “2-2024 Aree estrattive”.

Art. 19 - Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)

1. Con riferimento al vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, le tavole ~~1 e 2~~ del PRG delimitano e classificano le aree dove si possono svolgere attività di cava, deposito e lavorazione dei materiali lapidei e/o inerti estratti, assumendo come riferimento le indicazioni del vigente Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 della LP 24 ottobre 2006 n.7 e successive modificazioni. Al di fuori di queste aree (zone D3) tali attività sono vietate. Nelle aree ricomprese dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali in materia di coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione, si applica l'art. 5 della LP 24 ottobre 2006 n.7.
2. ~~Nelle porzioni di queste aree che nella Carta geologica provinciale risultano soggette a elevato rischio geologico vigono i disposti del comma 5 del precedente articolo 6, specie per quanto riguarda il divieto di svolgere attività con presenza continuativa di persone, veicoli, macchinari e relativi depositi o ricoveri stabili, in assenza di una perizia che ne certifichi la possibilità e ne precisi le condizioni.~~
3. ~~Le opere consentite, le modalità di coltivazione delle cave, gli interventi di sistemazione dei suoli ad attività cessate, le domande di autorizzazione per le nuove estrazioni, la prosecuzione, l'ampliamento o la riattivazione di estrazioni sospese sono regolamentate dal Piano provinciale di utilizzo e dalla LP n.6/1980 LP 24/10/2006, n.6 – legge cave. In particolare:~~
 - ~~gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti~~

- ~~nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare del permesso di costruire o della attivazione di una SCIA;~~
- ~~è vietata la presenza di qualsiasi abitazione, anche precaria;~~
- ~~nelle aree estrattive si ammette solo la presenza di blocchi per servizi igienici, di ripari precari per i mezzi meccanici e di impianti tecnologici, mentre è esclusa quella di qualsiasi altro genere di edificio, sia pure provvisorio;~~
- ~~nelle aree di deposito e lavorazione si consente la presenza di organismi edili facilmente smontabili adibiti a uffici, servizi aziendali, officine di riparazione e ricovero dei mezzi meccanici, nonché dei necessari impianti e tecnologici, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:~~

| | | R _{max} % | | H _{max} m | Piani fuori terra | D _{min} da eventuali edifici preesistenti m |
|---------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| Zone D3 | | 30% | | 9,50 | 3 | 10,00 |

4. I progetti di utilizzo delle aree estrattive e di quelle adibite alle lavorazioni connesse vanno redatti dai concessionari tenendo in particolare cura:

- ~~le opere di sistemazione progressiva del suolo, da realizzare via via che le attività di cava procedono, e quelle per ambientare le strade di servizio e gli impianti utilizzati nel contesto paesaggistico esistente;~~
- ~~i provvedimenti da assicurare per eliminare ogni impatto negativo (acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico) e quantomeno per mitigarlo con misure idonee, e per far sì che il trasporto del materiale non interferisca negativamente con il traffico veicolare normale e che i carichi non danneggino la normale rete stradale utilizzata dall'azienda per la sua attività.~~

5. Ad attività estrattive concluse, le aree già utilizzate per le medesime dovranno essere sempre convertite ad usi agricoli o a bosco.

Art. 20 - Zone agricole E1p, E2p di pregio del PUP

- Le aree agricole E1p ed E2p di pregio del Piano urbanistico provinciale sono individuate nelle tavole ~~1 e 2~~ del PRG con apposito rettino. In sintonia con gli artt. 37 e 38 delle Norme di attuazione del PUP, esse sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edili, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture secondo quanto specificato dai successivi commi se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.

3. I requisiti dei richiedenti e l'idonea localizzazione degli interventi edili, devono essere preventivamente verificati da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica **provinciale**.
4. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.
5. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma precedente, a meno delle limitazioni più avanti specificate, nelle sole aree agricole di pregio E1p (con esclusione quindi delle aree agricole di pregio E2p), all'interno dell'edificio rurale è consentita, in coerenza con la carta del paesaggio del piano urbanistico provinciale e con il Capo I del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la realizzazione di un alloggio per impresa agricola purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dagli artt. 71, 72 e 73 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
6. Qualora tali nuove eccezionali abitazioni rurali primarie costituiscano volumi isolati (comunque facenti parte del compendio edilizio rurale) gli edifici saranno del tipo C1 descritto nel prospetto n.1 in Appendice. Se invece si tratta di nuovi volumi abitativi annessi a organismi produttivi agricoli, quelli residenziali andranno inglobati nella massa degli organismi stessi.
7. Per questi eccezionali interventi residenziali nelle zone agricole E1p vigono i seguenti parametri edificatori:

| | Sf min mq | If max mc/mq | V max Mc | H max m | Piani fuori terra | Ds min m |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| nuove abitazioni rurali | ≥ 5.000 | 0,03 | 400 | 6,50 | 2 | 5,00 (*) |

(*) Vale per le strade esistenti. Per le strade da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/1995 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana. La distanza dalle strade, al di fuori delle zone specificamente destinate all'insediamento, è anch'essa stabilita dalla DGP 909/1995 e ss.mm.

8. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.
9. Nel calcolo degli If si computano gli appezzamenti effettivamente utilizzati o utilizzabili che compongono l'azienda agricola, anche se non contigui, purché ricadano nel territorio comunale o di comuni confinanti e siano regolarmente destinati dal PRG come suoli agricoli. Per gli appezzamenti che ricadono in altro comune si computa l'If vigente secondo il PRG locale, ed è richiesto il nulla osta del sindaco competente.
10. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, e comunque purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dagli artt. 79 e 81 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

11.Nelle zone agricole di pregio è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

12.Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di ampliamenti per una quota non superiore al 15% ~~del volume esistente della SUN esistente~~ per garantirne la funzionalità.

13.Nelle zone agricole E1p, E2p di pregio del PUP valgono inoltre le seguenti disposizioni:

14.Nelle porzioni di queste aree che nella Carta geologica provinciale risultano soggette a elevato rischio geologico vigono i disposti del comma 5 del precedente articolo 6.

15.La realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzi e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dall'art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è ammessa con le limitazioni stabilite dal PRG.

16.Nelle zone agricole E1p ed E2p di pregio del PUP, la vendita di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, si svolge nelle forme e con le modalità stabilite dall'art.~~5~~ 45 della Sezione Quarta delle presenti Norme.

17.Nelle zone agricole E1p di pregio del PUP per favorire il riutilizzo delle volumetrie edilizie esistenti di fabbricati già adibiti ad allevamenti bovini, suini e avicoli in grande scala, è consentito di recuperarle e destinarle a nuovi impieghi che però devono comunque riguardare attività strettamente connesse a quelle di tipo agricolo, compreso l'allevamento ma solo per quelle già esistenti.

18.Per gli interventi edilizi di nuova costruzione relativi a tali immobili produttivi agricoli vigono i seguenti parametri:

| | Sf min mq | If max mc/mq | Rc max % | V max mc | H max m | Ds min m |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Serre | 1.000 | 0,05 | 50 | 400 | 6,50 al colmo | 5,00 (*) |
| Stalle | 5.000 | 0,05 | 50 | 800 | 5,00 | 10,00 (*) |
| Depositi, magazzini, ecc. | 5.000 | 0,05 | 50 | 800 | 5,00 | 5,00 (*) |

(*) Vale per le strade esistenti. Per le strade da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/1995 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana. La distanza dalle strade, al di fuori delle zone specificamente destinate all'insediamento, è anch'essa stabilita dalla DGP 909/1995 e ss.mm.

(**) m 100 da confini zone residenziali

(***) m 100 dalle prese d'acqua e dalle sorgenti

19.Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito ~~dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.~~ dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.

20.Nel calcolo degli If si computano gli appezzamenti effettivamente utilizzati o utilizzabili che compongono l'azienda agricola, anche se non contigui, purché ricadano nel territorio comunale o di comuni confinanti e siano regolarmente destinati dal PRG come suoli agricoli. Per gli appezzamenti che ricadono in altro comune si computa l'If vigente secondo il PRG locale, ed è richiesto il nulla osta del sindaco competente.

21.Tutte stalle devono essere provviste di concimaia situata a distanza adeguata non minore di m. 40 dalle abitazioni e dalle strade e non minore di m. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di m. 10 dalle stalle stesse.

22.Nelle zone agricole E2p di pregio del PUP è ammessa esclusivamente la presenza di piccoli depositi per attrezzi e di tettoie completamente aperte, aventi ~~una superficie coperta massima di 20 mq~~ le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del RUEP e pertanto con superficie massima di 15 mq e una altezza massima ~~del fronte~~ di m 3,50 ed è vietata la realizzazione di nuove abitazioni.

23.In entrambe le zone agricole E1p ed E2p di pregio del PUP le abitazioni esistenti possono essere mantenute e ristrutturate ai fini del miglioramento delle loro prestazioni funzionali, con eventuale aumento una tantum fino al 10% ~~della volumetria attuale della SUN esistente~~, e l'agriturismo - regolato dalle vigenti norme provinciali - vi è ammesso solo come funzione complementare.

24.Nell'ambito delle sole zone agricole E1p di pregio del PUP (con esclusione quindi delle aree agricole di pregio E2p) è consentita, a servizio delle attività agricole, la realizzazione di un impianto di miscelazione con relative attività connesse e di supporto, di valenza sovra-aziendale e/o sovracomunale, secondo i seguenti indici e parametri edificatori:

| | Sf min mq | Rc max % | Sd min %c | H max m | Ds min m |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| Impianto miscelazione | 1.000 | 50 | 30 | 12 (*) | 5,00 (**) |

(*) Esclusi silos e altri impianti tecnici.

~~(**) Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/1995 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana. La distanza dalle strade, al di fuori delle zone specificamente destinate all'insediamento, è anch'essa stabilita dalla DGP 909/1995 e ss.mm.~~

25.E' vietata la residenza, anche di carattere temporaneo (alloggio custode o conduttore, ecc.). Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito ~~dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.~~ dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.

Art. 20bis - Zone agricole E2pRS di pregio del PUP coincidenti con aree di rispetto storico, ambientale e paesistico del PRG-IS

- Nelle zone agricole E2p di pregio del PUP coincidenti con aree di rispetto storico, ambientale e paesistico di cui agli artt.10 e 36 delle Norme di attuazione del PRG-IS (Piano regolatore generale – insediamenti storici di Mezzocorona), denominate E2pRS, caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sono ammesse esclusivamente le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole e il ripristino di manufatti ed opere quali

recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali. Sono vietate le nuove costruzioni, la modifica dell'andamento naturale del terreno e la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista.

Art. 20ter - Zone agricole E1, E2

- Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG delimitano le zone agricole E1, E2 che non risultano comprese nelle aree agricole di pregio del PUP di cui al precedente articolo 20. Esse sono destinate alle attività agricole riservate soprattutto alla viticoltura, in fondovalle, e ai coltivi più adatti alla sua posizione elevata in località Monte. Nelle porzioni di queste aree che nella Carta geologica provinciale risultano soggette a elevato rischio geologico vigono i disposti del comma 5 del precedente articolo 6.
- Nelle zone agricole E1 è esclusa ogni attività di conservazione, trasformazione dei prodotti e di allevamento a scala industriale. Pertanto si consente solo la presenza di fabbricati, organismi e infrastrutture strettamente attinenti le attività agricole richiamate nel primo comma, quali serre, piccole stalle a conduzione familiare, piccoli depositi, magazzini, ambienti per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli e vinicoli così come ammessa dall'art.~~5~~ **45** della Sezione Quarta delle presenti Norme, rustici, fienili, nonché di impianti tecnologici e fabbricati accessori con funzioni inequivocabilmente complementari a quelle principali consentite quali serbatoi, silos, essiccatoi, concimai, vasche ecc. Per favorire il riutilizzo delle volumetrie edilizie esistenti di fabbricati già adibiti ad allevamenti bovini, suini e avicoli in grande scala, è consentito di recuperarle e destinarle a nuovi impieghi che però devono comunque riguardare attività strettamente connesse a quelle di tipo agricolo, compreso l'allevamento ma solo per quelle già esistenti. Le attività commerciali insediabili e i relativi parcheggi pertinenziali sono regolamentati dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.
- Per gli interventi edilizi di nuova costruzione relativi a tali immobili produttivi agricoli vigono i seguenti parametri:

| | Sf min mq | If max mc/mq | Rc max % | V max mc | H max m | Ds min m |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| Serre | 1.000 | 0,05 | 50 | 400 | 6,50 al colmo | 5,00 (*) |
| Stalle | 5.000 | 0,05 | 50 | 800 | 5,00 | 10,00 (*) |
| Deposit, magazzini, ecc. | 5.000 | 0,05 | 50 | 800 | 5,00 | 5,00 (*) |

(*) Vale per le strade esistenti. Per le strade da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/1995 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana. La distanza dalle strade, al di fuori delle zone specificamente destinate all'insediamento, è anch'essa stabilita dalla DGP 909/1995 e ss.mm.

(**) m 100 da confini zone residenziali

(***) m 100 dalle prese d'acqua e dalle sorgenti

4. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.
5. Nelle zone agricole E2 è ammessa esclusivamente la presenza di piccoli depositi per attrezzi e di tettoie completamente aperte, aventi una superficie coperta massima di 20 mq le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del RUEP e pertanto con superficie massima di 15 mq e una altezza massima del fronte di m 3,50.
6. In entrambe le zone agricole E1 ed E2, le abitazioni esistenti possono essere mantenute e ristrutturate ai fini del miglioramento delle loro prestazioni funzionali, con eventuale aumento una tantum fino al 10% del volume urbanistico della SUN esistente, e l'agriturismo - regolato dalle vigenti norme provinciali - vi è ammesso solo come funzione complementare.
7. Invece la realizzazione di nuove abitazioni è vietata nelle zone agricole E2, mentre nelle zone agricole E1 può avvenire solo eccezionalmente alle condizioni stabilite dagli artt. 71, 72 e 73 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
8. Qualora tali nuove eccezionali abitazioni rurali primarie costituiscano volumi isolati gli edifici saranno del tipo C1 descritto nel prospetto n.1 in Appendice. Se invece si tratta di nuovi volumi abitativi annessi a organismi produttivi agricoli, quelli residenziali andranno inglobati nella massa degli organismi stessi.
9. Per questi eccezionali interventi residenziali nelle zone E1 vigono i seguenti parametri edificatori:

| | Sf min mq | If max mc/mq | V max mc | H max m | Ds min m |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| nuove abitazioni rurali | 15.000 | 0,03 | 400 | 6,50 | 5,00 (*) |

(*) Vale per le strade esistenti. Per le strade da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP n. 909/1995 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana. La distanza dalle strade, al di fuori delle zone specificamente destinate all'insediamento, è anch'essa stabilita dalla DGP 909/1995 e ss.mm.

10. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.

11. Nel calcolo degli If delle tabelle precedenti si computano gli appezzamenti effettivamente utilizzati o utilizzabili che compongono l'azienda agricola, anche se non contigui, purché ricadano nel territorio comunale o di comuni confinanti e siano regolarmente destinati dal PRG come suoli agricoli. Per gli appezzamenti che ricadono in altro comune si computa l'If vigente secondo il PRG locale, ed è richiesto il nulla osta del sindaco competente.

12. Le zone agricole ricadenti nelle zone di rispetto idrogeologico sono soggette alle restrizioni dettate dalla Carta delle risorse idriche (DD.G.P. 2248/2008, 2779/2012 e 1470/2015) e in particolare al divieto di accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

Art. 20quater – Aree agricole di pregio con vincolo di inedificabilità

1. La cartografia individua con specifico riferimento normativo poligonale le aree agricole di pregio con vincolo di inedificabilità per le quali è vietata qualsiasi nuova costruzione. Sono ammesse esclusivamente le operazioni necessarie al razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole e il ripristino di manufatti quali recinzioni e muri esistenti, nonché la sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola.

Art. 21 - Boschi

1. In sintonia con l'art. 40 delle Norme di attuazione del PUP, sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG delimitano le aree occupate dai boschi, i cui perimetri possono essere eventualmente modificati solo per eseguire eventuali piani o progetti di recupero e valorizzazione delle attività silvicole e forestali ai sensi delle norme provinciali di settore vigenti.
3. Oltre agli interventi e le opere straordinarie necessari a far fronte a situazioni di emergenza – quali incendi, schianti, attacchi parassitari, ecc. - sono ammesse solo le attività, le operazioni e gli interventi urbanistici contemplati dai piani generali forestali e montani, nonché le opere e gli interventi di sistemazione geotecnica, idraulica e forestale, programmati dal Servizio Geologico Provinciale e dal Servizio Bacini Montani, nonché le opere di miglioramento ambientale.
4. Per favorire la valorizzazione economica delle aree boschive, la salvaguardia dei loro caratteri ambientali e un valido presidio umano del territorio, è ammessa la presenza di rustici, fienili, baite e simili piccoli fabbricati rurali di tipo tradizionale, che qualora abbandonati possono essere ripristinati e pure ricostruiti se scomparsi, purché la ricostruzione avvenga su particelle tuttora accatastate come “edificiali”, *i volumi gli immobili* ricostruiti non superino i *400 mc i 120 mq* di SUN, *gli immobili realizzati* siano del tipo R2 descritto del prospetto n.1 in Appendice e gli interventi rispettino quanto richiesto dall'art. 104 della LP 15/2015 (Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente).
5. L'eventuale ripristino di edifici preesistenti è ammesso nei limiti dell'art. 107, comma 2 della LP 15/2015.

Art. 22 - Pascoli

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG delimitano le aree occupate dai pascoli, i cui perimetri possono essere eventualmente modificati solo per eseguire eventuali piani o progetti di recupero e valorizzazione delle

attività pastorali ai sensi delle norme provinciali di settore vigenti. Sono consentite solo le attività, gli organismi edilizi e gli interventi strettamente attinenti l'esercizio della pastorizia e della zootecnia, ed è vietato alterare la configurazione dei luoghi e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica e di recupero funzionale e ambientale.

3. L'unica malga esistente è - Malga Kraun —è classificata come edificio particolare meritevole di attenzione di classe X e per essa valgono i disposti dell'articolo 34 e le indicazioni dell'Allegato C alle presenti Norme. La sua eventuale ristrutturazione è consentita con possibili ampliamenti fino a 20% del volume urbanistico della SUN esistente, purché:

- il volume degli alloggi stagionali degli addetti e degli ambienti dedicati a eventuali usi agritouristici non superi il 20% di quello totale della malga stessa;
- la stalla disti almeno 10 m dai locali abitativi;
- non siano aperte nuove strade;
- le nuove eventuali connessioni elettriche e telefoniche siano interrate.

4. Le attività commerciali insediabili nella Malga Kraun secondo i disposti provinciali vigenti in materia, sono regolamentate dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.
5. Poiché le aree a pascolo sono assoggettate a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.13 della LP 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio montano e forestale, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e inoltre ricadono nell'ambito della tutela ambientale provinciale del successivo articolo 40, gli interventi di cui ai commi precedenti vanno preventivamente approvati dalle autorità competenti, a norma dei disposti vigenti in materia.
6. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.

Art. 23 - Centrale idroelettrica

1. Nell'area delimitata nelle tavole 1-e-2 quale centrale idroelettrica le funzioni, gli impianti e gli insediamenti ammessi, nonché i relativi interventi, sono regolati dai disposti delle leggi e delle norme di settore vigenti. L'edificio principale della centrale è individuato nella tavola 3 come organismo edilizio meritevole d'attenzione ai sensi del successivo articolo 34. L'intero sedime dell'impianto è circondato da una fascia di rispetto non edificabile ampia m 200.

Art. 24 - Depuratore

1. Nell'area delimitata nelle tavole 1-e-2 del PRG quale depuratore delle acque luride vigono i disposti delle leggi e delle norme di settore vigenti.

2. L'intero sedime dell'impianto è circondato da una fascia di rispetto inedificabile ampia complessivamente 150 m e suddivisa in due zone secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.850 del 28 aprile 2006. Nella zona A, e cioè nel raggio dei primi 50 m dalla recinzione del depuratore, si consente solo la presenza di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione e di coltivazioni agrarie.
3. Gli edifici, anche a carattere residenziale, insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, possono essere ampliati fino al 20% ~~del volume della SUN esistente~~, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilità dell'intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell'impianto, qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all'installazione dell'impianto di depurazione.
4. Per le distanze minime tra edifici e dai confini vale quanto stabilito ~~dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.~~ dagli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater e 74 della L.P. 15/2015.

Art. 25 - Ex discarica inerti in località Maso Nuovo

1. Le tavole ~~1A-e-2A~~ di PRG evidenziano con apposita grafia e con lo specifico riferimento normativo N.03, l'ex discarica inerti situata in località Maso Nuovo, chiusa nel 2011 e soggetta a specifico Piano di ripristino ambientale che ne ha previsto il recupero a bosco. In questa area non sono consentite produzioni alimentari umane e/o zootecniche.

Art. 26 - ~~Suoli sterili e/o non produttivi~~ Aree ad elevata integrità

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG delimitano e classificano come suoli sterili e/o non produttivi quelli ghiaiosi, rocciosi o molto acclivi siti in spazi aperti dove - vuoi per la natura del terreno (per quanto coperto più o meno stabilmente da arbusteti e vegetazione arborea spontanea), vuoi per la presenza di forti pendenze e scoscenimenti, vuoi per l'impossibilità di accedervi, vuoi per ragioni di altimetria, geomorfologia, ~~vuo~~ per ragioni legate alle previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità, ecc. - non possono essere svolte attività economiche né stabiliti insediamenti di sorta. Solo in via eccezionale e per ineludibili motivi di pubblica utilità vi è consentita la presenza di immobili, organismi e/o manufatti speciali rivolti al presidio civile e alla sicurezza del territorio, e la realizzazione di opere di infrastrutturazione di interesse generale.
2. Su edifici, attrezzature e impianti esistenti sono ammessi ~~unicamente~~ interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ~~e ristrutturazione edilizia con eventuale aumento di volume nella misura massima del 20% del volume urbanistico esistente~~. Ai soli fini di una razionale organizzazione delle attività in essere è altresì ammessa la demolizione dei volumi e degli impianti esistenti con ricollocazione degli stessi su altro sedime
3. ~~Le aree contrassegnate con (*art.26 c.3) sono in corso di pianificazione con specifica Variante al P.R.G. e pertanto vengono momentaneamente destinate a suoli sterili e/o non produttivi STRALCIATO~~

4. All'interno dell'area contraddistinta con specifico riferimento normativo all'art.40ter, oltre alle disposizioni riportate nel presente articolo, coerentemente con le classi di rischio previste dalla Carta della Pericolosità, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) opere di ripristino ambientale;
- b) opere e dispositivi di protezione e mitigazione del rischio;
- c) dispositivi e opere di protezione paesaggistica.

Art. 26bis - Siti bonificati

1. Sulle tavole ~~1-e-2~~ del PRG sono evidenziati con apposita simbologia i seguenti siti bonificati, corrispondenti ad ex discariche RSU appartenenti all'anagrafe dei siti da bonificare predisposto dalla Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:

- SIB116007: ex discarica RSU località Casetta – SP 90, al Km 6,2;
- SIB116006: ex discarica RSU località Casetta 2 – SP 90, al Km 6,3;
- SIB116005: ex discarica RSU località Monte;
- SIB116001: ex discarica RSU località Maso Nuovo;
- SIB116002: ex discarica RSU località Fossa di Caldaro.

2. In corrispondenza dei siti SOIS bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

Art. 27 - Ferrovie

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG riportano i tracciati e i sedimi delle Ferrovie dello Stato e della Ferrovia Trento Malé evidenziando gli elementi confermati, quelli da potenziare e quelli di progetto. Le caratteristiche tecnico-prestazionali e di esercizio delle linee, degli scali, degli impianti e delle attrezzature complementari sono determinate dagli atti e dalle disposizioni normative che disciplinano l'attività delle società di cui sopra.

2. In generale, in ordine alla funzionalità, alla dotazione di impianti e alle dimensioni delle aree necessarie per un corretto e confortevole svolgimento dei rispettivi servizi di trasporto, nei due sedimi delimitati dal PRG - dove vigono i disposti contenuti nel DPR 11.07.1980 n. 753, e specificamente quelli degli articoli 49 e 50 - sono ammesse solo le attività e le presenze edilizie strettamente connaturate con i ruoli specifici svolti dalle due società ferroviarie, che sono regolati dalle autorità competenti. Tuttavia, nelle aree assegnate specificamente alla funzione di stazione ferroviaria e/o cerniera intermodale di trasporto nell'abitato (individuate con la sigla SF nelle tavole ~~1-e-2~~) è ammessa anche la eventuale realizzazione - mediante intervento edilizio convenzionato - di organismi di tipo misto che oltre alle funzioni connesse direttamente al servizio e ai movimenti dei passeggeri ospitino pure attività commerciali, di ristorazione, ricettive e terziarie private in senso lato, a condizione che il volume urbanistico destinato a tali funzioni complementari non superi il 30% di quello totale. Per tali organismi sono stabiliti una altezza H max. di m 9.50 e un rapporto di copertura Rc max. del 60 %, senza computare pensiline e portici. Le attività

commerciali insediabili e i relativi parcheggi pertinenziali sono regolamentati dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.

- Le ampiezze delle fasce di rispetto ferroviarie non edificabili e le loro possibilità di utilizzazione sono quelle stabilite dagli appositi provvedimenti provinciali in materia. All'interno di tali fasce si consentono solo la ristrutturazione e l'ampliamento una tantum degli eventuali edifici già esistenti, e a condizione che i nuovi volumi non si avvicinino alla ferrovia più di quanto ne distino gli immobili su cui si interviene. Tali eventuali aumenti non possono superare il 20% ~~del volume urbanistico della SUN~~ esistente se si collocano sugli affacci che non danno sulla ferrovia, o il 15% se si collocano lateralmente alla ferrovia stessa.

Art. 28 - Viabilità extraurbana di rango nazionale e provinciale

- La viabilità extraurbana di rango nazionale e provinciale presente nel territorio comunale è costituita a) dalla autostrada A 22 del Brennero, con lo svincolo, i caselli e l'area di servizio; b) dalla SS 12 del Brennero (1a categoria PUP) che lambisce la porzione del Comune che sta a est dell'Adige; c) dai tratti extraurbani della SP 90 Destra Adige (3a categoria PUP); d) dal breve tratto residuo della SP 29 del Masetto che collega la SS 12 alla SP 90 (3a categoria PUP). I rispettivi tracciati e sedimi sono riportanti nelle tavole 1 e 2 del PRG, che evidenziano i tratti confermati, quelli da potenziare e quelli di progetto.
- Le caratteristiche tecniche e prestazionali di queste infrastrutture e dei relativi equipaggiamenti e complementi, in sede di progetto, nonché l'ampiezza delle fasce di rispetto laterali, sono determinate come segue sulla scorta dei provvedimenti provinciali in attuazione dell'articolo 64 della LP n. 1/2008:

| PARAMETRI PER STRADE ALL'ESTERNO DELLE AREE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|--|---------------------------|
| | Piattaforma stradale (carreggiata + banchine) | | Fasce di rispetto (*) | | | |
| | min | max | Arterie esistenti | Tratti da potenziare | Tronchi di progetto | Raccordi e svincoli |
| autostrada | | | m 60 per parte misurati dai limiti | | | m 150 misurati dal centro |
| SS 12 1° categoria | 10,50 m | 18,60 m | m 30 per parte misurati dai limiti | m 60 per parte misurati dai limiti | | |
| SP 90 e SP 29 3° categoria | 7,00 m | 9,50 m | m 20 per parte misurati dai limiti | m 40 per parte misurati dai limiti | m 60 per parte misurati dall'asse | |
| Strade di IV categoria | 4,50 m | 7,00 m | m 15 per parte misurati dai limiti | m 30 per parte misurati dai limiti | m 45 per parte misurati dall'asse | |

| PARAMETRI PER STRADE ALL'INTERNO DELLE AREE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Piattaforma stradale | Fasce di rispetto (*) |
| | | |

| | (carreggiata + banchine) | | Arterie esistenti | Tratti da potenziare | Tronchi di progetto | Raccordi e svincoli |
|----------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | min | max | | | | |
| autostrada | | | m 60 per parte misurati dai limiti | | | m 150 misurati dal centro |
| SS 12 1° categoria | 10,50 m | 18,60 m | m 10 per parte misurati dai limiti | m 40 per parte misurati dai limiti | | |
| SP 90 e SP 29 3° categoria | 7,00 m | 9,50 m | m 5 per parte misurati dai limiti | m 25 per parte misurati dai limiti | m 35 per parte misurati dall'asse | |
| Strade di 4° categoria | 4,50 m | 7,00 m | m 5 per parte misurati dai limiti | m 15 per parte misurati dai limiti | m 25 per parte misurati dall'asse | |

(*) Dopo la realizzazione e il collaudo delle opere di potenziamento e/o di nuova costruzione previste sulle strade riportate in Cartografia come tratti da potenziare e/o tronchi di progetto, le rispettive fasce di rispetto sono ridotte alle dimensioni di quelle delle arterie esistenti di rango corrispondente.

3. Nei sedimi delle arterie di cui sopra sono ammessi solo le presenze e gli interventi connaturati con le funzioni specifiche di ciascuna classe di arteria stradale. In particolare, nell'area di servizio autostradale è possibile realizzare - con interventi edilizi diretti - sia magazzini, officine, garages ecc. (con H max = m 8,00), sia uffici tecnici e/o amministrativi della società concessionaria (con H max = m 15,00), sia parcheggi d'uso pubblico e/o riservati alla società stessa per i mezzi operativi di servizio e di soccorso, assicurando comunque un Rc max. = 10%. Le attività commerciali insediabili e i relativi parcheggi pertinenziali sono regolamentati dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.
4. Nelle fasce di rispetto, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi disposti provinciali, è vietata qualsiasi nuova edificazione anche al di sotto del piano naturale del terreno, ma si consente l'esecuzione di opere infrastrutturali secondo quanto previsto dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della DGP 909/1995 come riapprovato con DGP 890/2006 e successivamente modificato con DGP 1427/2011 e DGP 2088/2013 ~~impianti tecnologici a rete, strutture a servizio della viabilità e della circolazione motorizzata quali parcheggi in superficie, stazioni di servizio e simili, con relativi servizi. Le aree di sosta e di manovra devono essere adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistematate con siepi e/o alberate. Si consentono la ristrutturazione anche con eventuale ampliamento degli edifici esistenti, ma solo nei limiti e nelle circostanze regolate dalle leggi vigenti.~~
5. L'assenza nella Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali veicolari esistenti, la realizzazione di marciapiedi (la cui larghezza minima è fissata in m. 1,00) e di piste ciclabili (la cui larghezza minima è stabilita in m 2,00) non pregiudica in alcun modo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

Art. 29 - Viabilità comunale urbana

1. Nella classe della viabilità comunale urbana rientrano le strade, gli slarghi, le piazze e i piazzali di parcheggio presenti e/o previsti nell'ambito degli abitati. I rispettivi tracciati e sedimi sono riportanti nelle tavole **1-e-2** del PRG, che evidenziano i tratti confermati, quelli da potenziare e quelli di progetto.
2. Gli interventi edilizi devono rispettare le distanze minime Ds dalle strade esistenti riportate zona per zona nei precedenti articoli delle presenti Norme e la successiva tabella delle fasce di rispetto nel caso di viabilità comunale urbana da potenziare o nuova di progetto.
3. Nei sedimi della viabilità urbana sono ammessi solo interventi di mantenimento, potenziamento e nuova realizzazione di infrastrutture stradali e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni ecc.). Nelle aree destinate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse generale quali mercati, manifestazioni, sagre ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo finalizzate a tali funzioni.
4. Per viabilità urbana da potenziare si intende quella esistente che presenta situazioni di criticità e richiede interventi locali quali contenute modifiche dei tracciati o di altri elementi delle configurazioni planimetriche e/o altimetriche delle strade (come p.es. l'ampliamento delle sezioni, l'eliminazione di strozzature o la correzione di altre deformità, la regolarizzazione degli incroci, la realizzazione di marciapiedi ecc.) e/o la riqualificazione dell'arredo. Le tavole **1-e-3** evidenziano la presenza di tali circostanze critiche, ma il PRG non fornisce parametri specifici per gli interventi di miglioramento richiesti, assumendo che una definizione più pertinente delle opere da realizzare sia compiuta caso per caso dagli organi municipali competenti in materia in sede di programmazione e progettazione esecutiva.
5. Di norma, le strade urbane veicolari avranno le seguenti sezioni minime:

| | carreggiata | marciapiedi | totale |
|--|-------------|--------------|---------|
| Viali cittadini alberati e strade principali | 8,00 m | n.2 x 2,00 m | 12,00 m |
| Strade di quartiere a due sensi | 6,00 m | n.2 x 1,50 m | 9,00 m |
| Rami secondari a senso unico | 4,00 m | n.1 x 1,50 m | 5,50 m |

6. L'eventuale assenza nella cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali veicolari esistenti, la realizzazione di marciapiedi (la cui larghezza minima è fissata in m. 1,50) e di piste ciclabili (la cui larghezza minima è pure stabilita in m 1,50) non pregiudica in alcun modo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
7. La sigla P apposta nelle tavole **1-e-2** ad alcuni spazi laterali alla viabilità comunale urbana li individua come parcheggi privati vincolati, con edificabilità $If = 0 \text{ mc/mq}$.
8. L'ampiezza delle fasce di rispetto laterali della viabilità comunale urbana (strade locali), sono determinate dalla **Tabella B del Testo coordinato della DGP 909/1995 con la DGP 890/2006, 1427/2011 e 2088/2012** per quanto concerne la viabilità al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, mentre per quelle all'interno di tali aree si applica la **Tabella C** della succitata normativa provinciale con le seguenti precisazioni **come segue**:

| fasce di rispetto (*) | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Viabilità locale esistente | Tratti di viabilità locale da potenziare | Tronchi di viabilità locale nuova e di progetto |
| m 5,00 per parte misurati dai limiti | m 7,50 per parte misurati dai limiti | m 10,00 per parte misurati dall'asse stradale |

(*) Dopo la realizzazione e il collaudo delle opere di potenziamento e/o di nuova costruzione previste sulle strade riportate in cartografia come tratti da potenziare e/o tronchi di progetto, le rispettive fasce di rispetto sono ridotte alle dimensioni di quelle della viabilità comunale urbana esistente.

Art. 30 - Viabilità comunale extraurbana

- Appartengono alla classe della viabilità comunale extraurbana tutte le strade esistenti o previste dal PRG nel territorio comunale che non rientrano fra quelle di rango superiore o quelle urbane di cui ai precedenti articoli 28 e 29.
- I rispettivi tracciati e sedimi sono riportati nelle tavole **1-e-2** del PRG, che evidenziano i tratti confermati, quelli da migliorare e quelli di progetto.
- Per viabilità locale extraurbana da potenziare si intende quella esistente che presenta situazioni di criticità e richiede interventi locali quali contenute modifiche dei tracciati o di altri elementi delle configurazioni planimetriche e/o altimetriche delle strade (come p.es. l'ampliamento delle sezioni, l'eliminazione di strozzature o la correzione di altre deformità, la regolarizzazione degli incroci). La Cartografia evidenza la presenza di tali circostanze critiche, ma il PRG non fornisce parametri specifici per gli interventi di miglioramento richiesti, assumendo che una definizione più pertinente delle opere da realizzare sia compiuta caso per caso dagli organi municipali competenti in materia in sede di programmazione e progettazione esecutiva.
- Di norma, le strade locali veicolari extraurbane avranno le seguenti sezioni e fasce di rispetto minime, determinate sulla scorta dei provvedimenti provinciali:

| | Piattaforma stradale (carreggiata + banchine) | | Fasce di rispetto (la metà di quelle per le strade PUP di 4° categoria) | | |
|---------------------------|---|--------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | min | max | Strade esistenti | Strade da potenziare | Strade di progetto |
| Strade di scorrimento | 4,50 m | 7,00 m | 7,50 m per parte misurati dai limiti | 15,00 m per parte misurati dai limiti | 25,00 m per parte misurati dall'asse |
| Strade secondarie | 3,00 m | 5,00 m | | | |
| Strade rurali e forestali | | 3,00 m | | | |

Trattandosi di strade extraurbane si desume che siano poste al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento per cui, in materia di fasce di rispetto stradale, si applica la Tabella B del Testo coordinato della DGP 890/1995, tuttavia nel caso in cui vi siano tratti di strade riferibili al presente articolo poste all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, si applica quanto previsto dalla tabella contenuta nel presente comma.

5. L'eventuale assenza nella Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali veicolari esistenti, la realizzazione di marciapiedi (la cui larghezza minima è fissata in m. 1,00) e di piste ciclabili (la cui larghezza minima è stabilita in m 2,00) non pregiudica in alcun modo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità, purché all'interno delle fasce di rispetto.
6. Gli interventi che riguardano le strade rurali, forestali o di montagna e in genere la viabilità minore devono inoltre attenersi ai seguenti criteri tecnico-funzionali di progettazione, esecuzione e gestione:
 - le piazzole di scambio non avranno larghezza superiore a m 3,00 e lunghezza superiore a m 10,00, né saranno distanti meno di m 200 e più di m 400 l'una dall'altra;
 - la pendenza non supererà il 18%;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori dovranno essere accuratamente sistemati in ordine ai problemi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la visibilità;
 - le acque superficiali dovranno essere accuratamente convogliate;
 - il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo non potrà essere alterato, se non per migliorarne l'assetto;
 - il traffico dovrà essere consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate dal PRG a ciascuna area disimpegnata dalla strada su cui si interviene.

Art. 30bis - Limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale

1. ~~In sintonia con la deliberazione della Giunta provinciale N° 990/1995 e ss.mm.ii, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. Gli interventi realizzabili nelle fasce di rispetto stradale sono definiti dal Testo coordinato delle DGP 909/1995, 890/2006, 1427/2011 e 2088/2013 a cui si fa espresso riferimento.~~
2. ~~Gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono soggetti alle norme di zona di cui al presente PRG a condizione che l'eventuale ampliamento, da esse consentito, in nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso.~~
3. ~~Nelle fasce di rispetto delle strade classificate come "esistenti" all'interno delle zone specificamente destinate all'insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla relativa norma di zona, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.~~
4. In presenza di interventi che riguardino strade provinciali e/o statali, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 30ter – Stazioni di servizio

1. Nelle aree appositamente individuate in cartografia è consentita l'installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti ed energia al servizio della circolazione veicolare. Tali impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe, cisterne interrate, pensiline, ecc.) anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con l'assistenza meccanica e lavaggio, servizi di ristoro e bar, servizi igienici e altre attività simili. E' inoltre ammessa l'installazione di impianti e infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli e spazi privati di parcheggio e sosta.

2. Tali strutture dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

| | Sf min mq | Rc max % | SUL max mq (escluse le pensiline) | H max m | Piani fuori terra | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--|------------|----------------------|--|--|
| Stazioni di servizio | 1000 | 60% | 250 | 6,50 | 2 | | |

Art. 31 - Funivia del Monte di Mezzocorona

- Il tracciato della funivia del Monte di Mezzocorona riportato nelle tavole ~~1-e-2~~ del PRG conferma quello esistente.
- Le caratteristiche tecnico-prestazionali e di esercizio della funivia e delle attrezzature complementari sono determinate dagli atti e dalle disposizioni normative che disciplinano gli impianti a fune di questa categoria.
- Nelle stazioni funiviarie, individuate con la sigla SF, è ammessa anche la eventuale realizzazione - mediante intervento edilizio convenzionato - di organismi di tipo misto che oltre alle funzioni connesse direttamente al servizio e ai movimenti dei passeggeri ospitino pure attività commerciali e di ristorazione, a condizione che il volume edilizio destinato a tali funzioni complementari non superi il 30% di quello totale. Per tali organismi sono stabiliti una altezza H max. di m 8,00 e un rapporto di copertura Rc max. del 40%, senza computare pensiline e portici.

Art. 32 - Elettrodotti e impianti di telecomunicazione

- Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG riportano solo i tracciati degli elettrodotti esistenti, evidenziando con apposito simbolo grafico quelli interrati.
- La costruzione di nuovi elettrodotti è assoggettata alle procedure di valutazione di impatto ambientale secondo le indicazioni del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n.13-11/leg, regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente". In particolare sono sottoposti a procedura di VIA i progetti di elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, nonché quelli con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km qualora lo

richieda l'esito della procedura di verifica o ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette.

3. Le zone o fasce di rispetto non edificabili attorno a queste infrastrutture e le loro possibilità di utilizzo variano in funzione del tipo di impianto e di esercizio che le genera. La loro ampiezza è fornita dalle società titolari dell'esercizio ed è determinata dalle leggi di settore vigenti, con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 29 maggio 2008, con cui è stata approvata la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti.
4. In relazione ai limiti di esposizione nei confronti di antenne per radiodiffusione, radiotrasmissione e impianti di telefonia, si rimanda al D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e al D.Dirett. 29 maggio 2008, finalizzato alla protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz).

Art. 33 - Gasdotti

1. Le tavole ~~1-e-2~~ del PRG riportano solo i tracciati dei gasdotti esistenti, evidenziando con apposito segno quelli non più in funzione.
2. La costruzione di nuovi gasdotti e oleodotti è assoggettata alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed è comunque vietata nelle aree riservate a servizi e attrezzature dell'articolo 13 e in quelle prevalentemente residenziali degli articoli 14, 15, 16, **16bis e 16ter**.
3. Le zone o fasce di rispetto non edificabili attorno a queste infrastrutture e le loro possibilità di utilizzo variano in funzione del tipo di impianto e di esercizio che le genera. La loro ampiezza è fornita dalle società titolari dell'esercizio e di regola sono riportate negli atti di vincolo intavolati.
4. In tutta questa materia vanno inoltre osservate le disposizioni delle norme e delle leggi di settore vigenti.

Art. 33bis - Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali esistenti e di progetto

1. I tracciati dei nuovi percorsi ciclabili e ciclopipedonali individuati dal PRG hanno valore orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale, ma saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, in sede di progetto esecutivo.
2. I percorsi ciclabili e ciclopipedonali aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.
3. Nella loro realizzazione sia salvaguardata l'attività agricola e venga garantito l'accesso ai fondi.

Art. 33ter - Aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015

1. ~~La tavola 2 Foglio A Le Tavole~~ del PRG individua no le aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015 le quali mantengono il vincolo decennale di in edificabilità, a partire dalla data di entrata in vigore della variante al PRG che le ha introdotte.
2. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante:
 - p.f. 930/3 in C.C. Mezzocorona – Variante 2-2021 rif. Delibera della GP. n. 2071 di data 18/11/2022;
 - parte della p.f. 69/1 in C.C. Mezzocorona – Variante 2024 rif. Delibera della GP. n. ____ di data ____/____;
 - p.f. 186/2, p.f. 201/1 e P.F. 202/13 in C.C. Mezzocorona– Variante 2024 rif. Delibera della GP. n. ____ di data ____/____ .

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Art. 34 Edifici particolari meritevoli di attenzione STRALCIATO

1. La tavola 3 del PRG individua alcuni edifici non inseriti nel PRG-IS vigente di cui al precedente articolo 1, non ricadenti nelle aree prevalentemente residenziali di antica formazione B1 di cui al precedente articolo 14 e non classificati fra i manufatti di rilevanza storico-artistica, socioculturale, ambientale e paesaggistica del successivo articolo 37, che tuttavia meritano attenzione in ordine alle loro particolari caratteristiche e quindi sono oggetto di disposizioni edilizie particolari.
2. Si distinguono due classi di tali edifici:
 - ~~edifici di classe X~~, che si segnalano per il loro pregio architettonico, tipologico, testimoniale della cultura materiale e/o ambientale, o per la presenza di consistenti elementi di pari natura;
 - ~~edifici di classe Y~~, che per motivi opposti richiedono sostanziali interventi di riforma architettonica o addirittura di sostituzione.
3. L'elenco degli edifici delle classi X e Y è riportato in Relazione, mentre i criteri e gli indirizzi cui attenersi negli interventi su di essi sono forniti dall'Allegato C alle presenti Norme.

Art. 35 - Tutela e valorizzazione generale del verde nell'ambiente urbano

1. Tutti i progetti degli interventi edilizi e urbanistici di cui si chiede il permesso di costruire o per i quali è prevista la formalizzazione di una SCIA devono sempre indicare in dettaglio la sistemazione finale esterna di ogni spazio scoperto (zone alberate, prati, giardini, orti, con le relative opere di pavimentazione, recinzione ecc.), riportare in un'apposita planimetria il rilievo delle posizioni e delle essenze degli alberi presenti nell'area in cui si opera, e proporre soluzioni che li rispettino. E' quindi d'obbligo rappresentare anche graficamente (nelle tavole di Progettazione del Verde) il dettaglio delle piante esistenti, di quelle previste in abbattimento e di quelle in compensazione/risarcimento.
2. Negli abitati, l'eventuale abbattimento di alberi d'alto fusto (con diametro pari ad almeno 40 cm ad 1,00 m da terra) - specialmente se tipici, grandi e frondosi, o comunque caratterizzanti il volto di un luogo - può avvenire solo per gravi e comprovati motivi, diversi da quelli dovuti a iniziative di edificazione, ed è sempre subordinato ad autorizzazione specifica, previa valutazione della CEC. Esso va comunque risarcito con la posa a dimora di esemplari della stessa essenza o di altre autoctone o naturalizzate che allo stato adulto avranno taglia, portamento e massa quantomeno identici agli alberi abbattuti, in numero pari o superiore e da collocare al loro posto o nelle immediate prossimità, ma sempre all'interno del medesimo lotto. Si intende che qualora tali nuove piante non attecchissero si dovrà provvedere a sostituirle finché l'intervento non avrà successo, a cura e spese di chi lo deve garantire.

3. Ogni abbattimento abusivo in sede di interventi edilizi verrà debitamente sanzionato dall'Amministrazione comunale.
4. La realizzazione degli interventi edilizi deve sempre mirare alla qualificazione paesaggistica e ambientale dei luoghi e va curata anche in merito all'inserimento nel verde e ai rapporti con il contesto paesaggistico e architettonico circostante. L'eventuale abbattimento di esemplari d'alto fusto (così come definiti al comma 2) deve comunque essere sostenuto dalla verifica di insussistenza di possibili alternative progettuali che consentano di evitarne l'abbattimento.
5. Gli scavi dovranno mantenersi adeguatamente distanti dalla base degli alberi per non offendere gli apparati radicali, e ogni inserto di volume interrato va nascosto nel verde sovrapponendo alla sua copertura uno strato di terreno per uno spessore non inferiore a 50 cm.

Art. 36 Verde privato di pregio-STRALCIATO

1. Sono definiti quale "verde privato di pregio" meritevole di particolare tutela quei giardini e altri suoli arborati che nelle zone B degli articoli 14, 15 e 16 si segnalano per la presenza di numerose e/o importanti essenze d'alto fusto, e/o che sono dotati di particolari valori vegetazionali, storico-architettonici, paesaggistico-ambientali nonché di testimonianza dei caratteri tradizionali dell'abitato in cui si trovano. Il riconoscimento di queste qualità è affidato alla Commissione edilizia in sede di esame di progetti di nuova costruzione su terreni non edificati ricadenti nelle zone B sopra citate.
2. Le attuali configurazioni e composizioni dei contesti vegetazionali e culturali non possono essere modificate senza comprovate esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti e in assenza di accurati progetti specialistici.
3. In ogni caso, l'eventuale realizzazione degli interventi edilizi deve sempre mirare alla qualificazione paesaggistica e ambientale e va molto curata per quanto riguarda l'inserimento nel verde e nella topografia dei luoghi e i rapporti con il contesto paesaggistico e architettonico circostante. In particolare, gli scavi dovranno tenersi distanti almeno m. 5,00 dalla base degli alberi per non offendere gli apparati radicali, e ogni inserto di volume interrato va nascosto perfettamente nel verde sovrapponendo alla sua copertura terreno di coltura drenato per uno spessore non inferiore a 100 cm.
4. Le previsioni di aree a verde privato di pregio che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della Carta di sintesi della pericolosità (CSP) stralcio relativo al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana Königsberg approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.1630 dd.07 settembre 2018 e in Ambito fluviale ecologico sono inedificabili.

Art. 37 - Manufatti isolati, siti e altri elementi di rilevanza storico-artistica, socioculturale, documentaria, ambientale e paesaggistica all'esterno del perimetro del centro storico

1. La tavola 3 foglio B del II PRG individua i manufatti isolati di rilevanza storico-artistica, socioculturale e documentaria, nonché i siti di pari interesse, le singolarità naturalistiche, i monumenti naturali di particolare interesse ambientale e paesaggistico, che sono meritevoli di tutela. Il loro elenco è riportato

nella Relazione illustrativa originaria di PRG, salvo restando che ai sensi dell'art. 12 del DM n. 42/2004 e ss.mm. "Codice dei Beni culturali", sono comunque soggetti a tutela gli immobili di proprietà privata che hanno intavolata sul foglio C della corrispondente partita l'annotazione dell'aggravio nonché gli immobili di proprietà pubblica di età superiore ai 70 anni, questi ultimi fino a quando non siano effettuate le verifiche della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; in questo caso ai fini istruttori si richiede la compilazione della scheda di verifica fornita dalla **Soprintendenza UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali** e da ritrasmettere alla stessa.

2. I manufatti tutelati vanno sempre rigorosamente conservati in sito e se ne consente solo il restauro o il risanamento conservativo con eventuale ripristino delle parti distrutte o lesionate, a cura e a carico degli enti o dei privati che ne sono proprietari o giuridicamente responsabili. Sono fatte salve comprovate esigenze di pubblico interesse. Qualora fosse indispensabile apportarvi delle modificazioni per consentirne anche il riuso, queste devono sempre uniformarsi ai caratteri storico-ambientali tradizionali dei manufatti tutelati e dei luoghi, e le opere vanno eseguite con le tecniche originarie. La redazione di un progetto di restauro di un immobile soggetto a tutela, sia pubblico che privato, è di esclusiva competenza di un architetto abilitato.
3. I siti, le singolarità naturalistiche e i monumenti naturali tutelati vanno mantenuti nella loro condizione attuale col divieto di alterazioni di sorta, salvo l'esecuzione di interventi rivolti a ripristinare condizioni naturali originarie oggi eventualmente perdute. **La nuova edificazione di qualunque genere è vietata nel raggio di m 50 nelle aree esterne all'abitato soggette alla tutela paesaggistica ambientale.**
4. L'esatta delimitazione degli elementi tutelati già vincolati ai sensi del DM n. 42/2004 e ss.mm. "Codice dei Beni culturali", è quella indicata nei provvedimenti di vincolo, che ne descrivono pure la natura, i contenuti e gli effetti, e ai quali si rimanda.
5. Per la delimitazione degli elementi non vincolati, se l'elenco riportato in Relazione non fornisce sufficienti riscontri catastali si intende che qualora fossero richieste delle concessioni edilizie o dovessero essere eseguite delle opere infrastrutturali anche provvisorie la Commissione Edilizia Comunale provvederà a verificare l'estensione catastale effettiva dei vincoli che assicurano la protezione, dopo aver fatto eseguire i necessari riscontri tecnici sul campo.
6. Le antiche meridiane e tutte le pitture murali di interesse storico-artistico, socioculturale e documentario, di soggetto religioso o profano, **eseguite prima del 1990**, sono vincolate **alla conservazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 11 e al combinato art. 50.** Per gli interventi **su quelle vincolate ai sensi del DM n. 42/2004 e ss.mm. "Codice dei Beni culturali"**, è necessaria l'autorizzazione preventiva della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e archeologici UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali.** Si rimanda anche all'art. 73 comma 8 delle presenti norme.
7. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla **Soprintendenza per i beni culturali UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali** almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
8. I vecchi muri a secco presenti sul territorio comunale di Mezzocorona, per la loro importanza storicoculturale e paesaggistica e per la particolare fattura tradizionale, vanno salvaguardati o eventualmente ricostruiti (o ripristinati) con la tecnica del finto secco a fuga profonda qualora sia impossibile conservarne la struttura. **Per essi è prescritto il restauro o il risanamento conservativo. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.** Ogni intervento deve altresì

garantire la permanenza dell'elemento nel sito originario. Per i vecchi muri a secco che si trovano in posizione adiacente alla viabilità pubblica, è consentita, se adeguatamente motivata e previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del Corpo di Polizia Locale, la possibilità di effettuare limitate demolizioni, **spostamenti** o aperture in breccia nella misura strettamente necessaria a realizzare un unico accesso pedonale e/o carrabile al servizio dell'edificio o delle aree insediative cui gli stessi accedono, con i seguenti limiti dimensionali:

- per il cancello pedonale max m **1,00 1,50**;
- per il cancello carrabile max m **2,50 3,50**.
- per il cancello carrabile di strutture produttive e vitivinicole, max ml. **4,00 5,00**, salvo comprovate diverse esigenze dovute alla particolare configurazione viaria interessata dal passo carraio.

**MANUFATTI ISOLATI, SITI E ALTRI ELEMENTI DI RILEVANZA STORICO-ARTISTICA,
SOCIOCULTURALE, DOCUMENTARIA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
ELEMENTI GIÀ TUTELATI, PER TIPO DI ELEMENTO E DI VINCOLO**

Ai sottoriportati elenchi si aggiungono le indicazioni puntuali (n°) di manufatti e beni descritti e schedati nel volume 10 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE SCHEDATI DENTRO E FUORI CENTRO STORICO.

| | | |
|-----|-----------|---|
| 1. | edificio | Castel Firmian, p.ed. 143 |
| 2. | edificio | casa Mario de Eccher presso via Battisti, p.ed 140 |
| 3. | edificio | cappella-oratorio di San Michele Arcangelo |
| 4. | edificio | cappella-oratorio di San Lorenzo, località Monte |
| 5. | edificio | cappella-oratorio di S. Giovanni Nepomuceno in Castello |
| 6. | edificio | Resti di castello - caverna di S. Gottardo |
| 7. | grotta | "Bus del Tas", cavità nella roccia calcarea |
| 8. | grotta | di Lourdes, con oratorio nella cavità della roccia |
| 9. | cimitero | antichi monumenti sepolcrali e capitelli della via Crucis |
| 10. | edificio | villa Menestrina, p.ed. 169/1 |
| 11. | edificio | annesso casa Mario de Eccher, via Castello p.ed. 140 |
| 12. | edificio | compendio cantine Martinelli, p.ed. 90 |
| 13. | edificio | compendio cantine Martinelli, p.ed. 90 |
| 14. | edificio | compendio cantine Martinelli |
| 15. | edificio | compendio cantine Martinelli, p.ed. 142 |
| 16. | edificio | via Castello, p.ed. 141/1 |
| 17. | edificio | casa Donati, località Monte, p.ed. 263 |
| 18. | edificio | casa de Eccher Enrico, località Monte, p.ed. 182 |
| 19. | edificio | casa de Eccher Robert, località Monte, p.ed. 180 |
| 20. | edificio | casa Martinelli, località Monte, p.ed. 187 |
| 21. | edificio | casa Pedron, vecchia filanda, località Monte, p.ed. 188 |
| 22. | edificio | casa Pilati, località Monte, p.ed. 186 |
| 23. | edificio | dipendenza casa Martinelli, località Monte, p.ed. 187 |
| 24. | edificio | Maso Conci, p.ed. 168 |
| 25. | edificio | Maso Nuovo |
| 26. | edificio | Maso Rusca (Viola- Appacher), p.ed. 147/1 |
| 27. | edificio | antica fornace, zona delle cave |
| 28. | edificio | resti di antica fornace, zona delle cave |
| 29. | edificio | vecchio mulino, p.ed. 153 |
| 30. | edificio | cappella - oratorio di San Rocco |
| 31. | capitello | in muratura dedicato alla Madonna, loc. Borgonuovo |
| 32. | capitello | in muratura dedicato a Sant'Antonio |
| 33. | capitello | dedicato a San Giovanni, via Rovereto |
| 34. | capitello | dedicato al S. Cuore, località Sottodossi |
| 35. | capitello | dedicato a San Giorgio, località Sottodossi |
| 36. | capitello | in muratura dedicato a San Marco, via S. Marco |
| 37. | portale | in muratura, località Maso Nuovo |
| 38. | portale | in pietra (lavatoio pubblico), via Canè |

DICHIAZIONE INTERESSE CULTURALE, PRESENZA DI INTERESSE L. 364

| Cod. | Vincolo | Denominazione Bene |
|----------|--|--|
| 116.0001 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Palazzo Thun e Torre Sonnegg (ora Casa di riposo) |
| 116.0003 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Casa p.ed. 83/1; 83/2 CC. Mezzocorona |
| 116.0004 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Palazzo Firmian |
| 116.0005 | DICHIARATO DI INTERESSE, PRESENZA INTERESSE L. 364 | Maso Donati p.ed. 139 CC. Mezzocorona |
| 116.0006 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Via Conte Martini, 17 |
| 116.0007 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Casa p.ed. 136 CC. Mezzocorona |
| 116.0008 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Castel Firmian |
| 116.0009 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Casa p.ed. 140 CC. Mezzocorona |
| 116.0013 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Chiesa dell'Assunzione |
| 116.0014 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Chiesa di S. Lorenzo martire |
| 116.0015 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Chiesa di S. Michele Arcangelo |
| 116.0016 | PRESenza INTERESSE L. 364 | Chiesa di S. Giovanni Nepomuceno |
| 116.0017 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Castello di S. Gottardo |
| 116.0023 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Ex Municipio p.ed. 87 CC. Mezzocorona |
| 116.0028 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Canonica p.ed. 2 CC. Mezzocorona |
| 116.0031 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Capitel del Sacro Cuore |
| 116.0035 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Cimitero di Mezzocorona con viale di accesso |
| 116.0039 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Edicola di San Rocco su parte della p.f. 1788/1 CC. Mezzocorona |
| 116.0041 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Croce del Castello |
| 116.0042 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Edicola della Madonna addolorata |
| 116.0043 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Cros del Mont |
| 116.0045 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Cros Dos de la Roda |
| 116.0050 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Stazioni della Via Crucis nel complesso cimiteriale di Mezzocorona |
| 116.0059 | DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE | Fontana in Via Baron Cristani a Mezzocorona |

VINCOLO INDIRETTO

| Cod. | Vincolo | Denominazione Bene |
|----------|---------------------------------|--|
| 116.0018 | INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO | Zona di rispetto di Villa Conti Martini (116.0006) |

DICHIARATO DI INTERESSE, RICONOSCIMENTO DI INTERESSE (art. 12 da sottoporre a verifica interesse culturale)

| Cod. | Vincolo | Denominazione Bene |
|----------|--------------------------|---|
| 116.0022 | RICONOSCIMENTO INTERESSE | Ex Mulino |
| 116.0030 | RICONOSCIMENTO INTERESSE | Caserma dei Vigili del Fuoco p.ed. 41 CC. Mezzocorona |
| 116.0034 | RICONOSCIMENTO IMPLICITO | Edicola sacra di Via Rovereto |
| 116.0062 | RICONOSCIMENTO ESPLICITO | Ponte in muratura di sassi su parte della p.f. 1836/2 CC. Mezzocorona |

Siti puntuali vincolati (SV.n°) individuati in cartografia anche in sovrapposizione ai sopracitati vincoli

| | | |
|-------|----------|--|
| SV.01 | edificio | Castel Firmian, p.ed. 143 |
| | | Cod. Bene: 116.0008 |
| SV.02 | edificio | casa Mario de Eccher presso via Battisti, p.ed 140 |
| | | Cod. Bene: 116.0009 |
| SV.03 | edificio | cappella-oratorio di San Michele Arcangelo |

| | | |
|-------|-----------|--|
| | | Cod. Bene: 116.0015 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 022 |
| SV.04 | edificio | cappella-oratorio di San Lorenzo, località Monte Cod. Bene: 116.0014 |
| SV.05 | edificio | cappella-oratorio di S. Giovanni Nepomuceno in Castello Cod. Bene: 116.0016 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 016 |
| SV.06 | edificio | Resti di castello - caverna di S. Gottardo Cod. Bene: 116.0017 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 048 |
| SV.07 | grotta | “Bus del Tas”, cavità nella roccia calcarea |
| SV.08 | grotta | di Lourdes, con oratorio nella cavità della roccia |
| SV.09 | cimitero | antichi monumenti sepolcrali e capitelli della via Crucis Cod. Bene: 116.0050 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con schede dalla n. 023 alla n. 036 |
| SV.10 | edificio | villa Menestrina, p.ed. 169/1 |
| SV.11 | edificio | annesso casa Mario de Eccher, via Castello p.ed 140 Cod. Bene: 116.0009 |
| SV.12 | edificio | compendio cantine Martinelli, p.ed. 90 |
| SV.13 | edificio | compendio cantine Martinelli, p.ed. 90 |
| SV.14 | edificio | compendio cantine Martinelli |
| SV.15 | edificio | compendio cantine Martinelli, p.ed. 142 |
| SV.16 | edificio | via Castello, p.ed. 141/1 |
| SV.17 | edificio | casa Donati, località Monte, p.ed. 263 |
| SV.18 | edificio | casa de Eccher Enrico, località Monte, p.ed. 182 |
| SV.19 | edificio | casa de Eccher Roberto, località Monte, p.ed. 180 |
| SV.20 | edificio | casa Martinelli, località Monte, p.ed. 187 |
| SV.21 | edificio | casa Pedron, vecchia filanda, località Monte, p.ed. 188 |
| SV.22 | edificio | casa Pilati, località Monte, p.ed. 186 |
| SV.23 | edificio | dipendenza casa Martinelli, località Monte, p.ed. 187 |
| SV.24 | edificio | Maso Conci, p.ed. 168 |
| SV.25 | edificio | Maso Nuovo |
| SV.26 | edificio | Maso Rusca (Viola- Appacher), p.ed. 147/1 |
| SV.27 | edificio | antica fornace, zona delle cave Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 042 |
| SV.28 | edificio | resti di antica fornace, zona delle cave Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 041 |
| SV.29 | edificio | vecchio mulino, p.ed. 153 |
| SV.30 | edificio | cappella - oratorio di San Rocco Cod. Bene: 116.0039 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 021 |
| SV.31 | capitello | in muratura dedicato alla Madonna, loc. Borgonuovo Cod. Bene: 116.0042 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 038 |
| SV.32 | capitello | in muratura dedicato a Sant'Antonio Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 019 |
| SV.33 | capitello | dedicato a San Giovanni, via Rovereto Cod. Bene: 116.0034 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 020 |
| SV.34 | capitello | dedicato al S. Cuore, località Sottodossi Cod. Bene: 116.0031 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 018 |
| SV.35 | capitello | dedicato a San Giorgio, località Sottodossi |

| | | |
|-------|-----------|--|
| | | Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 037 |
| SV.36 | capitello | in muratura dedicato a San Marco, via S. Marco |
| | | Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 039 |
| SV.37 | portale | in muratura, località Maso Nuovo |
| | | Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 040 |
| SV.38 | portale | in pietra (lavatoio pubblico), via Canè |
| | | Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 017 |

ELEMENTI NON VINCOLATI, PER TIPO

Siti puntuali non vincolati (SN.n°) individuati in cartografia anche in sovrapposizione ai sopracitati vincoli

| | | |
|--------|------------|---|
| SN.01. | capitello | dedicato a Santa Rita (o S. Teresa), località Egheti |
| SN.02. | capitello | dedicato a S. Isidoro, località Rauti |
| SN.03. | capitello | dedicato a S. Giuseppe, località Ischia |
| SN.04. | capitello | con Crocifisso, strada delle Fratte vicino alle FFSS |
| SN.05. | capitello | presso la casa dei ferrovieri, località Drei, |
| SN.06. | capitello | della Madonnina, Maso Rusca |
| SN.07. | capitello | della Madonna, dei Firmian |
| SN.08. | capitello | dedicato a S. Maria, via Romana |
| SN.09. | capitello | Del Masi, località Maso Nuovo |
| SN.10. | capitello | dedicato a S. Antonio, località Mezzo Monte |
| SN.11. | capitello | dedicato a S. Bernardo, località Monte |
| SN.12. | capitello | dedicato a S. Giuseppe, località Monte |
| SN.13. | crocifisso | ligneo degli Agostini, località San Marco |
| SN.14. | crocifisso | in legno, Malga Kraun |
| SN.15. | crocifisso | al laghetto, località Ischia |
| SN.16. | crocifisso | dell'Ischia, presso Maso Oliva |
| SN.17 | crocifisso | in legno dei Furlan, località Pineta |
| SN.18. | crocifisso | in legno, sentiero di S. Antonio |
| SN.19. | crocifisso | ai ponti, località Soresele |
| SN.20. | croce | in pietra del Doss della Roda Cod. Bene 116.0045 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 044 |
| SN.21. | croce | in pietra, Malga Kraun |
| SN.22. | croce | in pietra, presso S. Giovanni Nepomuceno, via Battisti Cod. Bene: 116.0041 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 043 |
| SN.23. | croce | in pietra, località Monte Cod. Bene: 116.0043 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 045 |
| SN.24. | croce | delle Cime, località Roccapiana |
| SN.25. | portale | in pietra sulla strada del Castello |
| SN.26. | portale | in pietra inserito in muro a secco con cancellata, loc. Ischia c/o il ponte della Fosina |
| SN.27. | portale | in pietra inserito in muro a secco, località Ischia c/o il ponte della Fosina |
| SN.28. | portale | in pietra inserito in rudere di edificio con muro di pietre e laterizio, località Ischia Alta |
| SN.29. | portale | in pietra inserito in muro a secco, via Battisti |
| SN.30. | portale | in pietra inserito in muro a secco, di fronte a "le Caneve" |
| SN.31. | portale | in pietra, via Castello angolo via Cristiani |
| SN.32. | portale | in pietra inserito in muro a secco, via Sentieri |
| SN.33. | monumento | macine di pietra, località Monte |
| SN.34. | monumento | lastra lapidea con presunta incisione astronomica |

| | | |
|--------|--|--|
| SN.35. | resti, rovine, tracce | tracce di insediamento in località Las ("Acquette") |
| SN.36. | resti, rovine, tracce | struttura originaria di antica calcara in località Las |
| SN.37. | resti, rovine, tracce | struttura originaria di antica calcara in località Monte |
| SN.38. | resti, rovine, tracce | vasche scavate nella pietra in cengia sottoroccia in località Cornello |
| SN.39. | sorgente | località Monte |
| SN.40. | sorgente | sorgente Boioni, con interessanti specie faunistiche |
| SN.41. | zona umida | resti di intervento della bonifica austroungarica, località Ischia |
| SN.42. | biotopo | laghetto di Maso Oliva |
| SN.43. | biotopo | piccolo stagno e canneti, località Monte |
| SN.44. | biotopo | tratto della riva del Noce con particolare vegetazione riparia |
| SN.45. | grotta | "Bus della Vecia", località Sotto il Monte |
| SN.46. | grotta | dei Romani, insediamento sottoroccia con pozzo in-terno |
| SN.47. | grotta | In località Stont – Pineta |
| SN.48. | elemento di rilevante valenza geomorfologica | Burrone: profonde spaccature e forre vertiginose di roccia calcarea incisa e modellata dall'acqua (il Burrone è risalito dalla via ferrata del sentiero "Giovannelli") |
| SN.49. | id. | Val della Villa: profonde spaccature e forre vertiginose di roccia calcarea incisa e modellata dall'acqua |
| SN.50. | id. | Valle del Piaget: profonde spaccature e forre vertiginose di roccia calcarea incisa e Modellata dall'acqua |
| SN.51. | id. | Valle del Batol: un sentiero a monte delle cave sale alle belle cascatelle Batol |
| SN.52. | id. | il "Candelabro": albero fossilizzato, monumento naturale in loc. Malga Kraun |
| SN.53. | ponte in pietra | sulla Fossa di Caldaro Cod. Bene: 116.0062 Il sito viene inoltre viene individuato al volume 10 con scheda n. 046 |
| SN.54. | lavatoio | in via de Panizza |

Art. 38 - Aree e siti di interesse archeologico. Rinvenimenti a tutela archeologica

- La tavola 3 del PRG evidenzia le aree e i siti interessati da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro perimetrazione e la loro classificazione (grado di tutela 01, grado di tutela 02, grado di tutela 03) seguono le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei perimetri o delle classificazioni. L'elenco delle aree e dei siti di interesse archeologico sottoposti a tutela è riportato in Relazione.
- I siti e le aree con grado di tutela 01 sono già contestualizzati e vincolati ai sensi del D.leg. n. 42 del 22.01.04. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica e/o ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
- I siti e le aree con grado di tutela 02 sono già contestualizzati ma archeologicamente ancora attivi. Non sono sottoposti a rigide limitazioni d'uso, ma gli interventi di trasformazione dello stato attuale ivi ammessi dal PRG devono svolgersi sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT. Essi potranno essere totalmente bonificati o vincolati ai sensi del D.Leg. n. 42 del 22.01.04, assumendo il grado di tutela 01.
- Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di permesso di costruire o la formalizzazione di una SCIA, alle stesse deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza medesima.

5. I siti e le aree con grado di tutela 03 sono "indiziati" archeologicamente, ma non ancora contestualizzabili puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Ogni intervento di trasformazione dello stato di fatto esistente ivi ammesso dal PRG va segnalato alla Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT dall'Ufficio Tecnico del Comune, che trasmetterà alla stessa Soprintendenza copia dei permessi di costruire rilasciati o delle SCIA formalizzate, allegando con congruo anticipo un testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza e fornendo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, affinché essa possa programmare gli interventi del caso. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare i siti e quindi riqualificarli con i gradi di tutela 02 o 01.

6. In tutto il territorio comunale sono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Area di proprietà pubblica

2. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4 e allegato I.8, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Area a tutela 01

3. Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Area a tutela 02

4. Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività

di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

5. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

6. Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 38bis - Invarianti del Piano Urbanistico Provinciale

1. Sono invarianti, secondo l'art.8 delle Norme di attuazione del PUP, gli elementi che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modifica, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione.
2. ~~La tavola 3 del II~~ PRG individua, con apposita simbologia, le Invarianti del PUP, distinguendole in:
 - ❖ elementi geologici e geomorfologici (forre e geomorfositi):
 - 5. Burrone Giovannelli
 - 18. Castello di San Gottardo
 - ❖ beni archeologici rappresentativi:
 - A48 Dos de la Forca
 - A49 Dosso di San Michele
 - A50 Drei – Canè
 - A51 Borgonovo
 - ❖ altre aree di interesse archeologico:
 - Alle Scalette
 - Caverna di San Gottardo
 - Centro storico
 - Ischia alta – bosco della Pozza
 - Stabile “Alle Caneve”
 - ❖ beni architettonici e artistici rappresentativi:
 - T171 Castello di San Gottardo
 - ❖ beni ambientali:
 - 014 Castello di San Gottardo

- 016 Abete a candelabro (Malga Kraun)
- 067 Maso Conci (Canè)

❖ rete idrografica:

- Corsi d'acqua
- Laghi

3. Per la tutela delle Invarianti e la specificazione della relativa disciplina d'uso, valgono le disposizioni dei precedenti artt. 37 e 38, nonché della vigente normativa di settore, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

Art. 39 - Aree di protezione fluviale e Parco fluviale del Noce

1. Con riferimento alla tavola n.43 della Carta delle reti ecologiche e ambientali del PUP in scala 1:50.000, ~~la tavola 3-del il~~ PRG delimita le aree di protezione dei principali corsi d'acqua presenti nel territorio comunale e il Parco fluviale del Noce come previsto dall'articolo 9bis dell'allegato B alla LP n. 7 del 07.08.03. Tali aree sono assoggettate ai criteri di tutela contenuti nella Carta di sintesi della pericolosità (CSP) - stralcio relativo al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg- approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1630 dd.07 settembre 2018.
2. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 metri di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976 n.18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".
3. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art.9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
4. Entro una distanza di m 10 dalle rive o dagli argini dei corsi d'acqua pubblici è comunque sempre vietato:
 - costruire edifici;
 - eseguire qualsivoglia opera di copertura, intubazione, interramento, canalizzazione, derivazione, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei corsi d'acqua in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse;
 - aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove eventualmente indicato dal PRG;
 - accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
 - procedere a escavazioni e estrazioni di inerti. Le cave eventualmente esistenti vanno cessate nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del PRG.

~~5. A prescindere dalle opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regolate dalla LP n. 28/1988 e successive modifiche, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va accompagnato da uno studio di~~

~~impatto ambientale la cui approvazione spetta al Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, dove vanno dimostrati l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione di opportune misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi non eliminabili.~~

Art. 39bis - Articolo stralciato

ARTICOLO STRALCIATO

Art. 39ter - Ambiti fluviali di interesse ecologico

1. Sulle tavole del Sistema ambientale ~~e su quelle dei Sistemi insediativo e infrastrutturale di PRG~~, sono individuati con apposita grafica gli ambiti fluviali di interesse ecologico, necessari al fine di garantire o recuperare la funzionalità ecologica delle fasce riparie dei corsi d'acqua, in sintonia con i criteri di tutela e salvaguardia degli Ambiti fluviali di cui alla parte VI^a del PGUAP.
2. In tali zone vanno regolati i flussi di nutrienti che dal territorio migrano al fiume tramite la protezione, valorizzazione e, se necessario, il ripristino delle zone riparie con vegetazione arborea o arbustiva igrofila. La fascia perifluvale, o zona riparia, è area di rifugio per molte specie animali terricole e ornitiche, e funge da corridoio di transizione e di propagazione di tali specie, aumentando in tal modo la connessione e la percolazione biologica degli animali tra i diversi tasselli dell'ecomosaico.
3. Fatta salva la distanza di metri dieci dal limite del demanio idrico provinciale come definito dalla L.P. 8 luglio 1976 n.18 e s.m., gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e dei percorsi ciclo-pedonali eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Non sono ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili.
4. All'interno degli ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre individuati dal PGUAP, sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore della Variante 2011 per opere pubbliche, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.
5. Per gli interventi ammessi negli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata e negli ambiti fluviali ecologici con valenza bassa, si rinvia direttamente alla parte VI^a del PGUAP11 , cap. VI.4, "Criteri di tutela e valorizzazione".

Art. 40 - Aree di tutela ambientale

1. Con riferimento alla tavola n.43 della Carta delle tutele paesistiche del PUP in scala 1:50.000, la ~~tavola 3~~ ~~del~~ il PRG delimita le porzioni del territorio comunale dove vige la tutela ambientale ai sensi dell'articolo 11 delle Norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree sottoposte alla tutela ambientale qualsiasi intervento edilizio e/o urbanistico – qualora consentito dagli altri articoli delle presenti Norme - va autorizzato secondo le disposizioni della legislazione provinciale vigente in materia di tutela del paesaggio.

Art. 40bis - Zone destinate al verde di protezione e di arredo


1. Le zone destinate al verde di protezione e di arredo sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad essi funzionali. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e degli inquinamenti. Tali zone possono essere utilizzate per eventuali allargamenti stradali, per la localizzazione di piste ciclabili e per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, purché adeguatamente piantumati.
2. L'area localizzata in Località Ischia, individuata con specifico riferimento normativo sulle Tavole urbanistiche n. 2 - Foglio B, in scala 1:2000 (quadro 8) e n. 1 - Foglio A, in scala 1:5000, va considerata come spazio di verde attrezzato che dovrà mantenere una copertura arborea di almeno il 50% della superficie complessiva. Su di essa sono ammessi tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione ambientale redatto con il concorso del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia e con il benestare del Servizio Geologico provinciale.
3. L'area localizzata in Località Maso Nuovo, individuata con specifico riferimento normativo sulle Tavole urbanistiche n. 2 - Foglio B, in scala 1:2000 (quadro 6) e n. 1 - Foglio A, in scala 1:5000, va considerata come spazio di verde di protezione in corrispondenza del quale sono inoltre specificamente ammesse le seguenti opere:
 - pavimentazioni stradali;
 - parcheggi a raso;
 - rampe di accesso agli interrati;
 - spazi dedicati al deposito dei contenitori per la raccolta della nettezza urbana.

Art. 40ter – Area di difesa paesaggistica

1. Il versante sud-orientale del Monte di Mezzocorona è costituito da una parete strapiombante alta oltre 600 metri, che si eleva dalle campagne della piana Rotaliana. Profonde fenditure verticali attraversano la successione sedimentaria delle rocce. La relazione e lo stacco netto tra la piana in prevalenza coltivata a vite e la parete rocciosa verticale si riflettono in un elemento paesaggistico di particolare pregio del territorio trentino. La zona basale della montagna è visibile dai principali corridoi stradali e ferroviari, ragioni per cui gli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione dovranno integrarsi con le

peculiarità paesaggistiche dei luoghi così come descritte nel PTC e definite nel presente ambito paesaggistico.

2. Nel contesto del più ampio Ambito Paesaggistico, la cartografia del PRG individua con apposito perimetro, una specifica “Area di difesa paesaggistica”. All'interno di tale area, con particolare riferimento ai bordi esposti verso la strada provinciale, vige l'obbligo di realizzazione di un “verde lineare di protezione paesaggistica” finalizzato alla costituzione di un “filtro” ottico e visivo avente l'obiettivo di impedire e/o filtrare la vista di edifici, impianti o attrezzature presenti nella retrostante ”Area produttiva Fornaci” di cui al precedente art. 18 ter, ovvero alla minimizzazione dei possibili impatti degli stessi sull'esterno dell'area (cfr. emissioni polveri, rumori in ambiente, ecc).
3. I tomì di protezione realizzati nella parte interna dell'area estrattiva, in corrispondenza del perimetro dell'area di difesa paesaggistica, realizzati quali opere di difesa e ripristino ambientale alle spalle degli impianti, dovranno avere un'altezza massima pari a quella di zona prevista nell'art. 18 quater.
4. Per garantire una continuità visiva di tale “verde lineare di protezione paesaggistica”, lo stesso dovrà essere configurato in maniera tale da costituire il più possibile un “continuum”, interrotto eventualmente dalla presenza di accessi e di altre opere di infrastrutturazione del territorio di valenza pubblica (cfr. cabine di trasformazione, ecc).
5. Per consentire un adeguato contrappunto visivo che qualifichi e differenzi il “verde lineare di protezione paesaggistica” è ammessa la realizzazione delle seguenti tipologie di “verde lineare”. Le indicazioni grafiche di localizzazione del “verde lineare” e le posizioni di accesso di seguito riportate hanno valenza indicativa, e possono essere oggetto di modifica in fase di definizione esecutiva, purché non precludano continuità ed efficacia dell'azione di mitigazione della barriera verde.
6. La realizzazione delle opere costituenti il “verde lineare di protezione paesaggistica” dovranno essere realizzate contestualmente agli interventi edilizi assentiti, in ragione di una valutazione riferita alla loro estensione e impatto paesaggistico lungo il fronte dell'Ambito; gli interventi dovranno pertanto essere accompagnati da una specifica relazione paesaggistica.



7. La realizzazione del “verde lineare” indicato nello schema sopra riportato dovrà essere eseguito in via prioritaria secondo la tipologia di TIPO 1. Esclusivamente nelle porzioni di area già insediate, laddove gli interventi siano limitati alla manutenzione e/o ristrutturazione degli edifici, strutture e impianti esistenti che non comportino riordino complessivo e solo laddove sia dimostrata l'impossibilità di realizzare il “verde lineare” di TIPO 1, è ammesso l'utilizzo della tipologia di TIPO 2, come di seguito descritte:


TIPO 1 - TOMI PAEAGGISTICI. Realizzati con rampe inclinate e rinverdite, dovranno essere realizzati preferenzialmente con materiale di riporto derivante dalle lavorazioni svolte all'interno dell’"area Produttiva Fornaci", compatibilmente con le normative ambientali vigenti. I rinverdimenti delle superfici inclinate affacciate sul lato esterno dovrà avvenire sia a mezzo dell'utilizzo di un verde estensivo, sia di adeguate essenze, prevalentemente locali, di basso, medio e alto fusto, la cui distribuzione sarà da definirsi compatibilmente con la pendenza della rampa.

Sul lato interno (lato area produttiva o improduttiva) la realizzazione dei tomi potrà anche:

- avvenire anche attraverso l'ausilio di terre armate al fine di ridurne l'ingombro planimetrico.
- prevedere l'utilizzo di parte delle sezioni del tomo per la localizzazione di spazi di parcheggio che potranno essere per sole autovetture, ricavati nel lato interno del tomo in numero proporzionato al personale impiegato nelle attività produttive; dovrà comunque essere garantito un ricoprimento di almeno 3 metri di terreno al fine di garantire il corretto rinverdimento delle rampe.

Le previsioni grafiche di localizzazione del tomo di protezione paesaggistica sono da ritenersi indicative e potranno essere ridefinite in relazione a necessità esecutive a loro volta definite nelle richieste dei rispettivi titoli edilizi; tuttavia, si riportano di seguito le dimensioni minime inderogabili della sagoma prevista per il tomo paesaggistico.

I tomi paesaggistici di TIPO 1 dovranno essere progettati e dimensionati come opere di difesa passiva contro la caduta massi, con funzione di tutela della sede stradale.



TIPO 2 - QUINTE ALBERATE. Tali quinte alberate dovranno essere realizzate a mezzo di alte siepi e/o essenze arboree ad alto fusto, tali da costituire un efficace “layer” a mascheratura degli impianti e/o dei manufatti retrostanti. Le alberature principali, ad andamento continuo e lineare, dovranno essere individuate tra specie a sviluppo verticale, quali (elenco indicativo e non esaustivo) conifera, leccio (quercus ilex a cespuglio), pioppo cipressino, tiglio, acer campestre, olmo. Nel caso di utilizzo di essenze a foglia caduca è prescritto, alla base, l'utilizzo di arbusti a fiore quali nerium oleander (oleandro), spirea van uthei o similari, al fine di garantire una bassa permeabilità ottica dell'ambito anche nella stagione invernale.

SEZIONE QUARTA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Art. 41 - Contenuti

1. Il Comune di Mezzocorona, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dalla L.P.30 luglio 2010, n. 17 Legge Provinciale sul Commercio, Disciplina dell'attività commerciale, nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n.1339 del 01 luglio 2013, si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" stabiliti dalla Legge.

2. Art. 42 - Tipologie commerciali e definizioni

1. Ai fini delle presenti Norme s'intende:

- a) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1500 metri quadrati negli altri comuni;
- d) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
- e) per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;
- f) per "superficie di vendita" l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio.
- g) per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

3. Art. 43 - Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del Comune di Mezzocorona, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi stabiliti dal PRG-IS per il centro storico, approvato con DGP n. 1303 del 1° giugno 2001 come rettificato nel febbraio 2008, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano Urbanistico Provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita, con le seguenti limitazioni:

gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse generale dell'articolo 13;
- nelle zone B prevalentemente residenziali degli articoli 14, 15, e 16;
- nelle zone D2C per insediamenti produttivi con carattere multifunzionale di cui all'articolo 18 bis;
- nella malga Kraun dell'articolo 22;
- nelle stazioni ferroviarie dell'articolo 27;
- nell'area di servizio autostradale dell'articolo 28.

Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- nell'ambito dei piani di recupero PR 1 e PR 2;
- nelle zone B prevalentemente residenziali degli articoli 14, 15, e 16;
- nelle zone D2C per insediamenti produttivi con carattere multifunzionale di cui all'art. 18 bis;
- nell'area di servizio autostradale dell'articolo 28.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- aree per attività estrattive e lavorazioni connesse di cui all'articolo 19;
- aree a bosco di cui all'articolo 21;
- aree a pascolo ad esclusione della Malga Kraun di cui all'articolo 22;
- centrale idroelettrica di cui all'articolo 23;
- ex discarica inerti in località Maso nuovo di cui all'articolo 25;
- suoli sterili e/o non produttivi di cui all'articolo 26;
- aree di servizio viabilistico ad esclusione dell'area di servizio autostradale di cui all'articolo 28;

- fasce di rispetto stradale;
- aree a verde privato;
- zone destinate al verde di protezione e di arredo;
- aree di rispetto storico, ambientale e paesistico del centro storico di cui all'articolo 10 e 36 delle NA del PRG-IS.

4. Art. 44 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale ZPP (zone D1) e di livello comunale ZPL (zone D2) è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi beni prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale ZPP (zone D1) e di livello comunale ZPL (zone D2) sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello comunale aventi carattere multifunzionale (zone D2C) specificatamente individuate dall'art.18 bis delle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

5. Art. 45 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

6. Art. 46 - Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale ZPP (zone D1) e di livello comunale ZPL (zone D2) sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da soli, di qualsiasi

dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello comunale ZPL (zone D2), ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale (zone D2C di cui all'art.18 bis), il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

7. Art. 47 - Spazi di parcheggio degli esercizi commerciali negli insediamenti storici

1. Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio localizzati all'interno degli insediamenti storici, il piano regolatore generale adotta i seguenti parametri minimi:
 - a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
 - b) mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq 2.500;
 - c) mq 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500;
2. Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi negli insediamenti storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggi pertinenziali.

8. Art. 48 - Altri parametri per l'insediamento degli esercizi commerciali negli insediamenti storici

1. Gli esercizi commerciali localizzati all'interno degli insediamenti storici, con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente "Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento".
2. Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

9. Art. 49 - Spazi di parcheggio degli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all'esterno degli insediamenti storici

1. Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio localizzati all'esterno degli insediamenti storici, il piano regolatore generale adotta i seguenti parametri minimi da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:
 - a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
 - b) per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq di superficie di vendita;
 - c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde.
2. Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.
3. Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a dieci, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie.

10. Art. 50 - Altri parametri per l'insediamento degli esercizi commerciali al di fuori degli insediamenti storici

1. Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all' apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio, di medie strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 è subordinato ai rispettivi criteri e parametri:
 - a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50 per cento;
 - b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60 per cento;
 - c) almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;
 - d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.
 - e) le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato

alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente "Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento". Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

11. Art. 51 - Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio, di medie strutture di vendita in edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell'edificio, il Comune può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 della presente Sezione Quarta. A tal fine gli interventi sono subordinati all'approvazione da parte del comune di un piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

12. Art. 52 - Criteri specifici per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti

1. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 della presente Sezione Quarta, nel caso di ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni ed entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi.
2. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

13. Art. 53 - Parcheggi pertinenziali

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a 12,5 mq. Per gli spazi di manovra si applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previste della legge urbanistica.
2. Al fine di agevolare le iniziative tendenti al consolidamento della rete distributiva preesistente e di promuovere la riqualificazione delle zone centrali, è consentita una dotazione di parcheggio minore, per

esercizi commerciali ricadenti nelle zone residenziali sature e di completamento, limitatamente ad interventi connessi all'ampliamento di esercizi commerciali esistenti. Ai sensi della vigente normativa, i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti nelle zone B1, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi.

3. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.
4. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
5. Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. La progettazione degli spazi di parcheggio all'aperto va inoltre orientata alla loro qualificazione mediante la creazione di aiuole o siepi e la sistemazione di una pianta ad alto fusto ogni quattro posti auto.
6. Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.
7. Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di accesso della clientela.
8. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dal ~~precedente articolo~~ 13 presente articolo, in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
9. Il Consiglio comunale può riconoscere l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente

interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio.

14. Art. 54 - Criteri specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita

1. Per gli interventi finalizzati all'ampliamento (nel limite del 20% della superficie precedentemente autorizzata ed ogni 5 anni) delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre i limiti massimi previsti dall'art.2, comma 1, lettera c) delle presenti norme, in edifici esistenti all'esterno dei centri storici e nel rispetto del volume originario dell'edificio, il Consiglio comunale può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui al successivo articolo **15 55**.
2. L'intervento deve in ogni caso assicurare:
 - a) la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso un intervento organico sotto il profilo tipologico e architettonico;
 - b) il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali o per servizi pubblici; a tal fine il piano attuativo è corredata da un accordo pubblico privato ai sensi dell'articolo 30 della legge urbanistica provinciale, al fine di assicurare un equilibrato contemperamento degli interessi;
 - c) le caratteristiche costruttive delle strutture di cui al punto precedente devono assicurare requisiti di prestazione energetica non inferiori alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti;
 - d) deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico a disposizione della clientela, fermo restando quanto previsto dal D.M. 236/1989.
 - e) gli spazi a parcheggio possono essere ridotti di un terzo rispetto a quanto previsto nel caso di nuove strutture.

15. Art. 55 - Parcheggi pertinenziali per l'ampliamento di grandi strutture di vendita al dettaglio

1. Sotto il profilo degli standard a parcheggio per l'ampliamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio, valgono i seguenti parametri minimi da intendersi a esclusione degli spazi di manovra:
 - a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
 - b) grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita;
 - d) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non alimentare o con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti;

- e) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore alimentare o misto oppure da esercizi commerciali del settore non alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto superiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 2,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.
- f) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 40%, in locali interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde.

16. Articolo abrogato

17. Art. 56 - Servizi a disposizione della clientela nelle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 deve essere garantita la presenza di almeno un ulteriore servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita o per frazioni di essa.
2. Deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente "Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento".
3. Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.
4. Nei centri commerciali al dettaglio va assicurata la disponibilità di appositi spazi dedicati alla cura igienica dei neonati.
5. In corrispondenza delle aree destinate a parcheggio delle grandi strutture di vendita devono essere previste apposite zone per la sosta di cicli e motocicli; vanno inoltre previste idonee stazioni di ricarica, da fonti energetiche rinnovabile, per autoveicoli, cicli e motocicli elettrici nonché per il mantenimento termico delle celle frigorifere dei mezzi in sosta.

18. Art. 57 - Criteri per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita al dettaglio oltre i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio e delle grandi strutture di vendita al dettaglio è consentito secondo i termini e le condizioni stabiliti rispettivamente dall'articolo 9, comma 3 e dall'articolo 10 comma 4 della legge medesima; in tali casi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli **15 55** e **17 56** e si prescinde dalla preventiva localizzazione da parte della Comunità.

SEZIONE QUINTA

PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI – PRG-IS

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1 – Finalità del P.R.G.-I.S.

1. Il P.R.G.-I.S. relativo all'Insediamento Storico di Mezzocorona è tale per effetto dell'art.136 della L.P. 22/91 e s.m.
2. La presente variante di aggiornamento si propone l'adeguamento delle norme del PRG-IS alla L.P. 4 agosto 2015, n.15 legge provinciale per il governo del territorio nonché al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanato in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) della stessa L.P. n.15/2015.
3. Il P.R.G.-I.S. si propone altresì la salvaguardia e la valorizzazione di tutti gli elementi costruiti e dei luoghi non edificati di rilevanza storica, ambientale o tradizionale.
4. Il P.R.G.-I.S. rimanda al Capo III della L.P. n.15/2015 le indicazioni relative alle direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione di eventuali piani di riqualificazione urbana (strumenti attuativi della pianificazione).

Art. 2 – Elementi del P.R.G.-I.S.

1. Il P.R.G.-I.S. 2018 del Comune di Mezzocorona, nella stesura predisposta per la prima adozione, si compone di:
 - Cartografia informatizzata a base catastale:
 - tavola 1 in scala 1: 10.000: inquadramento generale e quadro di unione delle tavole A-B-C-D-E-F-G-H-I;
 - tavola 2A-2D-2E-2F in scala 1: 1000: numerazione catastale;
 - tavola 2B-2I in scala 1: 1000: numerazione catastale;
 - tavola 2C-2H in scala 1: 1000: numerazione catastale;
 - tavola 2G (Monte) in scala 1: 1000: numerazione catastale;
 - tavola 3A-3D-3E-3F in scala 1: 1000: interventi;
 - tavola 3C-3H in scala 1: 1000: interventi;
 - tavola 3G (Monte) in scala 1: 1000: interventi;
 - tavola 4A-4D-4E-4F in scala 1: 1000: numerazione schedatura e vincoli;
 - tavola 4B-4I in scala 1: 1000: numerazione schedatura e vincoli;
 - tavola 4C-4H in scala 1: 1000: numerazione schedatura e vincoli;
 - tavola 4G (Monte) in scala 1: 1000: numerazione schedatura e vincoli;

- tavola 5A in scala 1: 1000: servizi pubblici e vincoli;
- tavola 5G (Monte) in scala 1: 1000: servizi pubblici e vincoli.
- ~~Fascicoli delle schede di sintesi, aggiornate al 2016, degli edifici e dei manufatti siti all'interno del centro storico, degli edifici sparsi e dei manufatti sparsi (fuori perimetro del centro storico), comprensivi della documentazione fotografica;~~
- ~~Fascicolo delle schede di sintesi modificate con la presente Variante 2018;~~
- ~~Le presenti Norme di Attuazione;~~
- ~~Relazione Illustrativa;~~
- ~~Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi in centro storico di cui al successivo articolo 41, comma 3.~~

Art. 3 58 – Contenuto ed oggetto del P.R.G.-I.S.

1. L'azione del P.R.G.-I.S. si esplica mediante interventi diretti e indiretti sui seguenti elementi:
 - volumi edificati;
 - spazi non edificati.
2. ~~Gli interventi ammessi sono definiti dalla presente normativa generale, gli interventi non previsti devono essere considerati vietati.~~
3. Gli elementi oggetto del P.R.G.-I.S., sui quali si applica la presente normativa, sono da questa appositamente definiti e individuati dalle cartografie di piano, secondo le relative legende.

Art. 4 Rinvio

1. ~~Per quanto non disposto specificatamente nelle presenti Norme di Attuazione, si fa rinvio alle Leggi vigenti e, in subordine, alle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzocorona e al Regolamento Edilizio Comunale.~~

CAPITOLO II

Articolazione del P.R.G.-I.S.

Art. 5 59 – Livelli operativi

1. L'operatività del P.R.G.-I.S. viene articolata nei seguenti livelli:
 - centro storico;
 - singoli volumi edificati;
 - ~~aree ad intervento unitario (piani di riqualificazione urbana);~~

- aree inedificate;
- aree speciali.

Art. 6 60 – Centro storico

1. Per centro storico si intendono quelle porzioni urbane, composte da volumi edificati, spazi liberi, manufatti di interesse storico-culturale e viabilità interna, caratterizzate da una formazione di origine antica.
2. All'interno di esso possono essere compresi anche volumi edilizi, manufatti di interesse storico-culturale o viabilità di formazione recente, che siano venuti a inserirsi nel contesto di antica origine.
3. Nel centro storico oggetto del P.R.G.-I.S., gli elementi e gli edifici vengono individuati e classificati in categorie di intervento. Per ognuna di esse sono definite norme atte al mantenimento, trasformazione o sostituzione delle caratteristiche attuali.

Art. 7 61 – Volumi edificati

1. Per volumi edificati si intendono gli elementi costruiti, individuati dal P.R.G.-I.S. all'interno o all'esterno del centro storico, per i quali esso detta norme o azioni di comportamento.
2. Essi sono distinti in:
 - unità edilizie
 - manufatti di interesse storico culturale
3. Per essi il P.R.G.-I.S. specifica i criteri di definizione, classificazione ed intervento.

Art. 8 – Area ad intervento unitario (PIANI ATTUATIVI)

~~ARTICOLO ABROGATO~~

Art. 9 – Aree inedificate

1. ~~Vengono individuate dal P.R.G.-I.S. come aree inedificate sia le aree libere che ricadono all'interno del perimetro di centro storico, sia le aree esterne particolarmente significative per il notevole interesse ambientale e tradizionale che rivestono.~~
2. ~~Esse sono classificate in:~~
 - Aree di pertinenza;
 - Viabilità e spazi di sosta.
3. ~~Le aree di pertinenza sono quelle aree libere, interne o esterne al centro storico, pavimentate o meno, che non hanno caratteristiche di pregio. Sono assimilate a queste, gli orti e i fondi agricoli eventualmente inclusi nella perimetrazione e le pertinenze degli edifici storici localizzati fuori centro storico.~~

4. ~~Viabilità e spazi di sosta sono le aree libere utilizzate per la circolazione e la sosta di veicoli e di pedoni, anche se non appositamente attrezzate a tale scopo.~~
5. ~~Il P.R.G.-I.S. individua sulle cartografie, con apposita simbologia, le aree di pertinenza degli edifici. Si rimanda all'individuazione catastale tavolare la distinzione tra di esse, la viabilità e gli spazi di sosta.~~

Art. 10 – Aree speciali

1. ~~Vengono definite aree speciali le aree, edificate o meno, che sono utilizzate o destinate dal P.R.G.-I.S. ad assolvere funzioni particolari o complementari alla residenza. Esse sono:~~
 - Area di rispetto storico, ambientale e paesistico;
 - Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - Viabilità locale da potenziare;
 - Aree per parcheggi di superficie.
2. ~~Le aree di Rispetto Storico (RS) ambientale e paesistico sono le aree, esterne al perimetro di centro storico, che per motivi di visuali paesistiche o per il particolare rapporto tra uomo e natura che le connettono, sono meritevoli di azione di salvaguardia.~~
3. ~~Gli edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici indicano gli edifici, interni al perimetro di centro storico, adibiti o da adibirsi ad uso pubblico, o le aree sulle quali esistono o possono essere realizzati servizi pubblici o attrezzature pubbliche o le aree a verde pubblico o a parco.~~
4. ~~La viabilità locale da potenziare sono quelle aree, interne al perimetro di centro storico, sulle quali si rendono opportuni interventi di miglioramento viabilistico mediante ampliamento della sede stradale e per la formazione di marciapiedi ed altro.~~
5. ~~Le aree per parcheggi di superficie sono aree libere, interne al perimetro di centro storico, sulle quali devono essere realizzate idonee strutture di parcheggio; per tali zone vige la normativa specifica del P.R.G.-I.S.~~
6. ~~Tutte le aree speciali sono appositamente individuate dalle cartografie del P.R.G.-I.S. e distinte secondo la destinazione d'uso.~~

CAPITOLO III

Categorie di intervento

Art. 62 – Categorie di intervento

1. Le categorie di intervento sugli edifici (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione) sono definite negli interventi ammessi dall'art.77 della L.P.15/2015, sono assegnate alle singole Unità Edilizie dalle Schede del PRG-IS e sono rappresentate nella cartografia del Centro Storico.

Art. 11 63 – Manutenzione ordinaria**ARTICOLO ABROGATO**

1. Per manutenzione ordinaria si intende quanto definito dall'art.77, lettera a) della L.P. 15/2015.
2. In ogni caso, per gli edifici segnalati che richiedono un certo grado di protezione, non sono da considerare opere di manutenzione e sono quindi soggette ad autorizzazione, stante la loro rilevanza di carattere ambientale, quelle riguardanti: il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature delle facciate esterne; il rifacimento degli infissi esterni; il rifacimento del manto di copertura, escluse le semplici operazioni di riposizionamento ed eventuale sostituzione di elementi ammalorati.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione, salvo le eccezioni del comma precedente. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015, nella manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - Opere esterne
 - Manutenzione periodica del verde
 - a) Sugli edifici sono ammessi: gli interventi di riparazione delle finiture degli edifici (purché ne siano conservati i caratteri originari; qualora tali caratteri siano già stati parzialmente alterati, è consentito il ripristino di quelli originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate); e cioè la pulitura delle facciate, la tinteggiatura, il rifacimento di intonaci e rivestimenti; la riparazione o sostituzione parziale degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: grondaie, pluviali, comignoli, manto di copertura, balconi, ringhiere, abbaini, scale, cornici, vetrine, finestre, porte, insegne.
 - b) Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, né l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture esterne.
 - Elementi interni non strutturali
 - c) E' ammessa la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di singoli elementi delle finiture degradatisi con l'uso, come pavimenti, infissi, intonaci.
 - Impianti tecnologici ed igienico-sanitari
 - d) E' ammessa la riparazione, la sostituzione di impianti ed apparecchi igienicosanitari, che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Art. 12 64 – Manutenzione straordinaria**ARTICOLO ABROGATO**

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77, lettera b) della L.P.15/2015, in particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria: il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento, di impianti tecnologici, di impianti igienico-sanitari; la realizzazione di chiusure o aperture interne che non comportino sostanziali alterazioni allo schema distributivo; consolidamento strutturale di parti di solai o della copertura con finalità di conservazione; bonifica obbligatoria dei materiali contenenti amianto, ai sensi della legge 27.03.1992 n.257.

- Opere esterne

- a) Sono ammessi la sistemazione dell'assetto esterno di corti, piazzali e degli spazi esterni.
- b) Sull'edificio sono ammessi il rifacimento di intonaci e rivestimenti e la tinteggiatura; il rifacimento di abbaini, balconi, ballatoi, ed elementi architettonici esterni quali ringhiere, infissi, porte, cornici, vetrine, etc.; la coibentazione e il rifacimento totale del manto di copertura.
- c) Il rifacimento e le eventuali sostituzioni dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali. E' inoltre ammessa la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza.

- Elementi strutturali

- d) Sono ammessi il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati; muri principali, scale, androni, avvolti, architravi e solai, purché ne vengano mantenuti la posizione ed i caratteri originari. Eventuali modificazioni dei caratteri originali dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti
- e) Elementi interni non strutturali
- f) Sono ammesse la realizzazione o l'eliminazione di aperture interne e delle tramezzature, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare. Sono ammesse inoltre limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei nuovi servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
- g) Per quanto riguarda gli edifici a destinazione non residenziale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto successivo e alla realizzazione delle opere necessarie al rispetto della normative vigenti.

- Impianti tecnologici ed igienico-sanitari

- h) E' ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno degli edifici e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo degli stessi. Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, la realizzazione degli impianti e delle opere necessari a rispetto della normativa vigente,
- i) purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino aumento della superficie utile destinata all'attività non residenziale. Non può essere alterato il carattere compositivo dei prospetti.

- Bonifica obbligatoria dei materiali contenenti amianto

- j) La bonifica, obbligatoria ai sensi della legge 27 marzo 1992 n. 257, deve avvenire secondo le modalità operative previste dai D.M.14.05.1996 e 06.09.1994.
- k) Potrà essere attuata solo dopo l'approvazione da parte della struttura competente, della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, dei piani di lavoro predisposti da ditte iscritte all' Albo Provinciale di cui all'art. 30 del Decreto Ronchi e secondo le direttive del D.L. 15 agosto 1991 n. 277.

Art. 13 65 – Interventi di Restauro (R1)**ARTICOLO ABROGATO**

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77, lettera c) della L.P.15/2015, negli interventi di restauro sono ammesse le sottoelencate opere:

- a) Restauro e ripristino di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. Qualora ciò non sia possibile per le condizioni di degrado, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- b) Ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli elementi orizzontali e delle quote di imposta e di colmo della copertura. La ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate deve avvenire in osservanza dei suddetti criteri. Devono essere ripristinati e valorizzati i collegamenti originari verticali e orizzontali e le parti comuni dell'edificio quali: scale, androni, logge, portici, corti etc.
- c) Restauro, ripristino di murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni con valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parte limitata di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché, ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- d) Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte; restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezze, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.
- e) Restauro e ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di tecniche e materiali originari, o ad essi affini, tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- f) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).
- g) Installazione di impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici.

- h) I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali, verticali e per le parti comuni e senza alterazioni dei prospetti.

Art. 14 66 – Interventi di Risanamento Conservativo (R2)

ARTICOLO ABROGATO

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77, lettera d) della L.P.15/2015, negli interventi di restauro sono ammesse le sottoelencate opere:

- a) Ripristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- b) Ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa della cattiva esecuzione originaria (ad es. muri a secco) e/o delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti mal eseguite, degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio. E' ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai, meglio se con gli stessi materiali. Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici, ove ciò non comporti alterazioni delle forature e dei prospetti esterni. E' ammesso il rifacimento delle scale interne nella stessa posizione e tipologia dell'originale.
- c) E' ammesso il ripristino e valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà, il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale. ~~Negli edifici a destinazione originaria non residenziale per i quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali: tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive e formali coerenti con l'edilizia tradizionale dell'luogo.~~
- d) Ripristino e valorizzazione di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti interni della larghezza massima di ml.1,20, salvo il rispetto di particolari normative vigenti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo per le parti comuni.
- e) Ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti

con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

- f) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).
- g) Sono ammessi soppalchi interni.
- h) E' ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio; gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- i) E' ammessa a servizio di spazi recuperati nei sottotetti la realizzazione di nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini in sintonia con le indicazioni tipologiche del Prontuario per l'uso dei materiali in centro storico (abbaini di tipo tradizionale a due falde, non più larghi di m. 2.00, non più alti della quota più elevata della copertura e comunque in numero contenuto).
- j) Non è consentita l'interruzione della linea orizzontale di gronda.
- k) Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca.

Art. 15 67 – Interventi di Ristrutturazione Edilizia (R3)

ARTICOLO ABROGATO

1. Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli definiti dall'art.77, lettera e) della L.P. 15/2015. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015, sono ammesse le sottoelencate opere:

- Finiture esterne
 - a) Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. E' ammessa la demolizione e/o la nuova costruzione di collegamenti verticali (scale e rampe) e orizzontali (sporti e balconi) in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecnologie coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno. E' ammessa la realizzazione di volumi interrati di servizio e di isolamento a cappotto.
- Elementi strutturali
 - b) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento, e la demolizione e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti (rifacimento dei solai) e delle scale al fine di raggiungere l'altezza minima interna dei piani indicata nel Regolamento Edilizio. Si ammettono opere di sopraelevazione e/o aumenti di volume nel rispetto dei limiti previsti dai successivi artt. 83 e 84.
 - c) E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche quando ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. E' ammesso il rifacimento di tamponamenti esterni utilizzando tecniche coerenti.
- Prospetti ed aperture esterne
 - d) Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture nonché le modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti lignei esterni.

- e) E' ammesso l'inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi sottotetto secondo quanto previsto nel "Prontuario degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati per il centro storico"
 - Elementi interni non strutturali
 - f) Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o suddivisione di unità immobiliari.
 - g) E' ammesso altresì il rifacimento e la nuova formazione di finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
 - Impianti tecnologici ed igienico-sanitari
 - h) Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici purché non configurino un aumento della superficie utile di calpestio.
 - Demolizione con ricostruzione
 - i) L'intervento è ammesso previo parere positivo della Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità (CPC) che si esprime in merito alla coerenza dell'intervento con il contesto in cui l'edificio è inserito, alle sue caratteristiche architettoniche e ai materiali utilizzati. Per l'attivazione della presente procedura è richiesto che l'intervento sia finalizzato all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (nel rispetto delle normative antisismiche). Il progetto di demolizione e ricostruzione dovrà prevedere il rilievo dettagliato dell'edificio corredata di tutti i particolari atti ad individuare eventuali caratteristiche architettoniche di pregio nonché la presenza di materiali e/o elementi di rilievo o di pregio, anche qualora tali elementi non fossero stati espressamente individuati nella scheda di rilevazione.
2. Ai sensi dell'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 al quale direttamente si rimanda, è ammessa, qualora non esplicitamente vietata nella scheda di rilevazione del singolo edificio, e per una sola volta, la sopraelevazione finalizzata al recupero dei sottotetti a fini abitativi.
3. Per i manufatti accessori, la sopraelevazione prevista al comma 2 non è mai consentita.

Art. 16 – Sostituzione Edilizia e Demolizione con Ricostruzione

ARTICOLO ABROGATO

Art. 17 68 – Interventi di Demolizione senza Ricostruzione (R6)

ARTICOLO ABROGATO

1. La categoria demolizione R6, per uniformità di rappresentazione dei PRG, sostituisce la categoria demolizione senza ricostruzione R5 richiamata nelle schede di rilevazione degli edifici storici. Ogni riferimento alla categoria R5 contenuta nelle schede o in altri documenti del PRG deve essere ricondotto alle disposizioni del presente articolo.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 lettera f) della L.P.15/2015, la categoria di intervento demolizione senza ricostruzione R6 costituisce l'intervento più radicale che possa interessare un edificio;

vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro.

3. Per gli elementi soggetti a tale categoria rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Solo nel caso di manufatti accessori, quali rustici e/o corpi aggiunti, è ammesso il loro riutilizzo a garage nei termini previsti dal precedente comma 2.
5. Sono in ogni caso possibili le demolizioni: in tal caso il terreno reso libero sarà asservito alla categoria d'intervento prevista per la relativa area di pertinenza indicata nelle schede degli edifici.
6. L'intervento si esaurisce con la sola demolizione del manufatto esistente, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso.

Art. 18 — Ricostruzione su ruderi

ARTICOLO ABROGATO

CAPITOLO IV

Interventi sui volumi edificati

Art. 19 69 – Unità edilizia

1. ~~Per unità edilizia si intende l'unità organica costituita da un edificio, o da parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze, anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per tipologia, da terra a tetto e funzione rispetto a quelle attigue è identificabile come edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unità edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica unità edilizia. L'unità edilizia è definita dall'art. 3, comma 1/, lettera u) della legge urbanistica provinciale L.P. 15/2015.~~
2. Le unità edilizie sono individuate e distinte con numerazione progressiva nelle cartografie di piano.
3. Il P.R.G.-I.S. attribuisce alle unità edilizie categorie di intervento compatibili a seconda del loro valore storico-culturale e tipologico-architettonico, indicazione che viene riportata sulle cartografie di piano e, unitamente alle prescrizioni particolari ed alle modalità di ampliamento, nell'apposita Scheda dell'Unità Edilizia.

Art. 20 70 – Unità edilizie costituenti volumi accessori

1. All'interno delle aree del centro storico esistono unità edilizie non schedate a cui non è assegnata alcuna categoria di intervento che sono disciplinate dal presente articolo.
2. Trattasi di unità edilizie, recenti o antiche, anche di consistente volume edificato, adibite per lo più a ricovero mezzi, depositi a servizio dell'abitazione o ad attività commerciali. Per le loro funzioni e per le relazioni con le altre unità edilizie esse si trovano a far parte integrante del centro o del nucleo storico.
3. Le scarse caratteristiche edilizie di pregio fanno sì che l'intervento di recupero debba essere teso ad ambientare tali unità edilizie nel contesto tradizionale, ~~qualora non ne sia possibile seppure sia sempre ammessa la sola demolizione.~~
4. Per le unità edilizie costituenti volumi accessori è prevista la ristrutturazione edilizia (~~senza possibilità di ampliamento~~), ma possono anche essere accoppiati fra loro e/o con il volume principale per ottenere migliori soluzioni di utilizzo e architetture adeguate al contesto storico ~~dove questi sono realizzati in aderenza o in appoggio ad altre unità edilizie possono, se tipologicamente compatibili, essere ampliati per realizzare un accorpamento al volume principale.~~
5. ~~Le unità edilizie attualmente costituenti volumi accessori, non possono essere trasformate in residenza, tale destinazione d'uso è ammessa solo per gli interventi di ampliamento in sopraelevazione se previsto nella scheda.~~
6. Su questi volumi sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di demolizione.
7. I volumi accessori sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

Art. 21 71 – Volumi precari e superfetazioni

1. Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.
2. Viene definita superfetazione il volume edificato, di modeste dimensioni, in aderenza ad una unità edilizia per ampliarla e/o assolvere a funzioni non esplicate all'interno della stessa.
3. L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.
4. Per i volumi precari e le superfetazioni è prevista la demolizione. I volumi precari e le superfetazioni non sono espressamente individuati dalle cartografie. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

Art. 22 72 – Raderi di interesse storico culturale

1. Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: castelli, chiese, torri, opere fortificate.

2. Il significato storico-culturale di tali ruderì, e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un recupero funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.
3. Per tali ruderì sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio.

Art. 23 – Ruderì di preesistenze edilizie

ARTICOLO ABROGATO

Art. 24 73 – Manufatti di interesse storico-culturale

1. Trattasi di elementi costruiti aventi importanza per il significato storico-culturale, o per la particolare fattura o ancora per l'uso tradizionale che svolgono. Essi sono:
 - fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi;
 - capitelli votivi, edicole, crocifissi;
 - archi, stemmi, porticati;
 - croci, cippi;
 - elementi vari di importanza storico-tradizionale.
2. Il significato che rivestono o l'uso che svolgono fanno sì che tali elementi debbano essere salvaguardati e valorizzati, consentendo laddove necessario, il recupero funzionale.
3. Per i manufatti di interesse storico culturale è prescritto il restauro. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Ogni intervento deve garantire la permanenza dell'elemento nel sito originario.
5. Eccezionalmente, e solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, è ammessa la traslazione dell'elemento nelle immediate adiacenze.
6. Qualora per la natura stessa dell'elemento, o del materiale con cui è costruito, esso sia soggetto a degrado, deve essere opportunamente salvaguardato.
7. I vecchi muri ~~a secco~~ in pietrame presenti all'interno del Centro Storico sono soggetti a quanto previsto dall'articolo 37 comma 8. ~~sul territorio comunale di Mezzocorona, per la loro importanza storico-culturale e paesaggistica e per la particolare fattura tradizionale, vanno salvaguardati. Per essi è prescritto il restauro o il risanamento conservativo. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ogni intervento deve altresì garantire la permanenza dell'elemento nel sito originario. Per i vecchi muri a secco che si trovano in posizione adiacente alla viabilità pubblica, è consentita, se adeguatamente motivata e previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del Corpo di Polizia Locale, la possibilità di effettuare limitate demolizioni o aperture in breccia nella misura strettamente necessaria a realizzare un unico accesso pedonale e/o carrabile al servizio dell'edificio o delle aree insediative cui gli stessi accedono, con i seguenti limiti dimensionali:~~
 - per il cancello pedonale max ml. 1,00;
 - per il cancello carrabile max ml. 2,50;

~~per il cancello carrabile di strutture produttive e vitivinicole, max ml. 4,00, salvo comprovate diverse esigenze dovute alla particolare configurazione viaria interessata dal passo carraio.~~

8. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", i manufatti di interesse storico culturale di proprietà pubblica di età superiore a 70 anni, ma anche di istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale e ai sensi dell'art.11 e al correlato art.50 del Codice dei beni culturali, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
9. Per qualsiasi intervento su tali Beni culturali **oggetto di conservazione** e di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", è necessaria l'autorizzazione preventiva della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e archeologici UMSt** soprintendenza per i beni e le attività culturali, qualora previsto dalla casistica di cui al d.lgs 42/2004.
- ~~10. Gli elenchi degli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, dei Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e di quelli dichiarati di interesse e sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo n.42/2004 (riconosciuti di interesse in base all'art.5 della precedente legge sui beni culturali L.1089/1939), sono allegati alle presenti Norme di attuazione e gli estremi dei relativi provvedimenti di vincolo sono riportati nelle singole schede.~~
11. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla **Soprintendenza per i beni culturali UMSt** soprintendenza per i beni e le attività culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
12. L'esatta delimitazione degli elementi tutelati già vincolati ai sensi del d.lg. n. 42/2004 e ss.mm. "Codice dei Beni culturali", è quella indicata nei provvedimenti di vincolo, che ne descrivono pure la natura, i contenuti e gli effetti, e ai quali si rimanda

~~Art. 24bis – Beni architettonici tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”~~

ARTICOLO ABROGATO

Art. 25 74 – Fronti di pregio (FDP)

1. Trattasi di fronti edilizi continui, prospicienti **strade pubbliche**, spazi pubblici o inedificati, che per il loro pregio concorrono a determinare ambienti urbani particolarmente significativi **all'interno del perimetro degli Insediamenti Storici**.
~~Indipendentemente da quanto prescritto per le relative unità edilizie, sui fronti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro. In particolare per le unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia, ma con fronte vincolato, l'intervento su questo dovrà tendere ad intonarlo il più possibile con le unità edilizie adiacenti, rispettandone proporzioni e dimensioni, forature e ritmi compositivi.~~

2. Per un efficace governo estetico-formale dei suddetti spazi pubblici e del tessuto urbano principale, il piano individua (con apposita simbologia) i Fronti di Pregio (FDP), indipendentemente dalla categoria di intervento assegnata alle singole unità edilizie.
3. Il Fronte di Pregio, può comunque essere applicato anche a edifici o facciate non direttamente prospicienti gli spazi pubblici, ma che per la loro valenza architettonica, estetica e morfologica è utile trattare con una particolare cura.
4. I Fronti di Pregio, indipendentemente dalla categoria di intervento dell'edificio di cui fanno parte, non possono essere demoliti. Alla stregua non possono essere sopraelevati nemmeno per quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015, inoltre le falde di copertura devono essere rispettate evitando la realizzazione di abbaini, finestre in falda ed elementi tecnologici degli impianti.
5. Gli interventi ammessi sulle facciate sottoposte a Fronte di Pregio, pur escludendo la possibilità di demolizione, sono quelli previsti dalla categoria di intervento assegnata. Per gli edifici schedati in R3 (Ristrutturazione edilizia) si applicano gli interventi ammessi dalla categoria R2 (Risanamento conservativo) limitatamente allo sviluppo del Fronte di Pregio.
6. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, potrà predisporre d'ufficio un progetto d'insieme, relativo all'intero fronte edificato di pregio, contenente le indicazioni specifiche per gli interventi di recupero e di salvaguardia, da realizzarsi dai singoli privati. Ove manchi il citato progetto d'insieme, l'unità minima di riferimento deve essere l'intero fronte di una unità edilizia.
7. L'intervento di recupero, realizzato su una unità edilizia, caratterizzata da un fronte di pregio, deve obbligatoriamente comprendere tutto il fronte dell'unità ed il rilievo deve essere esteso alle due unità edilizie adiacenti.

Art. 26 75 – Allineamenti obbligatori

1. In considerazione del particolare significato tradizionale e storico del contesto, sia nel caso di nuova edificazione intesa come intervento edilizio diretto e/o di ampliamento di un'unità edilizia esistente, che di edificazione soggetta a piano attuativo, è previsto oltre al rispetto delle indicazioni derivanti dall'apposito cartiglio, delle prescrizioni del prontuario di cui all'art. 41 82, delle indicazioni del piano attuativo, il rispetto degli allineamenti come indicato al comma 2.
2. Il rispetto degli allineamenti è sempre obbligatorio, peraltro i corpi di fabbrica dei singoli edifici potranno presentare arretramenti per motivazioni di ordine architettonico o per soddisfare esigenze in relazione alla Legge 13/89.

Art. 27 76 – Destinazioni d'uso

1. Oltre alla residenza, sono consentite destinazioni d'uso per servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e sociali e culturali e amministrative, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici privati e studi professionali ecc. Sono altresì ammesse attività produttive e vitivinicole, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale comunale.

2. Le destinazioni d'uso in essere sono comunque consentite e possono essere modificate con nuove destinazioni purché compatibili con la residenza e purché non siano né moleste né nocive, senza i limiti di cui al successivo comma 3.
3. Nella modifica della destinazione residenziale in atto e nella attribuzione della destinazione d'uso ai nuovi volumi, il volume adibito a residenza, al netto dei volumi tecnici, depositi o garages anche se di pertinenza delle abitazioni, non dovrà essere inferiore al 50% del volume complessivo dell'unità edilizia;
4. Quanto stabilito dal precedente comma 3. non si applica qualora l'unità edilizia venga adibita anche parzialmente a sede di servizi pubblici. In questa ipotesi è ammessa, per il solo raggiungimento delle finalità previste da leggi e regolamenti vigenti, la deroga alle prescrizioni ed ai limiti imposti dalla categoria tipologica di appartenenza.

CAPITOLO V

Strumenti attuativi del PRG-IS

Art. 28—Piani di riqualificazione urbana

ARTICOLO ABROGATO

Art. 29—Area soggetta a Piano Attuativo a fini generali

ARTICOLO ABROGATO

Art. 30—Area soggetta a Piano Attuativo a fini speciali

ARTICOLO ABROGATO

Art. 30bis—Piano Attuativo a fini generali (PAG) per la valorizzazione e il recupero del complesso storico di Palazzo Martini e relative pertinenze

ARTICOLO ABROGATO

Art. 31—Contenuti del Piano di Recupero

ARTICOLO ABROGATO

Art. 32 – Comparti edificatori

1. ~~Valgono le specifiche indicazioni dell'art. 53 della L.P. 4 agosto 2015 n.15, legge provinciale per il governo del territorio.~~

CAPITOLO VI

Interventi sulle aree inedificate

Art. 33 77 – Aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza sono distinte anche secondo l'uso del suolo in:

- orti e giardini;
- cortili privati strade e piazze;
- coltura agricola (frutteto, vigneto, arativo ecc.);

2. Le aree destinate a pertinenza di edifici come orti e giardini, cortili privati, coltura agricola, possono essere utilizzate per ampliamenti volumetrici delle unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia ~~in base all'art. 15~~, se e come previsto dalla scheda dell'unità edilizia che è parte integrante della presente normativa. E' ammessa anche l'edificazione di costruzioni accessorie alla funzione principale dell'edificio quali legnaie, realizzate secondo le indicazioni di cui al successivo comma ~~6~~ 7, lettera c. e, per le sole attività produttive e vitivinicole, l'edificazione di costruzioni accessorie alla conduzione agricola, secondo le indicazioni del successivo comma 7, lettera d.

3. Sulle aree di pertinenza destinate ad orti e giardini e cortili privati, qualora non siano interessate da vincoli e dalle procedure derivanti dall'obbligo di piano attuativo, sono ammessi gli interventi di:

- pavimentazione;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno.

4. Sulle aree destinate a coltura agricola sono ammissibili oltre a quanto attinente alla normale coltivazione agricola i seguenti interventi:

- ripristino di pavimentazioni tradizionali;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno;
- piantumazioni arboree ed arbustive.

5. Le strade e le piazze sono aree pubbliche e private per le quali sono ammissibili i seguenti interventi:

- arredo urbano;
- piantumazione arboree ed arbustive;
- ripristino o nuova formazione di pavimentazioni tradizionali;
- il mantenimento e ripristino della pavimentazione tradizionale dove risulta manomessa o degradata.

6. L'edificazione di costruzioni accessorie alla funzione principale dell'edificio (legnaie) sulle aree di pertinenza, è ammessa secondo le tipologie e dimensioni stabilite nel Regolamento Edilizio Comunale e nel rispetto delle seguenti norme prescrizioni:

- a) preventiva demolizione di volumi precari e superfetazioni esistenti nell'area, o sull'unità edilizia di riferimento, ~~senza recupero del volume relativo~~;
- b) ~~preventiva demolizione di volumi accessori individuati dal P.R.G.-I.S. come "unità edilizie costituenti volumi accessori di origine incerta", con recupero a fini costruttivi del volume edificato verifica di indisponibilità di altri volumi accessori esistenti potenzialmente utili allo scopo;~~
- c) ~~impiego di materiali tradizionali, copertura con tetto a falde con pendenza compresa tra il 33 e il 38%, con superficie coperta (Sc) non superiore a 12 mq e altezza (H) di m 2,00 in gronda e m 2,60 al colmo del tetto. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in cotto o in lamiera di rame ed è eventualmente ammessa la posa di pannelli solari o fotovoltaici come disciplinata dall'art.29 del Regolamento urbanistico edilizio della L.P.15/2015. Lo sporto di gronda sarà compreso tra m 1,00 e m 0,50. Il manufatto dovrà essere realizzato con travi, tavolati e listelli di legno naturale o trattato con protettivi trasparenti. I listelli di tamponamento dovranno essere alternati con spazi vuoti. Tali costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN). Distanze da edifici e da confini come stabilito nell' Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010.~~

7. L'edificazione di costruzioni accessorie alla conduzione agricola e all'attività produttiva vitivinicola da parte di aziende insediate e operative presso le unità edilizie principali secondo le previsioni dell'art. 3 comma 4 del RUEP, è invece ammessa nel rispetto delle seguenti norme prescrizioni e a quelle previste dal precedente comma 6:

- a) superficie coperta (Sc) massima del nuovo volume non superiore ~~al 20% dell'area libera o resa libera, e comunque mai superiore agli 80 a 15 mq, nel caso di edificazione senza recupero di volume;~~
- b) ~~elevazione dei precedenti limiti rispettivamente al 30% e a 100 mq., nel caso di edificazione con recupero di volume;~~
- c) altezza massima contenuta entro i 4 mt, dal colmo della copertura;
- d) copertura con tetto a una o più falde se in aderenza, altrimenti a più falde;
- e) edificazione con materiali edilizi e tipologie tradizionali secondo quanto previsto all'art. ~~41~~ 82;
- f) esclusione di qualsiasi utilizzo residenziale del nuovo volume.

8. I nuovi volumi non dovranno occultare, neppure parzialmente, elementi di pregio architettonico isolati, o appartenenti ad unità edilizie. Essi dovranno essere edificati in aderenza o continuità con muri di recinzione o volumi esistenti, purché questi non siano stati classificati dal P.R.G.-I.S. come:

- Unità edilizie destinate a restauro;
- Unità edilizie destinate a risanamento conservativo;
- Manufatti di interesse storico-culturale di cui al precedente art. ~~24~~ 73;

E' fatto salvo nel caso di edificazione a confine tra privati, l'obbligo dell'intavolazione del diritto o del consenso con scrittura privata con firma autenticata.

9. Le aree di pertinenza del compendio storico artistico di Palazzo Martini, evidenziate in cartografia con specifico simbolo grafico riferito al presente comma, fanno parte di un ambito urbano di eccezionale pregio paesaggistico, che è stato oggetto di un apposito intervento unitario che ha previsto la creazione di nuovi spazi pertinenziali di elevata e condivisa qualità formale destinati ai servizi di un Istituto di credito locale e alla pubblica fruizione, prevedendo l'interramento dei nuovi volumi, la creazione di uno spazio collettivo esterno al nucleo degli edifici storici e la collocazione di un congruo numero di parcheggi sia superficiali che interrati, salvaguardando così le visuali del palazzo storico, mantenendo altresì la destinazione a parco dell'area verde con esplicito riferimento ai caratteri rurali tradizionali. Qualsiasi intervento futuro non potrà prescindere dai vincoli di carattere monumentale in atto sul complesso storico (tutela diretta per Palazzo Martini e le sue strette pertinenze e tutela di tipo indiretto per gli edifici di servizio e per l'area verde coltivata a vigneto), finalizzati essenzialmente alla massima conservazione dei caratteri del luogo e tipologici degli edifici rustici.

10. Sugli edifici esistenti privi di scheda all'interno delle Aree di Pertinenza delle Unità Edilizie del centro storico, sono ammessi interventi ricadenti nella categoria R3 – Ristrutturazione edilizia (senza possibilità di ampliamento). E' comunque sempre ammessa la categoria R6 – Demolizione senza ricostruzione.

Art. 34 – Area storico artistica

ARTICOLO ABROGATO

Art. 35 78 – Viabilità locale esistente all'interno del Centro Storico

1. Sulle aree classificate dal P.R.G.-I.S. come viabilità **all'interno del centro storico** sono ammessi i seguenti interventi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari come da R.E.C., nonché organizzazione degli spazi di sosta, secondo quanto previsto dal codice della strada vigente.

2. Qualora non appositamente o diversamente specificato-**dal P.R.G.-I.S.**, sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi:

- a) creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- b) creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

3. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili.

CAPITOLO VII

Interventi sulle aree speciali

~~Art. 36 – Area di rispetto storico, ambientale e paesistico~~

~~1. Nelle aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono ammesse le seguenti opere:~~

- ~~a) recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione di cui all'art. 15 della presente normativa, qualora tali unità non siano individuate e catalogate dal P.R.G. I.S. come edifici sparsi di interesse storico artistico, nel qual caso valgono le indicazioni riportate nella specifica scheda. Sono inoltre sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione di impianti tecnici al loro servizio; non sono ammessi aumenti di volume.~~
- ~~b) le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole;~~
- ~~c) il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali;~~
- ~~d) la creazione di tracciati viari e di parcheggi di superficie purché non ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali tradizionali;~~

~~2. In dette aree sono vietate:~~

- ~~— le nuove costruzioni;~~
- ~~— la modifica dell'andamento naturale del terreno;~~
- ~~— la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista.~~

~~3. Le aree di rispetto storico, ambientale e paesistico coincidenti con aree agricole di pregio del PUP, sono individuate sulla tavola urbanistica 2A in scala 1:2000 di Prg e sono denominate zone E2PRS. Esse vengono regolate dall'art. 20.bis delle Norme di attuazione.~~

Art. 37 79 – Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici all'interno del Centro Storico

~~1. Negli edifici esistenti e sulle aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature pubbliche all'interno del centro storico, vigono le eventuali categorie di intervento assegnate dal PRG-IS e quanto disposto dall'art. 82. ad esclusione degli edifici classificati a restauro e sulle aree destinate dal PRG-IS a verde pubblico, sono ammessi i seguenti interventi:~~

- ~~a) per le aree libere si rimanda al disposto delle norme di attuazione di P.R.G. (AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE) con il rispetto dell'art. 41 delle presenti norme;~~
- ~~b) per le aree parzialmente libere, si rimanda al disposto delle norme di attuazione del P.R.G. relativo alle aree per nuovi servizi pubblici (AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE), all'art. 41 delle presenti norme, con l'esclusione degli edifici classificati a restauro sui quali si potrà intervenire secondo quanto previsto dalla norma specifica;~~
- ~~c) recupero delle unità edilizie esistenti, e loro eventuale ampliamento, secondo le prescrizioni e i limiti delle categorie tipologiche di appartenenza. Qualora le unità edilizie ivi ricadenti siano~~

- ~~utilizzate o destinate a sede di servizi o attrezzature pubbliche è ammessa la deroga di cui al comma 4 del precedente art. 27;~~
- d) ~~edificazione di volumi accessori alla funzione pubblica quali chioschi, depositi attrezzi e mezzi e simili secondo i seguenti parametri:~~
- ~~superficie coperta massima del nuovo volume non superiore al 20% dell'area libera o resa libera e comunque mai superiore a 80 mq.;~~
- ~~altezza massima contenuta entro i 4 m., dal colmo della copertura;~~
- ~~copertura con tetto a più falde;~~
- ~~edificazioni con materiali e tecniche edilizie tradizionali secondo il disposto dell'art. 41;~~
- ~~esclusione di qualsiasi utilizzo residenziale del nuovo volume;~~
- ~~parcheggi regolamentati.~~
- e) ~~per le aree destinate a VERDE PUBBLICO si rimanda al disposto delle norme di attuazione di P.R.G. (AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE) con il rispetto dell'art. 41 delle presenti norme.~~
2. Qualsiasi intervento, anche parziale, deve essere realizzato a seguito di approvazione di un progetto unitario interessante l'intera area.

Art. 38 80 – Viabilità locale da potenziare all'interno del Centro Storico

1. Nelle aree indicate dal P.R.G.-I.S. come suscettibili di miglioramenti viari sono ammessi i seguenti interventi:
 - demolizione di opere di sostegno e di recinzione;
 - modifica dell'andamento naturale dei terreni;
 - quanto altro previsto al primo comma dell'art. 41-82 della presente normativa.
2. Qualsiasi intervento, anche parziale, deve essere realizzato a seguito di approvazione di un progetto unitario interessante l'intera area.

Art. 39 81 – Parcheggi di superficie all'interno del Centro Storico

1. Sulle aree destinate dal P.R.G.-I.S. a parcheggi di superficie, devono essere realizzate idonee strutture di sosta pubbliche a cielo aperto.
2. Sulle aree classificate dal P.R.G.-I.S. come parcheggio sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
 - b) arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
 - c) ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
 - d) creazione o ripristino di marciapiedi;
 - e) piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
 - f) apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché la organizzazione degli spazi di sosta secondo quanto previsto dal codice della strada vigente.

3. Qualora non appositamente o diversamente specificato ~~dal P.R.G.-I.S.~~, sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi:
- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
 - creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.
4. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili ad esclusione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 40 – Parcheggio multipiano

ARTICOLO ABROGATO

CAPITOLO VIII **Attuazione degli interventi**

Art. 41 82 – Modalità costruttive ed edilizie per l'esecuzione di interventi edilizi negli insediamenti storici

- Gli interventi previsti sugli edifici e manufatti ricadenti negli insediamenti storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
- Ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche edilizie tradizionali ed all'integrazione del manufatto nel contesto; ~~prioritariamente~~ gli aumenti di cubatura dovranno essere finalizzati ~~anche~~ alla regolarizzazione tipologica.
- Dovranno essere usati materiali e tecniche per la loro posa in opera che rispecchiano la cultura edilizia e urbanistica della zona, qualora non sia possibile mantenere le modalità costruttive tradizionali è auspicabile che le soluzioni progettuali adottate siano sviluppate ed eseguite con forme e composizioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto del tessuto urbano circostante. Al fine di indirizzare positivamente la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi nelle costruzioni, nei manufatti e nelle relative pertinenze ricadenti negli insediamenti storici e negli edifici sparsi di antica origine, si affianca agli strumenti e diviene parte integrante del P.R.G.-I.S. del Comune di Mezzocorona, un Prontuario nel quale sono evidenziati gli elementi architettonici ed i materiali impiegati nell'edilizia di antica origine, unitamente all'elenco di materiali ed elementi costruttivi previsti. Su tali basi il Comune verifica che i progetti proposti siano coerenti e compatibili con le caratteristiche edilizie tradizionali delle singole unità di intervento, nonché con gli elementi architettonici ed i materiali tradizionalmente impiegati nel recupero degli insediamenti storici. Il Comune potrà eventualmente autorizzare interventi per i quali si presenta un permesso di costruire che propongono soluzioni tecnico-progettuali che si discostano dai contenuti del Prontuario e che prevedono l'inserimento di nuovi elementi declinati in chiave contemporanea, che perseguano la qualità architettonica, la valorizzazione del contesto e la riqualificazione complessiva delle strutture esistenti.

Art. 42-83 – Ampliamenti volumetrici e di SUN sempre ammessi

1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termoacustico con l'esclusione del cappotto esterno sulle murature in pietra nonché sugli edifici sottoposti al vincolo del restauro e del risanamento conservativo nonché su quelli con vincoli di facciata (fronti di pregio di cui al precedente art. 25-68) comportanti un aumento limitato di spessore degli elementi strutturali quali tetti, muratura portante interna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi.
2. Sono assimilati a questi, gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
3. E inoltre sempre ammesso **quell'aumento di volume**, necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto (35-40%), che si ottiene alzando solamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina.
4. Alla stregua è sempre ammessa, anche con **aumento di volume**, la trasformazione o il ripristino di coperture incongrue, a solaio orizzontale o a terrazza nelle forme e nelle tipologie tradizionali previste dal PRG-IS e dal relativo Prontuario.
5. E' sempre ammesso anche l'aumento di SUN derivante dall'inserimento di nuovi solai all'interno di volumi vuoti, nel rispetto dell'altezza minima di interpiano, del Volume **terre urbanistico** (Vt) che deve rimanere invariato e di quanto previsto dalla categoria di intervento.

Art. 43 – Ampliamento di volume urbanistico per edifici in Risanamento

1. ~~L'ampliamento del volume urbanistico delle unità edilizie soggette a Risanamento Conservativo è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi.~~
2. ~~L'ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e deve attenersi ai seguenti criteri:~~
 - a) ~~preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;~~
 - b) ~~misura massima dell'ampliamento non superiore al 10% della superficie utile netta (SUN) dell'intera unità edilizia di riferimento o anche con ampliamenti superiori della SUN se rispettato il volume urbanistico esistente;~~
 - c) ~~allineamento del nuovo volume con quello preesistente;~~
 - d) ~~realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti;~~
 - e) ~~aumento dell'altezza dell'unità edilizia di riferimento non superiore a m. 0,80;~~
 - f) ~~utilizzo esclusivamente residenziale;~~
 - g) ~~uso dei materiali e delle tecniche tradizionali come previsti nell'art. 41 delle presenti norme;~~
 - h) ~~rispetto delle distanze da confini ed edifici e dei diritti di terzi come previsto dal Codice Civile.~~

Art. 44-84 – Ampliamenti volumetrici previsti per le unità edilizie in R3 - Ristrutturazione edilizia

1. L'ampliamento delle unità edilizie rientranti nella categoria di intervento R3 - Ristrutturazione edilizia, possono avvenire con le modalità definite in seguito. ~~soggetto a ristrutturazione è possibile se previsto~~

~~espressamente sulla scheda di analisi. Le lettere "A"; "B"; "C"; "D"; "E", individuano cinque tipologie diverse di intervento.~~

2. L'ampliamento può avvenire una sola volta mediante ~~sopraelevazione e/o~~ aggiunta laterale ed attenersi ai seguenti criteri:

- a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;
- ~~b) utilizzo esclusivamente residenziale;~~
- c) uso dei materiali tradizionali come previsti nell'art. ~~41~~ **82** delle presenti norme;
- d) rispetto dei diritti di terzi e delle norme in vigore che regolano l'edificazione in aderenza o a distanza dai confini inferiori a quanto previsto dal C.C.

3. L'ampliamento può avvenire ~~in applicazione dell'art. 77 comma 1, lettera e) della L.P. 15/2015, fino a un massimo del 20% della SUN o anche con ampliamenti superiori se è rispettato il volume urbanistico esistente~~ e comunque al massimo fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente.

4. In aggiunta agli interventi previsti al comma 2, la sopraelevazione delle coperture esistenti può avvenire esclusivamente in applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015 e quindi in riferimento all'art. 84 delle presenti Norme di Attuazione.


1. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "A"

~~1. L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella misura massima del 20% della superficie utile netta (SUN) dell'intera unità edilizia di riferimento o anche con ampliamenti superiori della SUN se rispettato il volume urbanistico esistente, ed attenersi ai seguenti criteri;~~

- ~~a) allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno una fronte;~~
- ~~b) il nuovo volume non potrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di colmo, delle unità edilizie eventualmente adiacenti.~~

2. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "B"


~~1. L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella quantità di un modulo, come sotto evidenziato nello schema grafico e o fino al raggiungimento rispettivamente della quota di colmo e di gronda dell'edificio adiacente più basso e allineando il nuovo volume con quello preesistente.~~



3. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "C"

~~1. L'intervento di ampliamento può avvenire solo per aggiunta laterale nella misura massima del 20% della superficie utile netta (SUN) dell'intera unità edilizia di riferimento o anche con ampliamenti superiori della SUN se rispettato il volume urbanistico esistente, o per un modulo come evidenziato nello schema grafico sottostante ed attenersi ai seguenti criteri:~~

- ~~a) allineamento del nuovo volume con le fronti delle unità edilizie latitanti, nel caso di edificato a schiera o a blocco;~~
- ~~b) allungamento del corpo di fabbrica negli altri casi;~~



4. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "D"

1. L'intervento di ampliamento può avvenire sia per sopraelevazione che per aggiunta laterale senza limite di percentuale.
2. Si tratta di casi particolari per i quali il completamento della cortina edilizia viene ad essere una soluzione più congrua e razionale di un mantenimento dello stato di fatto che nella maggior parte dei casi è immagine e simbolo di degrado urbano.
3. L'intervento di ampliamento dovrà attenersi ai seguenti criteri;
 - allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno un fronte;
 - il nuovo volume non dovrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di colmo, dell'unità edilizia eventualmente adiacente;
 - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
 - pavimentazioni del terreno con materiali tradizionali e normalmente in uso.
 - In sintonia con l'art.77 della L.P.15/2015, l'intervento di ampliamento per sopraelevazione e/o aggiunta in aderenza è equiparato a nuova costruzione se esso risulta maggiore del 20% della SUN esistente.

5. Ristrutturazione con ampliamento di tipo "E"

1. L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione. A tal fine le opere dovranno essere realizzate esclusivamente per il raggiungimento dell'altezza minima utile.

2. In sintonia con l'art.77 della L.P.15/2015, l'intervento di ampliamento per sopraelevazione è equiparato a nuova costruzione se esso risulta maggiore del 20% della SUN esistente.

Art. 44bis 85 – Sopraelevazione per il recupero abitativo dei sottotetti secondo quanto previsto dall'art. 105 della L.P.15/2015

1. La ~~nuova Legge Urbanistica provinciale, la~~ L.P. n.15/2015, prevede all'art.105 il recupero degli insediamenti storici secondo nuove prospettive che ammettono, per una sola volta, la sopraelevazione negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, finalizzata al recupero dei sottotetti a fini abitativi. Tale sopraelevazione è consentita nella misura sufficiente per il raggiungimento ~~dell'altezza minima utile di un'altezza sotto tavolato a filo muro interno fino a un massimo di m 1,80 e comunque entro il limite massimo di un metro, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle misure perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari.~~
2. Gli edifici per i quali è ammessa la sopraelevazione di cui al comma precedente, sono specificamente elencati nell'elaborato di sintesi allegato alle presenti Norme, il quale riporta i risultati complessivi dell'aggiornamento 2016 della schedatura delle unità edilizie sparse e di quelle site all'interno del perimetro del centro storico di Mezzocorona.
3. Le indicazioni sulla possibilità o meno di applicazione dell'art.105 della L.P. n.15/2015, sono riportate anche nelle specifiche schede di ciascuna unità edilizia.
4. La sopraelevazione di edifici contigui ad immobili vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, deve essere suffragata dalla ~~Soprintendenza UMSt~~ **soprintendenza per i beni e le attività culturali**, che dovrà autorizzare i relativi progetti.

Art. 45 – Nuova costruzione

1. ~~La categoria di intervento della nuova costruzione è disciplinata dall'art.77, comma 1, lettera g) della L.P.15/2015.~~

Art. 46 – Costruzioni in aderenza

1. ~~La costruzione in aderenza è disciplinata dall'art.3 dell'allegato 2 della deliberazione della G.P. 2023/2010. Vale inoltre la normativa in materia di fascia stradale per la realizzazione di nuovi volumi in fregio alla viabilità.~~

Art. 46bis – Disposizioni in materia di distanze

1. ~~Per quanto concerne le disposizioni in materia di distanze, si rimanda all'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010.~~

Art. 47 – Modalità di presentazione dei progetti

ARTICOLO ABROGATO

Art. 48 – Modalità di presentazione dei progetti unitari

ARTICOLO ABROGATO

CAPITOLO IX
Prescrizioni finali

Art. 49 – Deroghe

1. Alle norme del P.R.G.-IS potrà essere derogato nelle forme di legge, secondo il disposto del Capo VI° della L.P. 4 agosto 2015 n.15, legge provinciale per il governo del territorio.
2. I poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere di interesse pubblico. L'elenco delle opere di interesse pubblico è riportato nell'Allegato C al Regolamento urbanistico edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg.
3. Nessuna deroga urbanistica potrà essere concessa nel caso di edifici destinati dal P.R.G.-I.S. a restauro, se non attinente all'installazione di attrezzature tecnologiche indispensabili alla fruizione del bene.

Art. 50 – Norme transitorie e finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G.-I.S., espresso negli elaborati grafici in allegato e nelle presenti norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle presenti norme.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale.
3. Nelle aree eventualmente sottoposte a Piani Attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro degli edifici esistenti. E' escluso qualsiasi aumento di volume.
4. Per gli interventi edili compresi nel perimetro del centro storico le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica sono da ritenersi interamente soddisfatte.

PROSPETTO n.1

Tipologie edilizie contemplate dal Piano

(vedi articolo 9)

Edifici civili (C)

Per edificio civile si intende il volume edilizio della casa, definendo per tale quella per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti, e quella dove oltre alle abitazioni si trovano eventualmente studi professionali, botteghe e ateliers artigianali di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi.

Si considerano edifici civili anche gli alberghi e le case che in seguito a trasformazioni distributive e/o funzionali ospitano o possono ospitare attrezzature o servizi pubblici. Fa parte di ogni edificio civile quant'altro, ~~compreso nel suo volume~~, funge da equipaggiamento o da attrezzatura di servizio delle funzioni citate sopra, quali i garages, le cantine e i solai, i ristoranti e gli spazi comuni ~~delle attività ricettive, i depositi per attrezzi agricoli~~, ecc.

Si distinguono tre tipi di edifici civili:

C1 = ville e/o case isolate di modesta volumetria, contenenti un numero ridotto di unità immobiliari;

C2 = case a schiera contenenti diverse unità immobiliari;

C3 = case a blocco ovvero edifici anch'essi isolati, ma di volumetria e altezza superiori a quelle del tipo C1 e contenenti numerose unità immobiliari.

Gli edifici civili vanno coperti con tetti a falde di tipo tradizionale. Sono vietati i tetti piani, pur tuttavia è consentita la copertura a terrazza nel caso di ampliamenti laterali con altezza limitata a quella del solaio del penultimo piano dell'edificio principale (oggetto di ampliamento) e comunque non più alti di 2 piani.

~~La superficie utile minima degli alloggi presenti negli edifici civili è stabilita in mq 45, intendendosi tuttavia che le disposizioni più specifiche in materia sono demandate al Regolamento Edilizio Comunale.~~

Edifici produttivi (P)

Per edificio produttivo si intende il volume edilizio dei capannoni delle officine, degli stabilimenti e dei magazzini industriali e artigianali, delle cantine, depositi commerciali e di materiale edile, delle rivendite all'ingrosso, dei ricoveri per macchinari, dei parcheggi per camion, corriere e mezzi speciali, degli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture edilizie conformate per lo svolgimento di attività produttive del settore secondario e del commercio in grande scala e simili.

Tali fabbricati possano avere dimensioni e configurazioni conformi alle esigenze dei processi produttivi cui sono assegnati, ma l'eventuale abitazione primaria del titolare dell'impresa o del custode (un primo alloggio per un massimo di 400 mc e, in base all'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, un'ulteriore unità abitativa, al fine di garantire la continuità gestionale, nel limite di ulteriori 120 mq di SUN) devono essere sempre contenuti nel loro stesso involucro.

Serre (S)

Per serra si intende una struttura non abitabile realizzata con elementi stabilmente infissi nel suolo, coperta a falde o a volta con materiale trasparente alla luce. Le serre ~~non possono avere altezza H superiore a m 3,00 in gronda e a m 6,00 al culmine della copertura, e~~ vanno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento di colture specializzate che richiedono condizioni microclimatiche particolari. Ai fini dell'applicazione della

disciplina provinciale in materia di edificazione nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio, si vedano le definizioni stabilite dall'art.70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e le indicazioni dell'art.87 del Regolamento medesimo.

Fabbricati rurali minori (R)

Per fabbricati rurali minori si intendono quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante 2018, diversi dagli edifici civili, da quelli produttivi e zootechnici e dalle serre che possono essere presenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli o nelle loro prossimità, e di cui vanno conservate le caratteristiche tradizionali, in particolare nei materiali e nelle fogge di copertura, per i quali non è ammesso il cambio di uso.

Se ne distinguono di due tipi:

R1 = volumi manufatti più o meno cospicui usati come fienili e/o ricoveri per le macchine agricole e/o deposito attrezzi, spesso prevalentemente in legno e coperti a due falde;

R2 = baite, piccoli volumi in legno e/o in pietra pure coperti a due falde, che corredano le aree silvepastorali come supporto periodico all'attività zootechnica, con pochi e modesti vani per il ricovero del foraggio, dei capi di bestiame, dei lavoratori addetti e delle attività casearie.

Per tali fabbricati esistenti si ammettono i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Costruzioni accessorie (A)

Per costruzioni accessorie si intendono i volumi edilizi modesti, ma non necessariamente precari, che possono corredare gli edifici principali di cui sono pertinenza alla condizione di armonizzarsi nella loro stereometria, riprendendone le caratteristiche architettoniche. La loro realizzazione deve rispettare comunque i parametri urbanistici Sd (superficie drenante) e Rc% (rapporto di copertura) di cui al precedente art.3. Le tipologie di costruzioni accessorie, così come definite nel Regolamento Edilizio Urbanistico Provinciale, sono specificate nel Regolamento Edilizio Comunale.

Se ne distinguono di tre tipi (A1, A2 e A3):

A1 = rustici non abitabili quali legnaie, piccoli depositi per attrezzi agricoli e simili, eseguiti con l'impiego di materiali tradizionali, coperti con tetti a falde, con Su non superiore a 9 mq e altezza non superiore a m 2,50 al colmo del tetto. Tali manufatti, se rientrano nei suddetti limiti dimensionali, non costituiscono volume urbanistico e non sono soggetti a titolo abilitativo, rientrando gli stessi tra quelli elencati dall'art.78, comma 2, lettera c, "Attività edilizia libera" della L.P.15/2015.

Rientrano nella categoria A1 nei limiti dimensionali sopra specificati, anche i pergolati e le pergolende realizzati in aderenza all'edificio e aperti sui restanti lati o aperti su tutti i lati se realizzati non in aderenza.

A2 = legnaie la cui presenza negli abitati (centri storici esclusi) è ammessa solo se sono eseguiti con l'impiego nelle parti in vista di materiali tradizionali secondo gli allegati schemi tipologici. Tali manufatti, se rientrano nei limiti dimensionali determinati dagli schemi tipologici allegati, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune, rientrando gli stessi tra quelli elencati dall'art.78, comma 3, lettera d, "Attività edilizia libera" della L.P.15/2015.

A3 = tettoie realizzate in aderenza all'edificio e aperte sui restanti lati o aperte su tutti i lati se realizzate non in aderenza, costruite con materiali tradizionali, di superficie coperta, includendo eventuali aggetti, non superiore a 15 mq. Ai sensi dell'art.3, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, dette

~~costruzioni, se proposte nei suddetti limiti dimensionali, sono prive di volume urbanistico (Vt) e di superficie utile netta (SUN) e rientrano tra gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).~~

~~La ristrutturazione, la ricostruzione e la nuova costruzione di costruzioni accessorie sono ammesse, con le specifiche limitazioni indicate per ciascuna zona, nel rispetto dei relativi indici edificatori, e con quelle riportate nei commi seguenti:~~

- ~~– gli interventi non sono consentiti nei lotti di pertinenza degli edifici vincolati a restauro;~~
- ~~– nei lotti di pertinenza degli edifici vincolati a risanamento conservativo sono ammessi solo se è dimostrata l'impossibilità di disporre le relative funzioni all'interno dei fabbricati principali;~~
- ~~– nelle fasce di rispetto sono ammesse solo strutture precarie che non comportano un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e assolvono finalità specifiche e cronologicamente delimitate (per esempio baracche o box di cantiere). I relativi titoli abilitativi devono far menzione della precarietà dei manufatti e stabilire la reversibilità degli interventi;~~
- ~~– la ristrutturazione e la nuova costruzione di garages al di sotto del livello naturale del terreno sono consentite solo laddove è possibile assicurare un accesso agevole mediante la viabilità veicolare ordinaria e purché gli imbocchi delle rampe di discesa risultino distanti almeno m 4,5 dal confine verso strada. Se gli interventi avvengono nel verde privato è obbligatorio risistemare perfettamente il terreno soprastante, ripristinare le configurazioni preesistenti della vegetazione, delle pavimentazioni, delle recinzioni, dei sostegni. Negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti tali interventi devono conservare la vegetazione arborea esistente.~~

~~Delle costruzioni accessorie esistenti regolarmente accatastate ma non conformi alle condizioni e ai caratteri edilizi e tipologici di cui ai commi precedenti è consentito solo il mantenimento con piccole opere di manutenzione ordinaria.~~

Costruzioni accessorie di tipo A2


~~Queste costruzioni accessorie come vengono di seguito descritte negli appositi schemi grafici, possono essere realizzate, senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune, nelle zone a specifica destinazione residenziale (Centri storici esclusi), in tutte le aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e la loro realizzazione è ammessa solo in presenza, o dopo l'ultimazione, dell'edificio principale destinato a residenza a cui si riferiscono, nella misura di 1 volume accessorio per ogni fabbricato residenziale, indipendentemente dal numero di alloggi ivi insediati.~~

~~Le costruzioni accessorie di tipo A2 possono essere realizzate anche nelle aree pertinenziali di quegli edifici residenziali che hanno le pertinenze in area agricola, in area a verde di protezione o in area a verde privato, purché situate nelle immediate vicinanze.~~


~~Esse possono altresì essere realizzate nelle aree pertinenziali di edifici residenziali pre esistenti e localizzate al di fuori delle zone residenziali, indipendentemente dalla zona urbanistica di appartenenza, salvo che in zona a bosco, in area di rispetto storico, ambientale e paesistico del PRG IS e in aree sottoposte ad elevato rischio geologico.~~

~~Questi manufatti, realizzati come esemplificato negli schemi grafici allegati, devono essere costruiti nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni secondo le Norme stabiliti dalle Disposizioni Provinciali in materia di distanze di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale dd. 03 settembre 2010, n. 2023 e ss. mm. e non possono essere adibiti ad altra funzione che non sia quella di legnaia.~~

PROSPETTO




FIANCO




Dimensioni massime ammesse per la costruzione accessoria tipo A2:
altezza al colmo: max m 3,60 - min m 2,90 -

PIANTA




COSTRUZIONE ACCESSORIATIPO A2
SCHEMA 2 – STACCATO DALLA CASA D'ABITAZIONE

PIANTA





Dimensione massima costruzione accessoria tipo A2:
(pianta) ml.4,00 x 5,00

PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE





ALLEGATI

Allegato A

Schede dei Piani Attuativi e dei Piani Guida (vedi articoli 5 e 15)

a) PIANI DI LOTTIZZAZIONE

1. Con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15 delle presenti Norme, le schede dei PL - che si configurano come piani-guida - forniscono alla progettazione attuativa elementi in parte vincolanti e in parte di indirizzo.
2. Sono vincolanti:
 - a) l'impegno a realizzare nuovi insediamenti di qualità sotto il profilo architettonico e ambientale;
 - b) le specifiche modalità di attuazione per compatti, laddove e come indicato dal PRG;
 - c) l'obbligo di realizzare e cedere al Comune a titolo gratuito la viabilità pubblica di progetto indicata dal PRG, la cui larghezza minima è fissata in m 6,00 oltre a m 1,5 per il marciapiede;
 - d) l'obbligo a realizzare e cedere al Comune, a titolo gratuito e nella posizione riportata dal PRG, il 20% della restante superficie territoriale St, da destinare a verde pubblico VP e a parcheggi pubblici PP;
 - e) il rispetto dei parametri urbanistici ed edificatori riportati nelle schede;
 - f) l'obbligo di realizzare esclusivamente edifici civili del tipo C di cui al Prospetto n. 2 in appendice alle NTA.
3. Sono invece orientative:
 - g) le effettive configurazioni planimetriche riportate negli schemi planivolumetrici delle schede per le aree da cedere quale verde pubblico VP e parcheggi pubblici PP;
 - h) le configurazioni e le disposizioni degli edifici riportate negli stessi schemi.
4. Per quanto riguarda il PL2:

Sono vincolanti:

 - i) l'impegno a realizzare nuovi insediamenti di qualità sotto il profilo architettonico e ambientale;
 - j) la specifica modalità di attuazione per lotti potrà avvenire in maniera autonoma, fermo restando il completamento delle opere di urbanizzazione dell'area da cedere al Comune;

- k) l'obbligo di realizzare e cedere al Comune a titolo gratuito la viabilità pubblica di progetto indicata dal PRG, la cui larghezza minima è fissata in m 6,00 oltre a m 1,5 per il marciapiede, previsto su entrambi i lati della strada.
- l) L'obbligo di realizzare e cedere al Comune, a titolo gratuito e nella posizione riportata dalla scheda del PRG, il 17,5% della restante superficie territoriale St, destinata a parcheggio pubblico di progetto PP e a Verde pubblico VP. Quest'ultimo, come le altre aree a verde previste, sarà realizzato e ceduto al Comune con esclusione della piantumazione.
- m) il rispetto dei parametri urbanistici ed edificatori riportati nella scheda di Piano, con possibilità di trasferire una sola volta fino al 10% della capacità edificatoria tra lotti confinanti. In questo caso si potrà variare anche la relativa consistenza dei lotti.
- n) l'obbligo di realizzare esclusivamente edifici civili del tipo C di cui al Prospetto n. 2 in appendice alle NTA, salvo quanto diversamente previsto dalle tipologie previste dal Piano Attuativo.
- o) il vincolo di sviluppare gli edifici secondo le altezze massime previste dalla scheda di piano. Ove sia prevista una altezza con due valori (es. 3-4 piani), il salto di quota dovrà avvenire sul fronte più lungo dell'edificio.
- p) Le aree di proprietà privata previste all'interno del PL2 destinate ad assumere la valenza di zone a verde di arredo, devono restare inedificate. Esse potranno essere modificate esclusivamente per tipo di coltura e dovranno restare permeabili. È ammessa l'installazione di eventuali elementi di arredo.

Sono invece orientative:

- q) le configurazioni e le disposizioni degli edifici, nei limiti della suddivisione dei lotti riportato sulla scheda di Piano.

PL n. 0 - Lottizzazione Sottodossi STRALCIATO

~~1. Vigono tutte le indicazioni e gli impegni definiti dalla convenzione vigente, stipulata il 21 agosto 1998.~~

PL n. 2 - località Cattanei

1. Due porzioni di questa area sono assoggettate a PL ed edificabili da molto tempo ma sono tuttora inutilizzate perché di difficile accesso; la terza è costituita da un lotto che appartiene a una proprietà che si affaccia su via Canè. Il nuovo insediamento è servito da una nuova viabilità locale di progetto che metterà in collegamento via Troger con corso Europa, andando così a concludere un anello viario importante per l'intera zona. L'area del Piano di Lottizzazione è suddivisa in zone funzionali (aree per servizi pubblici e lotti edificabili) così come definite dallo schema grafico allegato che determina il numero dei lotti, la loro posizione ed estensione, la nuova viabilità comunale, le aree a verde pubblico, quelle a verde di arredo e i parcheggi pubblici. Nella tabella allegata allo schema grafico sono stabiliti, per ogni singolo lotto, la SUN massima realizzabile e l'altezza fuori terra degli edifici (espressa in numero di piani).

2. I parametri da rispettare sono i seguenti:

| area da cedere gratuitamente al Comune per viabilità | strada della larghezza di m. 6,00 oltre al marciapiede di m 1,50 previsto su entrambi i lati della carreggiata | | |
|--|--|----------------|----------------------------|
| area da cedere gratuitamente al Comune per verde pubblico VP e parcheggi pubblici PP | 17,5% della superficie territoriale St, destinata a parcheggio pubblico PP e a Verde pubblico VP | | |
| Indice di utilizzazione fondiaria Uf (rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria) | Uf=0,66 mq/mq | | |
| superficie drenante minima Sd | 30% di Sf - Sc | | |
| distanza minima degli edifici dai confini Dc della lottizzazione | m. 5 secondo la disciplina provinciale in materia di distanze (Allegato 2 alla DGP n.2023 del 2010 e s.m.) | | |
| distanza minima degli edifici dalla nuova strada | m. 3 | | |
| altezza massima numero di piani | da 2 a 4 piani con altezza di controllo dei fronti in base alle indicazioni riportate sulla scheda di Piano. La suddivisione tra il numero dei piani dovrà avvenire sul lato lungo dell'edificio. | | |
| parcheggi pertinenziali privati P ai fini dello standard | vedi art. 11 NTA del PRG | | |
| parcheggi privati esterni | 2 posti auto a raso per ciascun lotto | | |
| Dettaglio lottizzazione PL2 | | | |
| LOTTO | S.U.N. massima (mq) | Numero piani | H controllo del fronte (m) |
| A.1 | 260,00 | 2+seminterrato | 7,30 |
| A.2 | 260,00 | 2+seminterrato | 7,30 |
| A.3 | 510,00 | 2 - 3 | da 6,50 a 9,50 |
| A.4 | 900,00 | 3 - 4 | da 9,50 a 12,50 |
| A.5 | 810,00 | 3 - 4 | da 9,50 a 12,50 |
| A.6 | 510,00 | 3 - 4 | da 9,50 a 12,50 |
| A.7 | 740,00 | 3 - 4 | da 9,50 a 12,50 |
| B.1 | 520,00 | 2 - 3 | da 6,50 a 9,50 |
| B.2 | 940,00 | 3 - 4 | Da 9,50 a 12,50 |
| C.1 | 260,00 | 3 | 9,50 |
| C.2 | 620,00 | 3 - 4 | da 9,50 a 12,50 |
| D | 370,00 | 3 | 9,50 |
| TOTALE | 7.000,00 | | |
| | | | |







PL2

Località CATTANEI
C.C. Mezzocorona

| LOTTO | Sun | H fronte | N° piani |
|-------|-----------|---------------------|----------------|
| A.1 | 260,00 mq | 7,30 m | 2 + seminterr. |
| A.2 | 260,00 mq | 7,30 m | 2 + seminterr. |
| A.3 | 510,00 mq | da 6,50 m a 9,50 m | 2 - 3 |
| A.4 | 900,00 mq | da 9,50 m a 12,50 m | 3 - 4 |
| A.5 | 810,00 mq | da 9,50 m a 12,50 m | 3 - 4 |
| A.6 | 810,00 mq | da 9,50 m a 12,50 m | 3 - 4 |
| A.7 | 740,00 mq | da 9,50 m a 12,50 m | 3 - 4 |
| B.1 | 520,00 mq | da 6,50 m a 9,50 m | 2 - 3 |
| B.2 | 940,00 mq | da 9,50 m a 12,50 m | 3 - 4 |
| C.1 | 260,00 mq | 9,50 m | 3 |
| C.2 | 620,00 mq | da 9,50 m a 12,50 m | 3 - 4 |
| D | 370,00 mq | 9,50 m | 3 |

| | |
|--------|-------------|
| TOTALE | 7.000,00 mq |
|--------|-------------|

NUMERO DI PIANI FUORI TERRA

| EDIFICIO A 3-4 PIANI | NUMERO PIANI FUORI TERRA | ALTEZZA DI CONTROLLO | EDIFICIO A 2-3 PIANI | NUMERO PIANI FUORI TERRA | ALTEZZA DI CONTROLLO |
|---|--------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|
|  | 4 | 9.50/12.50 ml |  | 3 | 6.50/9.50 ml |
| EDIFICIO A 3 PIANI | NUMERO PIANI FUORI TERRA | ALTEZZA DI CONTROLLO | EDIFICIO A 2 PIANI | NUMERO PIANI FUORI TERRA | ALTEZZA DI CONTROLLO |
|  | 3 | 9.50 ml |  | 2+5 (seminterrato) | 7.30 ml |

PL n. 3 - via Borgonuovo - via San Marco

1. Il PL n. 3 non è nuovo ma è particolarmente problematico per via non solo della presenza di numerose proprietà e della configurazione molto irregolare, ma soprattutto **dei due elettrodotto che l'attraversano dell'elettrodotto che l'attraversa.**
2. I parametri da rispettare sono i seguenti:

| area da cedere gratuitamente al Comune per verde pubblico VP e parcheggi pubblici PP | Minimo 20% della superficie territoriale St | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------|
| densità fondiaria lf | 2,5 mc/mq | | |
| rapporto di copertura Rc | 35% della Sf | | |
| superficie drenante minima Sd | 30% di Sf - Sc | | |
| distanza minima dai confini Dc | m 5 secondo la disciplina provinciale in materia di distanze (Allegato 2 alla D.G.P. n. 20223 del 2010 e s.m.) | | |
| altezza massima H | m 10,50 | | |
| altezza massima numero di piani | da 3 a 4 piani con altezza di controllo dei fronti in base alle indicazioni riportate sulla scheda di Piano | | |
| parcheggi pertinenziali privati P ai fini dello standard | vedi art. 11 NTA | | |
| Dettaglio Lottizzazione PL3 | | | |
| <u>LOTTO</u> | <u>S.U.N. massima (mq)</u> | <u>Numero piani</u> | <u>H. controllo fronte (m)</u> |
| Lotto 1 | 1.100 mq | 4+seminterrato | 12,50 max |
| Lotto 2 | 540 mq | 3+seminterrato | 9,50max |
| Lotto 3 | 700 mq | 3+seminterrato | 9,50 max |
| Lotto 4 | 810 mq | 3+seminterrato | 9,50 max |
| Lotto 5 | 820 mq | 4+seminterrato | 12,50 max |
| Lotto 6 | 420 mq | 3+seminterrato | 9,50 max |
| TOTALE | 4.390 mq | | |

La specifica modalità di attuazione per lotti potrà avvenire in maniera autonoma, fermo restando il completamento delle opere di urbanizzazione dell'area da cedere al Comune.

E' vincolante il rispetto dei parametri urbanistici ed edificatori riportati nella scheda di Piano, con possibilità di trasferire una sola volta fino al 10% della capacità edificatoria tra lotti confinanti. In questo caso si potrà variare anche la relativa consistenza dei lotti.

3. Lo schema planivolumetrico orientativo ubica le nuove volumetrie lungo via S. Marco e lungo via Borgonuovo mantenendo una opportuna distanza dalla catenaria dell'elettrodotto in sintonia con le disposizioni del precedente art.32.
4. ~~Con affaccio su via S. Marco è prevista una zona da destinare a verde pubblico VP e a parcheggi pubblici PP.~~ Saranno presenti aree destinate a verde pubblico, un'area parcheggio pubblico di minimo 30 posti auto e gli spazi per le opere di infrastrutturazione - in adiacenza a Via San Marco – per la realizzazione di un'area per il deposito dei rifiuti e una cabina elettrica.



b) PIANI DI RECUPERO

- Con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15 delle presenti Norme, i piani di recupero previsti dal PRG assumono come base di partenza gli specifici punti fermi sottoelencati, vincolanti per la progettazione stessa, cui sono riferiti anche gli schemi planivolumetrici di riferimento per la medesima.

~~PR n.0~~

~~PR n. 1 – ex Lega STRALCIATO~~

- ~~L'intervento unitario si pone l'obiettivo di riqualificare, recuperare e riconvertire il patrimonio edilizio esistente che, con riferimento alla numerazione catastale, risulta composto dalle particelle edificiali 395 e 521 in CC. Mezzocorona.~~
- ~~Il PR, nella forma di programma integrato di intervento tra soggetti privati e pubblici, dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.~~
- ~~Il PR indicherà gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a ristrutturazione, le nuove costruzioni nonché le aree libere. I volumi recuperati e quelli nuovi, avranno destinazione terziaria, commerciale e residenziale. La percentuale del volume complessivo fuori terra da destinarsi a residenza sarà compreso tra un minimo del 40% ed un massimo del 60%. Le attività terziarie commerciali dovranno essere localizzate preferibilmente ai piani interrati e seminterrati e ai piani terra dei volumi recuperati e di quelli nuovi. Il volume finale complessivo (fuori terra) non dovrà comunque essere superiore a 21.000 mc. L'altezza massima per i nuovi volumi, per quelli demoliti e ricostruiti e per l'ampliamento di quelli esistenti, non potrà superare m 10,50.~~
- ~~Il PR dovrà individuare un'area inedificata di uso pubblico (piazza di almeno 800 mq) da posizionarsi preferibilmente, secondo lo schema grafico allegato. La piazza non sarà in ogni caso utilizzabile per il parcheggio delle autovetture mentre sarà invece possibile ricavare posti macchina interrati anche al di sotto della stessa. Dovrà altresì essere salvaguardato il percorso pedonale previsto dallo schema grafico allegato che pone in collegamento via Canè con via IV Novembre. La posizione di tale percorso è solo indicativa ed andrà precisata in fase di progettazione del PR.~~
- ~~Per i parcheggi vale quanto stabilito all'articolo 11 delle NTA. Attraverso il rilascio al privato proprietario delle zone ricomprese nel piano di superfici residenziali, il Comune si prefigge di ottenere l'uso pubblico dell'area scoperta (piazza) e del percorso pedonale previsti dal PR, nonché l'uso pubblico di 20 posti macchina (coperti o scoperti), non ricompresi tra quelli necessari a soddisfare lo standard di cui al precedente comma.~~
- ~~Dovranno essere usati materiali che rispecchiano la cultura edilizia e urbanistica della zona e le soluzioni progettuali adottate dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del tessuto circostante. In particolare i manti di copertura saranno di tegole di cotto e i tetti con il minor numero possibile di movimenti o tagli delle gronde. Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti~~

~~esterni dovranno privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali in sintonia con quelli tradizionali della zona. Gli spazi di pertinenza, la piazza di cui al precedente comma e gli arredi esterni, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle pavimentazioni e delle pertinenze a verde.~~

~~7. Eventuali volumi prospicienti sulla pubblica via dovranno arretrarsi di m 2,50 dal ciglio della strada. La distanza di nuovi volumi dai confini non dovrà essere inferiore a m 5 e quella dalle costruzioni non dovrà essere inferiore a m 10.~~

~~8. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla approvazione del PR e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità pedonale di accesso e di collegamento alla via pubblica, la piazza di uso collettivo, i parcheggi pubblici e la sistemazione a verde.~~



c) PIANI ATTUATIVI, PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA e PIANI GUIDA

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 5 delle presenti Norme, i Piani Attuativi (PA) e i Piani Guida (PG) previsti dal PRG assumono come base di partenza gli specifici punti fermi, vincolanti per la progettazione stessa, cui sono riferiti anche gli schemi allegati.

PRU n. 1 – Piazza Garibaldi

1. Il PRU “Piazza Garibaldi” si sviluppa in un’area del centro dove la viabilità storica è stata interrotta dalla ferrovia Trento-Malè; comprende le superfici pubbliche, l’area agricola e il compendio edificato e di Centro Storico dove è collocata la Cantina de Vescovi Ulzbach. Le particelle catastali interessate sono le seguenti: Pp. Edd. 104/1 – 104/2 – 107 – 894 – 895 - Pp. Ff. 48/1 – 48/2 – 152/5 – 152/7 – 152/13 – 1759/1.
2. Gli obiettivi del PRU sono:
 - l’ampliamento e la riqualificazione di Piazza Garibaldi con lo spostamento della cabina elettrica (esistente) in altro luogo adeguato all’interno del perimetro del PA 2;
 - la permuta fra il relitto stradale di proprietà del Comune e pari superficie di vigneto privato, utile all’ampliamento di Piazza Garibaldi e a delocalizzare la cabina esistente, oltre che a creare un lotto privato unico interno ove collocare la nuova cantina;
 - la realizzazione di una nuova cantina di trasformazione vitivinicola parzialmente fuori terra sulle aree agricole E2 a integrazione di quella esistente insediata nel compendio storico;
 - il recupero del complesso edilizio rientrante nel perimetro del Centro Storico anche attraverso puntuali ampliamenti di volume e di SUN.
3. Il PRU-1 è costituito da tre Aree di intervento di seguito specificate.
4. Area 1 – Piazza Garibaldi: sarà cura del Comune di Mezzocorona provvedere alla riqualificazione della piazza comprendendo le nuove aree acquisite in permuta come da scheda allegata, così come il necessario spostamento della cabina elettrica (sempre sulle nuove aree acquisite in permuta); alla stregua la porzione di p.f. 1751/1 oggetto di permuta (individuata in scheda) viene accorpata in proprietà alle aree private agricole.
5. Area 2 – Area agricola e realizzazione cantina vitivinicola: all’interno della zona agricola E2 (nel lotto agricolo ottenuto con la permuta), il presente Piano Attuativo prevede la possibilità di realizzare una cantina vitivinicola ad integrazione di quella esistente; devono tuttavia essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - la parte produttiva dovrà essere prevalentemente interrata e coperta da uno strato di terra vegetale che ne consenta (più possibile) il ripristino della coltivazione a vigneto;
 - potranno essere realizzati adeguati e funzionali accessi alla parte interrata mediante rampe carrabili;

- la nuova cantina potrà essere realizzata parzialmente fuori terra purché mimetizzi la volumetria emergente in maniera armonica e coerente al luogo circostante;
- l'altezza fuori terra della parte edificata non dovrà superare quella del muro di confine a nord-ovest al fine di rispettarne l'esistenza nel caso di costruzione in aderenza; ad una distanza superiore a m 5,00 dal suddetto muro e da tutti gli altri muri di confine, l'altezza di eventuali volumi fuori terra non dovrà superare i m 6,00 all'imposta del tetto o all'estradosso del solaio/struttura di copertura, misurati rispetto al piano di campagna originario;
- sulla base delle suddette indicazioni, sarà possibile realizzare un volume ricettivo/culturale/museale dedicato alla divulgazione della storia della trasformazione del vitigno Teroldego che raccolga gli strumenti, gli oggetti storici di lavorazione del vigneto e le prassi produttive che hanno portato alla moderna viticoltura in Rotaliana;
- sulla base delle suddette indicazioni, tutti i muri perimetrali e di confine, al fine di rispettarne la presenza storica, vista l'avanzata situazione di degrado, potranno subire interventi di manutenzione, ricostruzione e adattamento per i necessari consolidamenti e per adeguarli alle esigenze operative dell'azienda;
- le strutture murarie storiche che con la suddetta permuta vengono inglobate all'interno della proprietà privata possono essere oggetto anche di demolizione senza ricostruzione pur richiamando la necessità di mantenerne traccia in loco anche integrandone la memoria nella progettazione della nuova struttura.

6. Area 3 – Compendio storico: allo scopo di integrare anche le strutture storiche nella nuova cantina vitivinicola con le relative funzioni allargate, è possibile (anche in Centro Storico) realizzare modifiche distributive per ottimizzare le varie destinazioni d'uso di rappresentanza, ospitalità, vendita dei prodotti e agri-nido (asilo nido integrato con le attività agricole). Sarà possibile utilizzare anche un nuovo contingente di SUN specifico per questo Piano Attuativo da insediare (una tantum e in una sola volta) nell'Area 3, pari a 250 mq di SUN. Rimangono vigenti le indicazioni di scheda del Centro Storico di ogni edificio coinvolto nel presente PA-2, con la possibilità di proporre (alle commissioni preposte) soluzioni in deroga alle prescrizioni del “Prontuario dell'uso dei materiali nel centro storico” in presenza di progettazione unitaria dell'intera Area 3. Nello specifico potranno quindi essere previsti i seguenti interventi:

- a) restauro e allargamento del portale di accesso alla proprietà per esigenze funzionali;
- b) chiusura e recupero della tettoia esistente del rustico per utilizzo ricettivo mantenendo la lettura architettonica dell'originaria struttura;
- c) realizzazione di un collegamento coperto fra il corpo ex-filanda e il rustico annesso;
- d) chiusura e recupero della tettoia costituente l'ex-concimaia;
- e) realizzazione di un nuovo volume a servizio del giardino dell'asilo nido a ridosso dell'edificio esistente (p.ed. 104/2) mantenendo la permeabilità visiva verso i vigneti circostanti;
- SUN massima: 200 mq (compresa nei 250 mq totali previsti per l'Area 3);
- 1 piano con altezza massima di m 3,50 all'imposta del tetto o all'estradosso del solaio/struttura di copertura;

7. L'attivazione del PRU-1 deve avvenire con il seguente ordine:

- a) cessione e messa a disposizione reciproca delle superfici fra le parti (secondo quanto previsto al comma 4 - Area 1);
- b) redazione (a carico del soggetto privato attuatore) del progetto esecutivo per le opere da realizzare nell'Area 1 in accordo (nei contenuti e nello sviluppo) con il Comune di Mezzocorona;
- c) demolizione dei muri perimetrali insistenti sull'Area 1 da parte del soggetto attuatore privato (per la messa a disposizione delle aree al Comune) secondo il suddetto progetto esecutivo;
- d) fornitura al Comune di una cabina elettrica “grezza” di forma e dimensioni adeguate alle esigenze tecniche dell’impianto pubblico o l’equivalente monetizzazione al valore di mercato;
- e) possibilità di libera attivazione delle Aree 2 e 3 (senza ordine di priorità);

SCHEDA TECNICA



LEGENDA

- [Blue square] Area 1 - Piazza Garibaldi
- [Green square] Area 2 - Cantina vitivinicola
- [Yellow square] Area 3 - Compendio storico
- [Hatched square] Superfici in permuta dal Comune ai Privati (circa 332 mq)
- [Vertical hatched square] Superfici in permuta dai Privati al Comune (circa 332 mq)
- [Red circle with 'da (a)' and 'a (b)'] Localizzazione interventi puntuali in Area 3

PG n.1 - Zablani

1. Il PRG individua un'area produttiva di livello locale D2a che è disciplinata anche dalle Norme di Attuazione del PTC della Comunità Rotaliana-Koenigsberg (Piano stralcio degli insediamenti produttivi e delle zone agricole).
2. L'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTC prevede che l'assetto urbanistico dell'area sia regolato da un Piano Guida in riferimento al quale vengono definiti alcuni specifici obiettivi progettuali a cui si rimanda.
3. Il presente PRG quindi recepisce le previsioni del PTC, ma nel contempo definisce alcuni ulteriori contenuti che devono essere rispettati nell'attuazione del Piano Guida attraverso specifici Piani Attuativi che dovranno garantire la messa a disposizione delle aree, la realizzazione e la cessione al Comune di Mezzocorona delle seguenti opere per i cui dettagli si rimanda alle convenzioni attuative:
 - un marciapiede e un eventuale allargamento stradale (allo scopo di migliorare la sicurezza dei pedoni e il collegamento della ciclabile con il paese) di larghezza minima di m 1,50 a potenziamento della strada provinciale (via Canè) e di lunghezza da definire e concordare con l'Amministrazione comunale;
 - un parcheggio pubblico (a servizio anche della pista ciclabile dell'Adige), di almeno 20 posti auto con relativi spazi di manovra e collegamenti diretti alla viabilità pubblica, nella posizione da concordare con l'Amministrazione comunale.
4. Le opere di cui al comma 3 possono essere realizzate da Piani Attuativi diversi, da soggetti diversi e in tempi diversi, ma ognuna deve essere completata e ceduta contestualmente all'utilizzo delle previsioni urbanistiche delle aree che costituiscono il Piano Attuativo di riferimento.

Allegato B

Criteri e indirizzi orientativi per gli interventi nelle aree prevalentemente residenziali di antica formazione (zone B1a, vedi articolo 14)

1. ~~Salvo che si tratti degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti~~, gli aumenti una tantum dei volumi urbanistici residenziali esistenti in un edificio devono corrispondere alla contestuale eliminazione di eventuali superfetazioni e/o di accessori, rustici e simili elementi non residenziali che interferiscono con gli interventi medesimi di ampliamento dei volumi urbanistici residenziali.
2. In ogni caso, la partitura architettonica originaria delle fronti va conservata o ricostituita, in particolare per quanto riguarda la posizione e la forma dei portali d'ingresso a ciascun organismo edilizio, ~~la configurazione e la tipologia tradizionale dei vani dei rustici protetti dalle tipiche "griglie" murarie. E' comunque possibile anche introdurre nuovi linguaggi architettonici e materiali dell'architettura contemporanea purché le progettazioni siano complessive delle facciate e considerino il ruolo urbano dell'edificio trattato in relazione all'intorno.~~
3. Stipiti, davanzali e contorni pregiati, poggioli in pietra, cornici, marcapiani, scale esterne e ballatoi, dipinti e affreschi in facciata, nicchie votive, parapetti metallici, in pietra o lignei dei balconi e altri simili elementi della tradizione edilizia locale devono essere mantenuti o (qualora tecnicamente possibile) riproposti nella ricostruzione, ~~e l'eventuale apertura o ampliamento di nuovi fori deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo le loro partiture e i loro moduli compositivi. Lo stesso vale per la disposizione e la taglia dei parapetti metallici, in pietra o lignei dei balconi.~~
4. ~~Come serramenti vanno preferiti quelli a due battenti in legno e gli elementi oscuranti a persiana pure in legno e sulle parti delle murature esterne visibili da spazi pubblici o dalle proprietà private finitime vanno di regola impiegati solo materiali tradizionali.~~

I serramenti possono essere a due battenti, in legno naturale o laccato (bianco o nei colori tradizionali), oppure in PVC o alluminio purché tinta unita (bianco o nei colori tradizionali); è comunque vietato l'uso del "finto legno".

Gli elementi oscuranti possono mantenere gli stessi materiali dei serramenti, ma una particolare attenzione va posta alla scelta delle tinte che devono mantenersi in linea con quelle tradizionali e in dialogo con le eventuali facciate limitrofe. E' comunque vietato l'uso del "finto legno".

Le facciate (nel rispetto della tipologia architettonica originaria) possono essere dotate di cappotto termico e comunque vanno trattate con finiture ad intonaco o rasatura similare.

Qualora si introducano nuovi linguaggi architettonici (così come previsto al comma 2) deve essere approfondita e motivata la scelta dei materiali qualora ci si discosti dalle caratteristiche tradizionali.

5. Comunque, per garantire l'unitarietà formale e la conservazione delle caratteristiche edilizie tradizionali l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia, può chiedere che i materiali, la forma, i colori e le tecniche costruttive con le quali sono realizzate le coperture, le finestre, gli scuri, gli infissi, i

ballatoi, i rivestimenti, le tinteggiature e tutti gli altri elementi che costituiscono la facciate degli edifici, nonché i materiali e le soluzioni adottate per la sistemazione degli spazi aperti esterni e interni, siano uguali a quelli già esistenti e/o prevalenti nel circostante contesto insediativo.

6. La configurazione originale degli spazi liberi pubblici (strade, slarghi, vicoli, corti, ecc.) va attentamente preservata ovvero ricostituita nitidamente qualora risultasse alterata da inserimenti impropri, col divieto di ingombrare tali spazi con nuovi volumi edilizi di qualsiasi tipo emergenti dal suolo.
7. Il recupero per nuovi usi degli immobili disimpegnati dalle corti e/o dai vicoli interni deve sempre assicurare non solo buone condizioni di accesso e di sicurezza, ma pure la congruenza dei nuovi organismi insediati con le caratteristiche architettoniche, tipologiche e prestazionali degli edifici e dei luoghi.
8. Infine, gli interventi edilizi vanno sempre completati con la sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili in cui si interviene e in special modo con quella dei giardini, degli orti, dei cortili interni, ai quali va sempre assicurata una sistemazione decorosa e conforme alle tipologie storiche di questi spazi peculiari.

Allegato C**STRALCIATO****Criteri e indirizzi orientativi per gli interventi sugli organismi edilizi notevoli
(vedi articolo 34)****1. Organismi notevoli di tipo X**

1. In questi edifici non ascrivibili al patrimonio storico artistico regolato dall'apposito PRG-IS, ma tuttavia interessanti sotto il profilo architettonico e testimoniale della cultura materiale del passato e quindi meritevoli di una certa tutela, l'intento principale cui gli interventi si devono attenere deve sempre essere quello della "conservazione attiva", cioè di un'azione di mantenimento e allo stesso tempo di valorizzazione degli elementi esistenti e insieme di miglioramento prestazionale degli ambienti, degli impianti tecnologici e di servizio e delle strutture, per rendere il tutto conforme alle esigenze della vita contemporanea. In questo quadro, quindi, è normalmente possibile apportare modifiche al numero e all'ampiezza delle unità immobiliari esistenti e agli usi cui sono adibite, purché il nuovo assetto spaziale e funzionale sia consentito dalla tipologia dell'edificio in cui si interviene, dalle sue capacità prestazionali intrinseche e dalle caratteristiche del luogo in cui si trova.
2. La configurazione generale degli organismi edilizi va sempre rispettata con la massima attenzione, e questo vale sia per la stereometria e l'aspetto esterno, sia per l'organizzazione degli spazi interni e per i loro caratteri distributivi, sia infine per i rapporti che esistono tra fabbricati e spazi esterni, tanto pubblici quanto privati di pertinenza. Ovviamente tale rispetto non vale per le superfetazioni che compromettono l'aspetto degli edifici e/o mettono a rischio la capacità di resistenza delle strutture murarie, in particolare se visibili dall'esterno, intendendo per tali le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia degli immobili, che non sono integrate in modo coerente con i loro caratteri architettonici e storico ambientali ma che semmai li peggiorano, quali sopraelevazioni anche parziali, volumi pensili apposti sulle facciate, tettoie, balconi e verande, volumi tecnici emergenti dai tetti e dai prospetti, comprese le canne di esalazione e le antenne paraboliche. A maggior ragione è vietata la realizzazione di nuovi elementi del genere.
3. Per quanto riguarda i prospetti, le eventuali pareti in pietra squadrata, in sassi o in ciottoli di fiume devono essere mantenute, limitando l'intervento (ove necessario) a semplici ma accurati rabbocchi di intonaco sulle fughe. Sulle facciate intonacate vanno adottati anche nei modi di applicazione i materiali e le tinteggiature d'un tempo, ed evitati i basamenti e gli zoccoli di materiali diversi da quelli originali, compresi quelli in pietra a taglio irregolare. La partitura originaria delle aperture delle porte e delle finestre, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione, i portali in pietra integrati o esterni all'edificio, gli stipiti, i davanzali ed i poggioli in pietra, i parapetti metallici o in legno, le cornici, i marcapiani, le scale esterne e i ballatoi, i dipinti e gli affreschi in facciata, le nicchie votive e le griglie murarie devono essere mantenuti, e l'eventuale apertura o l'ampliamento di nuovi fori deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo le partiture e i moduli compositivi fondamentali. Anche i serramenti e gli elementi di oscuramento vanno realizzati in legno, con colorazioni, partiture e modi di apertura conformi a quelli del passato.

4. Per gli interventi sulle coperture, di regola la loro tipologia, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento devono essere mantenuti come in origine, evitando abbaini di dimensioni e tipi non tradizionali, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici, e preferendo l'impiego di finestre in falda. Le strutture portanti originali dei tetti vanno conservate nei loro caratteri costruttivi e morfologici, e i manti devono essere sempre in cotto. Tale atteggiamento stilisticamente rispettoso si deve naturalmente riflettere in tutti gli elementi che emergono dall'involucro dei tetti, e cioè nella scelta dei camini, degli esalatori e simili, e nel massimo contenimento delle antenne radiotelevisive e telefoniche.

2. Edifici notevoli di tipo Y

1. Gli edifici notevoli di tipo Y sono fabbricati e/o organismi edilizi particolarmente non belli, dissonanti e comunque decisamente da riformare e ricontestualizzare: immobili e organismi (o loro parti) privi di qualunque pregio, che per lo più non richiedono profondi interventi di miglioramento funzionale, ma la cui presenza disturba molto e impone una significativa azione di adeguamento formale, considerando che comunque si tratta di volumetrie da recuperare al meglio possibile per usi contemporanei profici.

2. Se ne auspica quindi la sostituzione, abbinata a significativi interventi di ricontestualizzazione e riadeguamento sia architettonico che delle tipologie insediative, nel rispetto degli indici urbanistici e dei parametri edificatori di zona, purché l'altezza, l'andamento planimetrico e le partiture dei vani dei nuovi fronti si conformino a quelli dei fronti degli edifici adiacenti, e le coperture siano a falde di tipo tradizionale.

3. Qualora invece si proceda a interventi di ristrutturazione, sempre nel rispetto delle condizioni di cui sopra, sono ammesse solo le opere che producono sostanziali miglioramenti sia delle configurazioni planivolumetriche esistenti, sia dell'aspetto, dei caratteri tipologici e insediativi degli edifici e delle loro pertinenze, mirando in ogni caso a contestualizzare assai meglio l'immobile nell'abitato tradizionale e nell'ambiente circostante. Pertanto vanno effettuati interventi tesi a:

- riconfigurare elementi architettonici che si presentano come aggiunte volumetriche all'organismo principale (magazzini, depositi, negozi, terrazze di copertura);
- riqualificare e contestualizzare nell'edificio portici, volumi aperti all'interno dell'organismo;
- dotare di equilibrato proorzionamento le aperture rispetto al piano, all'intero volume dell'edificio, al numero di fori, ecc.;
- allineare planimetricamente i fori presenti;
- riqualificare le pareti esterne scarsamente o per nulla dotate di aperture (nel rispetto delle distanze minime fissate dal Piano);
- uniformare coperture in aderenza di diverso livello e materiali;
- eliminare o integrare stilisticamente corpi di fabbrica aggiuntivi, volumi tecnici, vani scala, ecc. al volume principale;
- sostituire materiali e colorazioni non integrati tra loro;
- integrare nei prospetti i volumi debordanti e scarsamente riconoscibili a livello formale;
- integrare e adeguare in un'unica unità formale dell'edificio quegli elementi (coperture, terrazze, poggioli, portici, ecc.) che appaiono "incompiuti".

4. In particolare, si richiede che con tali modifiche l'andamento planimetrico dei prospetti sia coordinato con quello degli edifici limitrofi e/o l'altezza delle fronti con le loro altezze, e che siano eliminati gli accessori e i fabbricati di servizio privi di qualità esistenti nei fondi di pertinenza. A tal fine si ammettono tanto eventuali compensazioni volumetriche tra le diverse parti dell'edificio in cui si interviene, quanto eventuali trasferimenti di volumetria mediante la demolizione di fabbricati secondari coinvolti nell'intervento e la ricostruzione di quantità edilizie equivalenti nel corpo principale.
5. L'elenco degli edifici notevoli di tipo Y, con la loro individuazione catastale, la descrizione delle loro caratteristiche negative e gli indirizzi da seguire per gli interventi di cui sopra, è riportato nella Relazione illustrativa.

EDIFICI DELLA CLASSE X
(loc. in cui si trovano, p. ed., rif. fotografico)
ELENCO STRALCIATO

Val de le Carbonare
Bait dei Manzi
p.ed. //



Corso 4 Novembre
p.ed. 409,413

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 378, 388/1, 389/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 335, 348, 349



Corso 4 Novembre
p.ed. 380, 381/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 313/2

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 316/2



Corso 4 Novembre
p.ed. 325/1, 325/2



Corso 4 Novembre
p.ed. 332/2



Corso 4 Novembre
p.ed. 366/2

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 408/2



Corso 4 Novembre
p.ed. 313/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 315



Corso 4 Novembre
p.ed. 316/1

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 318/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 319



Corso 4 Novembre
p.ed. 326



Corso 4 Novembre
p.ed. 327

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 332/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 342



Corso 4 Novembre
p.ed. 345/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 367/1

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 368/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 369



Corso 4 Novembre
p.ed. 370/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 371/1

**ELENCO
STRALCIATO**



Corso 4 Novembre
p.ed. 372/1



Corso 4 Novembre
p.ed. 408/1



Piano Regolatore Generale

NORME DI ATTUAZIONE – RAFFRONTTO (novembre 2025)

Corso 4 Novembre
p.ed. 403




Via S. Michele
p.ed. 227/2, 472

**ELENCO
STRALCIATO**



Via Canè (case FFSS)
p.ed. 284



Malga Kraun
p.ed. 176/4



Malga Kraun
p.ed. 176/5



Via C. Battisti
p.ed. 151/2

**ELENCO
STRALCIATO**



Via C. Battisti
p.ed. 151/1



Via C. Battisti
p.ed. 246



Via C. Battisti
p.ed. 260



Via C. Battisti
p.ed. 286

**ELENCO
STRALCIATO**



Loc. Maso Nuovo
p.ed. 177/2



Loc. Monte
p.ed. 184/2, 184/3



Loc. Monte
p.ed.178/1, 178/3



Loc. Monte
p.ed. 179

**ELENCO
STRALCIATO**



Loc. Monte
p.ed. 131



Loc. Monte
p.ed. 191



140

Loc. Monte
p.ed. 185



Loc. Monte
p.ed. 189

**ELENCO
STRALCIATO**



Loc. Monte
p.ed. 190



Loc. Monte
p.ed. 652



Loc. Monte
p.ed. 966



Loc. Pineta
p.ed. 435

**ELENCO
STRALCIATO**



Via C. Battisti (centrale)
p.ed. 407



Via Cané
p.ed. 157/2



Via Cané
p.ed. 162/1, 164



Via Cané
p.ed. 159/1, 159/5

**ELENCO
STRALCIATO**



Via Cané
p.ed. 227/1



Via Cané
p.ed. 298



Via Cané
p.ed. 323



Via Cané
p.ed. 324/1

**ELENCO
STRALCIATO**



Via Cané
p.ed. 338



Via Cané
p.ed. 340/1



Via Cané
p.ed. 390/1



Via Egheti
p.ed. 241

**ELENCO
STRALCIATO**



Via del Castello
p.ed. 229/2



Via del Castello
p.ed. 149/1



Via del Castello
p.ed. 229/3



Via del Castello
p.ed. 229/1

**ELENCO
STRALCIATO**



Via del Castello
p.ed. 299



Via dei Camorzi
p.ed. 152



**

Via Rotaliana
p.ed. 169/2



Via Rovereto
p.ed. 417

**ELENCO
STRALCIATO**



Via S. Antonio
p.ed. 264



~~EDIFICI DELLA CLASSE V~~
~~(loc. in cui si trovano, p.ed., rif. fotografico)~~
ELENCO STRALCIATO

Via S. Michele
p.ed. 827



Via Cané
p.ed. 534

**ELENCO
STRALCIATO**



Via Cané
p.ed. 632



Via del Castello
p.ed. 149/2, 886



Via del Castello
p.ed. 148/1



Via del Castello
p.ed. 611



ELENCO STRALCIATO

Via del Castello
p.ed. 825



Via Castello
p.ed. 939



Corso 4 novembre
p.ed. 346



Corso 4 novembre
p.ed. 521



ELENCO STRALCIATO

Corso 4 novembre
p.ed. 442



Corso 4 novembre
(FFSS)
p.ed. 231



Via S. Rocco
p.ed. 987



Via alla Grotta (ex
funivia)
p.ed. 1598/10



ELENCO STRALCIATO

Via Pio XII
p.ed. 510



Via Pio XII
p.ed. 579



Via Borgo Nuovo
p.ed. 490/2



Via C. Battisti
p.ed. 724/1

**ELENCO
STRALCIATO**



Via Rotallana
p.ed. 613



Allegato D

~~Criteri e indirizzi orientativi per la corretta progettazione dell'edilizia corrente e la buona tenuta dei luoghi~~

Sintesi della schedatura delle unità edilizie (Marzo 2018)

1. Interventi di edilizia corrente

Per "interventi di edilizia corrente" si intendono tutti quelli che non riguardano gli insediamenti di antica formazione dell'articolo 14 delle NTA né gli edifici particolari meritevoli di attenzione di tipo X dell'articolo 34. Oltre alle opere di mantenimento, essi invece concernono sia le nuove costruzioni, sia le eventuali modifiche che si intendono apportare ad edifici esistenti. I criteri e gli indirizzi che seguono in materia, senza voler invadere il campo della progettazione architettonica e della sua ovvia libertà "stilistica", riguardano gli aspetti ecologici della edificazione e l'ambientazione dei fabbricati nel contesto urbano o rurale in cui sorgono.

1.1. Bioedilizia

A favore della cosiddetta "bioedilizia" il PRG si esprime formalmente (e parametricamente) con i disposti contenuti nell'articolo 12 delle NTA, ma ogni altra forma di sperimentazione e applicazione in materia è sostenuta dal Piano, che fornisce le seguenti ulteriori raccomandazioni.

La progettazione di qualunque organismo o complesso edilizio deve sempre privilegiare l'adozione di misure atte a contenere i consumi energetici e a eliminare i disturbi dovuti al rumore. Come minimo, di regola, questo si ottiene:

- per quanto concerne la disposizione planivolumetrica degli immobili, mirando alla massima captazione della radiazione solare e al minimo ombreggiamento fra gli edifici, nonché favorendo le configurazioni compatte e/o accorpate;
- per quanto riguarda la composizione dei prospetti, preferendo le esposizioni ovest e sud-est per le ampie superfici vetrate (con elementi che evitino il surriscaldamento estivo) e limitando le dimensioni delle finestre esposte a nord a quelle minime necessarie per assicurare i rapporti di illuminazione regolamentari nei locali interni;
- per quanto riguarda le tecniche costruttive, realizzando le pareti esterne degli edifici e i solai con procedimenti, elementi costruttivi e materiali con elevate caratteristiche di coibenza termica e fonoassorbenti, qualità quest'ultima da assicurare anche nelle pareti interne divisorie fra le diverse unità funzionali dell'immobile e fra gli ambienti di servizio e quelli abitativi o di lavoro concettuale.

Ovviamente, inoltre, qualsiasi edificio ben eseguito non deve presentare alcun ostacolo all'accesso e alla circolazione dei disabili, ovvero non deve contenere barriere architettoniche anche ai sensi delle leggi e delle norme vigenti.

1.2. Aspetto dei fabbricati e delle infrastrutture

Negli abitati la stereometria complessiva dei fabbricati va sempre conformata a quella degli immobili vicini, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo planimetrico e l'altezza dei prospetti, i materiali e le coloriture

con cui si presentano, la configurazione delle coperture e i manti dei tetti. Una buona regola è quella di attenersi a partiti architettonici e moduli dimensionali idonei sia agli usi proposti, ma evitando gli esotismi, le stramberrie, l'eclettismo inutile, gli eccessi espressivi che mal si adattano a quello spirito "corale" che deve pervadere un insediamento armonioso. Le coloriture degli edifici residenziali, situati sia all'interno che fuori dal centro storico, devono riferirsi al Piano Colore del Comune di Mezzocorona. Per non lasciare alla vista pareti cieche e per mirare al massimo risparmio di suolo, dovunque è possibile le nuove costruzioni vanno accorpate ai fabbricati esistenti. Qualora poi sorgano in spazi aperti, esse vanno ben defilate dalle visuali e collocate ai margini delle unità paesaggistiche. Gli edifici civili devono avere tetti a falde disposti in modo da avere cornici di gronda orizzontali su tutti i prospetti, cioè senza timpani di qualsiasi foggia, evitando in particolare di spezzare con piccoli timpani falsamente decorativi i fronti più lunghi. I volumi tecnici vanno inglobati nelle coperture in modo da emergere il meno possibile dal profilo delle falde, e la posizione dei camini e delle antenne va individuata mirando alla centralizzazione dei servizi cui sono adibite, in modo da ridurne il numero.

Altrettanto importante è curare il rapporto tra gli edifici e il suolo su cui si appoggiano. I nuovi volumi vanno sempre inseriti nell'andamento naturale del terreno con il criterio della minima alterazione dello stato di fatto, ovvero della sua ricostruzione dove risulta malamente alterato. A questa prioritaria esigenza adattativa nella topografia locale va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva quasi sempre la direzione dei colmi dei tetti. Sempre per ragioni di uno sviluppo "ordinato" dell'insediamento - in particolare nelle zone produttive - i nuovi fabbricati devono risultare allineati e orientati uniformemente secondo gli assi di riferimento forniti dal sistema viabilistico, che sotto questo profilo appare più determinante di quello della invisibile trama dei confini catastali.

Dove il suolo è in forte pendenza gli sbancamenti e i riporti vanno minimizzati evitando l'esecuzione di grosse opere di sostegno e quindi adottando sistemi di terrazzamenti delimitati da scarpate inerbite e muri non troppo elevati, che comunque devono sempre presentare a vista paramenti in pietrame. La progettazione dei singoli edifici va sempre ben integrata con quella degli spazi liberi vicini, sia privati che pubblici: giardini, orti, strade, slarghi, piazze, parcheggi, ecc.

La tipologia e l'andamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione devono sempre tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi, in particolare nelle lottizzazioni, dove la viabilità va contenuta al massimo sia nello sviluppo che nelle dimensioni, ma pure studiata in modo da distinguere nettamente le strade principali da quelle secondarie, e quelle veicolari dai percorsi pedonali.

2. Spazi non edificati e verde privato nell'abitato

La qualificazione degli abitati deve moltissimo al modo in cui sono utilizzati e tenuti non solo i suoli vincolati come verde privato di pregio, ma tutti quelli che non sono occupati dagli edifici, qualunque sia l'impiego che se ne fa. In materia quanto è riportato negli articoli 12, 35 e 36 delle NTA viene integrato dalle seguenti indicazioni:

La sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici di ogni tipo, in particolare nelle zone B, va progettata con grande cura e realizzata contestualmente alla costruzione dei nuovi fabbricati - senza inserire elementi di arredo visualmente dirompenti o comunque estranei alla tradizione del posto, bensì preferendo le soluzioni tecniche e i materiali tipici dei luoghi. In particolare per l'illuminazione esterna non bisogna impiegare strutture e apparecchiature vistose, emergenti da piano del suolo per più di 4 m, e di norma la disposizione dei cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire in sottosuolo, entro un'apposita rete di cunicoli a tenuta e ben ispezionabili.

Per favorire l'equilibrio idrogeologico l'inerbimento dei suoli a giardino va eseguito con specie perenni, a radici profonde e molto humificanti. Le pavimentazioni esterne vanno eseguite di preferenza non in asfalto o in cemento, ma con coperture filtranti di pietra locale o di blocchetti forati, o meglio ancora con semplice ghiaia per aumentare il percolamento. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento delle aree pavimentate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Le recinzioni dovrebbero di regola non superare l'altezza di m 1,30 ed essere realizzate in muratura, in pietrame, con inferriate di tipo tradizionale o meglio ancora con siepi o staccionate in legno, evitando l'uso di cemento in getto a vista, di elementi cementizi prefabbricati o realizzati in fibrocemento, resine sintetiche e simili materiali artificiali, reti metalliche non rigide o con maglie inferiori a cm 20x20.

Soprattutto nelle immediate vicinanze delle case va data la massima importanza alla presenza di molti e grandi alberi, che consente di valorizzare gli ambienti e le architetture notevoli ma soprattutto di mascherare quelle scadenti, di armonizzarle con il paesaggio e di inserirle più organicamente nel contesto. Alberi isolati, a gruppi o in filari sono dunque benvenuti in gran numero nell'abitato delle zone B, in particolare quando si impiegano essenze vegetali locali, intendendo per tali anche quelle di origine esotica che però fanno parte ormai da molto tempo della scena botanica de luoghi.

Gli spazi scoperti più ampi - agricoli o quasi agricoli - che si estendono fra i vari agglomerati dell'abitato vanno tutti adibiti a orto, frutteto, prato e anche a veri e propri coltivi, da disporre e mantenere però in modo ordinato e senza trascuratezza. Qui sarà necessario provvedere con abbondanti piantumazioni arboree o arbustive solo per il recupero ambientale delle superfici denudate, che a loro volta non possono essere lasciate a sé stesse.

Infatti, oltre ai interventi per cosi dire "strutturali" (come per esempio l'indispensabile frequente e attenta manutenzione dei fossati e del sistema drenante delle acque), la qualificazione del verde ad uso privato di qualunque tipo è comunque affidata alla buona tenuta corrente dei luoghi, e questo anche in termini di immagine. Pertanto in vista dagli spazi pubblici o frequentati dal pubblico non vi è consentita la presenza di baracche, box prefabbricati, depositi all'aperto e simili elementi deturpanti, ed è vietato accumulare alla rinfusa materiale di qualsiasi tipo; abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura, merci o macchinari non più in uso e quanto altro costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei siti, così come è richiesto che i terreni non coltivati o comunque privi di altra specifica utilizzazione che risultano indecorosi o che facilmente lo possono diventare vengano sistemati e celati da siepi o filari di alberi. La facoltà di provvedere con propria ordinanza a prescrivere gli interventi necessari per il recupero di queste situazioni di degrado ambientale e funzionale è affidata al Sindaco.

3. Spazi pubblici della scena urbana

Naturalmente la qualificazione della scena urbana, in particolare negli insediamenti di antica formazione, si ottiene eseguendo buoni progetti di sistemazione, da elaborare caso per caso. Lasciando a tali progetti tutta l'autonomia necessaria, in loro assenza occorre comunque attenersi alle seguenti regole generali:

Gli elementi di carattere storico e tradizionale la cui presenza marca in qualche modo un luogo - quali fontane, lavatoi, "travai", capitelli, muri di recinzione, gradinate, pavimentazioni, pitture murali e altri oggetti decorativi - non possono essere rimossi o manomessi incautamente. La rimozione e la manomissione per ragioni di pubblica utilità sonomesse solo per comprovate esigenze urbanistiche e in

assoluta mancanza di alternative tecniche, e comunque tali elementi vanno sempre recuperati e ricollocati in modo il più possibile simile allo stato originario.

I volumi edilizi adibiti a impianti tecnologici quali cabine elettriche di trasformazione, serbatoi d'acqua, centraline di pompaggio, antenne delle telecomunicazioni e simili non possono sorgere isolati, ma vanno incorporati in quelli degli edifici cittadini più prossimi alle posizioni che essi occuperebbero in quel caso, che va appunto escluso.

La presenza di cabine telefoniche, chioschi, verande, tendoni e simili utili elementi funzionali privati che occupano spazi pubblici è ammessa solo se realizzati con strutture discrete, non vistose e non invadenti.

Negli interventi di riordino e/o potenziamento degli impianti tecnologici a rete i conduttori aerei, i loro cavi di sostegno, le mensole, le paline ecc. nonché le tubazioni in vista sulle facciate vanno eliminati, fatti naturalmente salvi i casi in cui tali posizioni siano rese obbligatorie da disposizioni o norme specifiche per motivi di sicurezza.

Salvo che si tratti di arterie veicolari di attraversamento, i lavori di pavimentazione di strade e piazze cittadine, marciapiedi, spazi privati aperti al percorso pubblico quali porticati, sottopassi, androni ecc. vanno eseguiti con materiali e tecniche di posa tradizionali.

Lungo le strade cittadine è vietata la presenza di muri di sostegno, cordonate e recinzioni che presentino in vista materiali di cemento, sia formati in opera che costituiti da elementi prefabbricati, nonché di guardrail metallici.

Tutti gli spazi adibiti a parcheggio vanno ombreggiati nonché mimetizzati alla vista con una dotazione adeguata di siepi e alberate di essenze locali.

L'illuminazione pubblica cittadina va realizzata con corpi illuminanti a incandescenza o aventi il colore dell'incandescenza, che vanno preferibilmente sorretti da armature a braccio.

La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando i formati ridotti. La tipologia dei numeri civici è quella unificata adottata dal Comune ed è vietato far uso di elementi diversi da quelli prescritti dal medesimo.

Le insegne si devono conformare alle apposite prescrizioni municipali e la pubblicità commerciale è consentita solo negli spazi assegnati a questo scopo dall'Amministrazione Comunale e seguendo le prescrizioni da essa stabilite in materia.

4. Spazi aperti

Per spazi aperti di intendono quelli non urbanizzati, e quindi non solo le aree regolate dai disposti degli articoli 20, 21, 22 e 26 delle NTA, ma anche quelle "edificabili" ai sensi degli articoli 13-18, fintanto che non verranno edificate. Oltre che alle disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione contenute nella sezione terza delle NTA, la loro qualificazione si ottiene rispettando i seguenti indirizzi, alcuni dei quali valgono per così dire ovunque, mentre altri riguardano ambiti paesistico-ambientali (e funzionali) particolari.

4.1. Indirizzi di validità generale:

All'aperto e in pubblica vista, oltre a quanto si è detto a proposito della buona tenuta dei luoghi nell'abitato, è vietato scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale (salvo ovviamente che nelle aree assegnate alle attività estrattive e alle lavorazioni connesse dell'articolo 19). Per le stesse ragioni di immagine su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario, adottando di preferenza i formati ridotti. La pubblicità commerciale è consentita solo lungo le arterie viarie principali e

~~solo con le modalità regolate dalle disposizioni superiori in materia, e la segnaletica turistica si deve inoltre avvalere solo dei modelli standardizzati forniti allo scopo dal Comune.~~

~~Come nel caso delle aree nell'abitato, le recinzioni dovrebbero di norma non superare l'altezza di m 1,30 ed essere realizzate in muratura, in pietrame, con inferriate di tipo tradizionale o meglio ancora con siepi o staccionate in legno, evitando l'uso di cemento in getto a vista, di elementi cementizi prefabbricati o realizzati in fibrocemento, resine sintetiche e simili materiali artificiali, reti metalliche non rigide o con maglie inferiori a cm 20x20.~~

~~Per la realizzazione di tutte le opere di infrastrutturazione del territorio la prima regola cui attenersi è di controllarla accuratamente fin dalla fase progettuale, ovvero di assicurare al Comune la possibilità di scegliere fra diverse alternative tecniche quella di minor impatto paesaggistico e ambientale, e di garantire l'adozione delle misure di mitigazione più idonee a ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi residui (prescindendo dai casi per i quali la LP n. 28/1978 richiede la valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione Comunale può sempre richiedere autonomamente adeguati approfondimenti in materia, alla cui approvazione può quindi subordinare il rilascio delle concessioni necessarie per eseguire questi lavori).~~

~~Come seconda regola si richiede che, in linea di principio, nelle infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista abbiano l'aspetto più "tradizionale" possibile, nel senso che occorre far sì che il cemento armato, le strutture metalliche e i materiali artificiali in genere appaiano alla vista solo quando e dove ciò è imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico costruttivo, prima ancora che economico; e che quando sia così la qualità progettuale e costruttiva di tali elementi sia davvero molto elevata.~~

~~Per quanto riguarda le strade, i nuovi percorsi e le trasformazioni dei tracciati esistenti vanno sempre realizzati curando con particolare attenzione l'inserimento paesaggistico, la tipologia dei manufatti e la sistemazione dell'arredo. Occorre evitare l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose, cercando al contrario di adattare strettamente i tracciati e le pendenze alla morfologia dei luoghi e di rispettare la panoramicità dei versanti.~~

~~Nelle zone non pianeggianti, salvo che per ineludibili ragioni tecniche, va evitata l'esecuzione di ridondanti opere stradali di sbancamento e di sostegno, e in ogni caso gli eventuali sbancamenti e riporti vanno accuratamente sistematati, inerbiti e piantumati adottando materiali ed essenze arboree locali ed impiegando tecniche esecutive idonee a ridurre l'impatto visivo delle opere. Laddove non si possono adottare scarpate stabilizzate eseguite anche a gradoni e sempre inerbite e piantumate, come è preferibile, i muri di sostegno devono comunque presentarsi alla vista come se fossero eseguiti in pietrame, con estensione e altezza limitate ai minimi tecnicamente necessari. Particolare cura va data alla esecuzione delle strade di montagna, che possono essere pavimentate in asfalto, ma a perfetta regola d'arte.~~

~~In generale, come delimitazione e protezione ai guardrail metallici vanno preferite strutture e sistemi che utilizzino prevalentemente la pietra e il legno, e con questi stessi materiali vanno sempre realizzati i piccoli ponti della viabilità minore e pedonale.~~

~~Le medesime raccomandazioni valgono per le opere di difesa del suolo quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe ecc., che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile, senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto, e che vanno anch'essi eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni.~~

~~Anche le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a~~

~~conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.~~

~~Per quanto riguarda gli impianti tecnologici quali cabine e centraline elettriche, antenne e centraline per le telecomunicazioni, stazioni di pompaggio, opere idrauliche di presa ecc. sempre da progettare con molta attenzione per l'inserimento nei diversi contesti vanno adottati criteri di mimetizzazione in fatto non solo di masse, ma anche di materiali, colori ed elementi costruttivi, adottando dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono la fusione architettonica di questi oggetti nei quadri naturalistici, paesaggistici e socioculturali dove si collocano (ad esempio, nelle cabine elettriche e nelle centraline fuori terra alle coperture piane vanno preferite quelle con tetti a falde).~~

~~Alcuni interventi indispensabili di carattere generale riguardano infine quello che potremmo definire il recupero ambientale di infrastrutture e impianti dismessi, molti dei quali di impatto paesaggistico fortemente negativo (si pensi alle linee elettriche dell'alta tensione). Una volta cessata la loro funzione essi non possono esser abbandonati, ma devono essere smontati o demoliti eliminando ogni traccia degradante, e i rispettivi sedimi vanno sempre sistemati in modo da ricomporre un quadro ambientale e paesaggistico degno. Anche le opere provvisorie eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse quando non servono più, e i loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemati ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione. Si intende che questi interventi di risistemazione e recupero ambientale e paesaggistico, che possono essere prescritti con apposite ordinanze del Sindaco, vanno posti a carico dei titolari delle infrastrutture dismesse, degli impianti e delle opere provvisorie di cui sopra~~

4.2. Indirizzi per particolari ambiti paesistico ambientali:

~~Nelle aree agricole vanno evitati i cambi di coltura che comportano sostanziali trasformazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, a meno che si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili; le altre trasformazioni che sovvertono la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti e dell'arredo degli spazi aperti; i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.~~

~~Per limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni paesaggistiche la nuova eventuale edificazione rurale, laddove e come consentita, deve accorparsi con gli insediamenti esistenti. Anche le stalle che invece devono essere sempre staccate dagli altri fabbricati rurali devono mantenere rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. Le case rurali, i fabbricati rustici e gli edifici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.~~

~~I proprietari oltre ad assicurare la manutenzione e la conservazione delle opere irrigue e stradali pertinenti i loro fondi devono provvedere alla loro buona tenuta dei luoghi anche in chiave di immagine, e quindi rimuovere gli oggetti di scarto abbandonati e quant'altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, nonché sistemare, recintare e comunque occultare alla vista i terreni non coltivati o~~

~~privi di specifici utilizzi che risultano indecorosi, usando allo scopo alberate, siepi o qualunque altro artificio vegetale.~~

~~Gli interventi nelle vicinanze dei corsi d'acqua — qualunque sia la loro natura — non devono alterare l'andamento planimetrico né il profilo verticale delle rive se non per irrinunciabili esigenze tecniche, e i quadri paesaggistici e naturalistici esistenti vanno sempre conservati nei loro connotati originali o ricostituiti dove e quando sono alterati rispetto a quelli configuratosi storicamente in ciascun sito.~~

~~Compatibilmente con le esigenze di sicurezza, in occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve sempre mirare a mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non; a ripristinare la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali; assicurare le rive al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, eventualmente da risanare, ma senza aprire accessi nuovi nelle località oggi inaccessibili. Eventuali impianti di piscicoltura possono essere realizzati solo in posizioni defilate dalla vista principale, e i relativi bacini — da delimitare con siepi e alberate, fra le quali nascondere le recinzioni — vanno armonizzati nella topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.~~

~~La tenuta dei boschi e dei pascoli ha come riferimento vincolante i piani settoriali provinciali, ma in ogni caso sia il taglio degli alberi che le opere di bonifica montana vanno eseguiti con tecniche e in misure tali da non compromettere i valori ambientali e paesistici esistenti, bensì da migliorarli. Al fine di mantenere i boschi, i prati, le radure, gli arbusteti e i pascoli il più possibile accorpatisi bisogna evitare di tagliare questi terreni con eventuali nuove strade veicolari, le quali semmai devono non solo tenersi ai loro margini, ma anche seguire tracciati e livellette che evitino di rompere i quadri delle diverse unità paesistiche, ambientali e funzionali, limitando al minimo le opere d'arte e facendo in modo che siano comunque di tipo e di aspetto tradizionali. Nei boschi gli interventi edilizi — laddove e come consentiti in aumento o in sostituzione di fabbricati esistenti o perduti — non devono ridurre il suolo forestale e quindi gli eventuali nuovi volumi vanno disposti accanto a edifici già presenti, o sui loro ruderi o sedimi, e comunque lungo le strade o nelle radure, al margine dei boschi. Anche quelli nei pascoli non devono invadere gli spazi aperti, comunque preziosi, ma vanno collocati accanto a edifici già esistenti o ai limiti dei pascoli, sempre lungo le strade esistenti ma in ogni caso in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano.~~

Allegato E

STRALCIATO

**Elenco dei beni architettonici sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 2201/2004 N.42
nel Comune di Mezzocorona**